

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	142
AFFARI SOCIALI (XII)	»	143
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	145

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 43.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	156
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	157

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione (<i>Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine</i>)	6
ERRATA CORRIGE	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 5 dicembre 2024. – Presidenza della vicepresidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 15.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, preliminarmente desidera ricordare in questa sede

la figura del deputato Enzo Trantino oggi scomparso, già presidente di diversi organi parlamentari tra i quali anche il Comitato per la legislazione; durante il suo turno di presidenza nella XIV legislatura egli si fece tra l'altro promotore dell'esigenza di ampliare la durata del turno di presidenza al fine di una maggiore possibilità di stabilizzazione degli indirizzi presidenziali, esigenza che fu infatti raccolta dalla Giunta per il Regolamento dell'epoca con un parere e che proprio di recente si è tradotta nella corrispondente modificazione all'articolo 16-*bis* del Regolamento.

Dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2164 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 42

commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 14 articoli per un totale di 52 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 6 finalità, tutte riconducibili alla più generale e trasversale necessità di salvaguardia dell'ambiente: 1) semplificare i procedimenti di valutazione ambientale; 2) garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; 3) introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; 4) adottare misure indifferibili per l'economia circolare; 5) provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative; 6) assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi, 10 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 5 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso n. 1.2), alinea, prevede che siano considerate come prioritarie le tipologie progettuali da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e tenendo conto dei criteri di seguito illustrati; in proposito, specialmente alla luce della valutazione di priorità effettuata, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita attraverso la previsione di un termine temporale entro cui il menzionato decreto deve essere adottato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 9, ai commi 4 e 5, disciplina la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali; al riguardo, si osserva anzitutto che le disposizioni citate operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario opera con i medesimi poteri e le deroghe previste per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico indicato all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai sensi della normativa richiamata, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e può operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, in virtù della *ratio* sottesa alla disposizione, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 9 luglio 2024 sul disegno di legge n. 1937 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89);

L'articolo 9, al comma 10, prevede che per quanto riguarda il Fondo per lo sviluppo e la coesione (di cui all'articolo 4 del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) e il Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) "continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili"; ai fini di una maggiore precisione del rinvio normativo, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita individuando in modo più puntuale le "pertinenti disposizioni" applicabili;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 5, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso n. 1.2), alinea;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, commi 4, 5 e 10. »

Bruno TABACCI critica la previsione del concerto fra più ministri nell'adozione di provvedimenti attuativi presenti nel testo del decreto, che mal si concilia con l'immediata operatività delle norme di un de-

creto-legge, atteso che questo si fonda su presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che dovrebbero invece esigere un'immediata applicabilità delle disposizioni in esso contenute.

Alfonso COLUCCI associandosi alle osservazioni critiche formulate dal deputato Tabacci, rileva come, con particolare riguardo all'osservazione relativa all'articolo 1 del provvedimento in esame, la mancata previsione di un termine temporale per l'adozione dei provvedimenti attuativi rimarca la contraddizione con le richiamate caratteristiche che dovrebbero rivestire le norme contenute in un decreto-legge. Peraltro, tale contraddizione risalta altresì considerando anche il numero dei provvedimenti attuativi richiesti, richiamato nella stessa proposta di parere.

Antonio BALDELLI, precisato che la valutazione della ricorrenza dei presupposti di necessità e urgenza non rientra nelle competenze del Comitato per la legislazione, fa presente che la proposta è stata da lui formulata in linea con i rilievi generalmente espressi dal Comitato, invitando i colleghi, nei loro interventi, ad esprimere considerazioni che non travalichino le competenze del Comitato.

Alfonso COLUCCI precisa che la sua non è una considerazione di merito, bensì una valutazione critica di carattere tecnico in ordine alla contraddizione tra la forma e la sostanza del provvedimento, la quale trascende da qualsiasi considerazione sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, attenendo a profili di efficacia e di qualità dei testi.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, con riguardo alle considerazioni dei colleghi, fa presente come siffatte criticità siano state rilevate nella proposta di parere conformemente alla consolidata giurisprudenza del Comitato. Invita comunque i componenti del Comitato ad avviare una riflessione, ove lo ritengano, volta a far emergere in maniera più significativa i profili critici oggetto delle osservazioni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. – Presidenza della Vicepresidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 16.05.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione.

(Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine).

Valentina BARZOTTI, *presidente*, comunica che i componenti del Comitato per la legislazione della Camera, unitamente al Comitato per la legislazione del Senato, hanno convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento nell'ambito dell'indagine « Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione », integrando solo con tale audizione il programma dell'indagine precedentemente deliberato e individuando al 31 gennaio 2025 il nuovo termine di conclusione dell'indagine (precedentemente stabilito al 30 settembre 2024).

Sulla base di questo accordo, la Presidenza del Comitato ha proceduto ad acquisire la preventiva intesa del Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Il Comitato può quindi procedere nella seduta odierna a deliberare la suddetta integrazione del programma dell'indagine conoscitiva « Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione » con la sola audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la proroga del relativo termine di svolgimento al 31 gennaio 2025.

Bruno TABACCI prende atto che si tratta di una modifica coerente e del tutto in linea con l'impostazione dell'indagine da lui originariamente prospettata. Ricorda, in proposito, come nella proposta originaria del programma dell'indagine fosse già prevista l'audizione di membri del Governo, successivamente espunta.

Antonio BALDELLI fa presente come sia sopravvenuta, *medio tempore*, la disponibilità all'audizione di un membro del Governo, inizialmente individuato nella persona del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano, e poi successivamente definito in quella del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani.

Alfonso COLUCCI, preso atto, con forte rammarico, che non è stato completamente esaurito l'elenco, inizialmente predisposto al momento originario della deliberazione dell'indagine, dei soggetti da audire, ritiene che la proroga in esame e l'integrazione proposte possano essere deliberate per consentire l'audizione del Ministro e dei soggetti originariamente segnalati di cui non si è svolta l'audizione.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, tiene a precisare che il programma dell'indagine deliberato dal Comitato nella riunione del 19 dicembre 2023 non reca un elenco nominativamente definito di soggetti da audire, ma reca, oltre all'indicazione di alcuni ruoli amministrativi e giurisdizionali, una clausola generale che fa riferimento ai « soggetti esperti della materia, individuabili prevalentemente nel mondo accademico ».

Antonio BALDELLI, con riferimento alla proposta avanzata dal collega Colucci, tiene anzitutto a ricordare come, al momento dell'originaria deliberazione, un punto qualificante, da lui ritenuto necessario, fosse la previsione di un termine concordemente individuato nel 30 settembre dell'anno corrente per la conclusione delle audizioni e l'approvazione del documento conclusivo. Su questo punto rileva come vi fosse stata fin dall'inizio assoluta chiarezza fra tutti i

membri del Comitato. Ribadisce dunque la propria disponibilità a prorogare l'indagine limitatamente alla sola audizione del Ministro Ciriani, ritenendola opportuna e utile ai fini della conclusione dell'indagine conoscitiva.

Bruno TABACCI ribadisce come, nel corso del proprio turno di presidenza, siano stati auditi ben 22 esperti, secondo le disponibilità pervenute e compatibilmente con il calendario e il programma dei lavori parlamentari.

Alfonso COLUCCI ricorda come il proprio consenso all'iniziativa dell'indagine conoscitiva fosse associato allo svolgimento di una serie di audizioni da lui segnalate.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, riepilogando i termini della questione, ricorda come i componenti abbiano convenuto sullo svolgimento dell'audizione del Ministro Ciriani unitamente con il Comitato per la legislazione del Senato e che conseguentemente si è convenuto, per poter procedere a tale audizione, all'integrazione del programma precedentemente deliberato che non contemplava i membri del Governo, e alla proroga dell'indagine conoscitiva, necessaria per poter operare la suddetta audizione. Su questi precisi presupposti è stato acquisito dalla Presidenza del Comitato preventivamente il consenso di tutti i componenti, e quindi è stata raggiunta formalmente l'intesa con il Presidente della Camera. In difetto dell'accordo espresso su questi presupposti, fa presente che il Comitato, essendo scaduto il termine del 30 settembre, non potrebbe comunque procedere ad alcuna audizione, l'ultima delle quali si è svolta congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato il 24 settembre scorso. Al fine di verificare la persistenza di quest'accordo dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.43.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, invita i colleghi a pronunciarsi sull'oggetto della deliberazione relativa all'integrazione e alla proroga dell'indagine nei termini proposti nella seduta odierna e precedentemente concordati.

Antonio BALDELLI conferma il proprio assenso a procedere nei termini indicati dalla Presidenza, ritenendo utile procedere all'audizione del Ministro.

Alfonso COLUCCI, rinnovando il proprio rammarico per l'impossibilità di proseguire nelle audizioni degli ulteriori soggetti che non sono stati auditi, esprime il proprio consenso rispetto alle proposte della Presidenza.

Bruno TABACCI, pur registrando con rammarico come lo svolgimento dell'indagine conoscitiva si sia di fatto interrotto con il termine del suo turno di presidenza, conferma il proprio assenso alle proposte formulate dalla Presidenza.

Il Comitato delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva « Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione » per la sola audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la proroga del relativo termine di svolgimento al 31 gennaio 2025.

La seduta termina alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 415 del 3 dicembre 2024, a pagina 3, prima colonna, alla quarta riga, sostituire le parole: « *Presidente Catia POLIDORI* » con le parole: « *Vicepresidente Valentina BARZOTTI* ».

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che nella riunione di ieri della Conferenza dei Presidenti di gruppo è stato stabilito che la discussione in Assemblea della proposta di legge C. 1621 Foti e abbinata sarà

iscritta nel calendario dei lavori del mese di gennaio 2025 e non a partire dal 16 dicembre prossimo, come richiesto dagli uffici di presidenza delle Commissioni riunite. Fa presente inoltre che in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo è stato convenuto di concludere l'esame in sede referente entro il mese di dicembre.

Ritiene, pertanto, che sia opportuno convocare una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni al fine di valutare l'articolazione dei lavori già definita alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 dicembre 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.45 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Atto n. 235.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 dicembre 2024. Segnala che sono a disposizione dei membri delle Commissioni i contributi scritti ricevuti da parte di CGIL, CISL, UIL, della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS).

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della collega Matera, *relatrice per la VI Commissione*, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) sebbene sia stato espresso nella forma di un'osservazione, per sua natura avente lo scopo di fornire una mera raccomandazione al Governo, il rilievo formulato dalle relatrici appare a suo avviso condivisibile. Ove accolta, l'osservazione consentirebbe infatti di dare rilevanza, ai fini del calcolo dell'ISEE, alle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi cosiddetti salvavita, con la

finalità di escluderle dal calcolo dei parametri di redditività del cittadino. Tali considerazioni motivano la sua personale astensione dal voto sul provvedimento in titolo.

Sotto un diverso profilo, auspica che le spese « salvavita » siano prese in considerazione anche ai fini dell'imponibile Irpef, ritenendo necessario che tali somme diminuiscano la consistenza del reddito a fini fiscali.

Conclude dunque ribadendo l'opportunità che le spese sostenute per beni e servizi « salvavita » siano escluse in via generale della consistenza reddituale del cittadino e, quindi, dalla ricchezza della persona, sia a fini fiscali che assistenziali.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che sia senz'altro meritevole l'osservazione formulata dalle relatrici, sebbene in assenza di un impegno esplicito da parte del Governo non vi sia alcuna garanzia che l'osservazione possa essere effettivamente recepita nel testo finale del provvedimento.

In linea generale, evidenzia l'inadeguatezza dello schema di decreto in esame. Ritiene, in particolare, che l'inserimento nel Regolamento ISEE di quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 sulla valutazione dei titoli fino a 50.000 euro costituisca una profonda ingiustizia, soprattutto nei confronti delle persone che non hanno le stesse consistenze patrimoniali.

L'iniquità di tale disposizione, a suo parere, assume particolare rilievo ove si consideri che l'ISEE è necessario per l'accesso alle prestazioni sociali, quali l'assistenza in RSA e l'accoglienza negli asili nido. A fronte di un'ingiustizia che non

esita a definire insopportabile, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in titolo.

Emiliano FENU (M5S), ricollegandosi all'intervento del collega Merola, ritiene che le norme da questi richiamate non presentino soltanto profili di ingiustizia, bensì appaiano prive di senso.

Ricorda invero che l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli fino a 50.000 euro riguarda anche i titoli di Stato ed evidenzia come tale circostanza potrebbe trovare una motivazione nell'esigenza di favorirne l'acquisto da parte dei risparmiatori. Ciò che non appare invece comprensibile è la ragione per cui sono escluse dal calcolo a fini ISEE le somme depositate sui libretti di risparmio. Rammenta che tali strumenti consentono di effettuare pagamenti mediante bancomat e, dunque, pur avendo minore flessibilità operativa rispetto a un conto corrente, sono a questo assimilabili.

A suo avviso, le norme in parola escludono dunque dal computo dell'ISEE somme che si trovano nella immediata disponibilità dei cittadini e che, invece, andrebbero tenute in debita considerazione.

In ragione di tale criticità, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole, con una osservazione, formulata dalle relatrici (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 235.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni VI e XII,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

evidenziato che lo schema in esame modifica il citato Regolamento con la finalità anzitutto di aggiornarne il testo, trasponendovi le modificazioni apportate alla disciplina dell'ISEE dalle disposizioni di rango primario nel frattempo intervenute;

considerato che l'articolo 1 novella il richiamato regolamento relativo ai criteri di determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, al fine di apportarvi modifiche di natura formale e di coordinamento, nonché di inserirvi le disposizioni di rango legislativo – e le relative disposizioni attuative – intervenute nel tempo;

preso atto che tali disposizioni riguardano, tra l'altro: l'istituto della precompilazione per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE; il calcolo dell'ISEE dei nuclei fami-

liari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti; il periodo di validità dell'ISEE e i riferimenti temporali per il calcolo – al fine della determinazione dell'ISEE – dei redditi e dei patrimoni;

preso atto che il calcolo dell'ISEE è necessario per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata;

rilevata l'opportunità, nel caso di persone riconosciute invalide al 100 per cento che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che il calcolo dell'ISEE tenga conto delle spese da esse sostenute per beni e servizi salvavita,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini del calcolo dell'ISEE delle persone riconosciute invalide al 100 per cento che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che sia tenuto conto delle spese da esse sostenute per l'acquisto di beni e servizi salvavita.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	13
DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	27

SEDE REFERENTE:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una mi-

gliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2119 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce che le Commissioni proseguono oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2119, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che nella

giornata odierna si procederà all'esame delle proposte emendative presentate.

Avverte che, poiché la Conferenza dei capigruppo ha fissato l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento al termine delle votazioni sul decreto-legge ambiente di martedì 10 dicembre prossimo, le Commissioni dovrebbero conferire il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea nella mattinata della stessa giornata di martedì.

Avverte, altresì, che sono stati presentati gli emendamenti 1.18 e 8.10 dei relatori (*vedi allegato*) entrambi di recepimento di condizioni poste dalla Commissione Bilancio, contenute nel parere espresso il 3 dicembre scorso, che sono stati inseriti nel fascicolo in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se il Governo abbia predisposto i pareri su tutte le proposte emendative riferite agli articoli del provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, afferma che il Governo ha formulato i pareri su tutte le proposte emendative riferite agli articoli del provvedimento in esame.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 1.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Soumahoro 1.3, Scotto 1.4, Gribaudo 1.5, Scotto 1.6, Scotto 1.7, Caramiello 1.8, Barzotti 1.9, Scotto 1.10 e 1.11, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.18 dei relatori, esprime parere contrario sugli emendamenti Soumahoro 1.12, Gribaudo 1.13, Tucci 1.14, Carotenuto 1.15, Barzotti 1.17 e sugli articoli aggiuntivi Gribaudo 1.04, Schifone 1.011 e invita al ritiro dell'articolo aggiunto Carloni 1.014.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.2.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.2.

Francesco MARI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione sull'emendamento Schullian 1.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Schullian 1.2.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.3, ne illustra le finalità, affermando che, a livello nazionale, esiste solo uno strumento di contrasto al fenomeno del caporalato consistente nel Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo l'assassinio nel 2018 del bracciante Soumaila Sacko.

Ritiene, pertanto, che sia necessario prevedere la possibilità di istituire a livello provinciale, presso le Prefetture, articolazioni territoriali del Tavolo operativo sopra citato al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del caporalato.

A tale proposito, osserva che anche i contratti collettivi di lavoro in ambito agricolo hanno dimensione perlopiù provinciale e che l'emendamento da lui presentato non determina nessuna spesa. Invita quindi il Governo ed i relatori a rivedere il proprio parere contrario, ribadendo che non esiste nessuna organizzazione diversa da quelle sindacali di livello provinciale che hanno più chiaro come funziona il settore dell'agricoltura nel proprio territorio di riferimento.

Ritiene che vi sono delle differenze territoriali tra le varie zone agricole del Paese che necessitano di essere valorizzate ed auspica l'approvazione dell'emendamento, in quanto di buon senso.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive a nome del gruppo del PD l'emendamento

in esame ritenendolo di buon senso come il precedente emendamento Schullian 1.2.

Ricorda che partecipando ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha avuto modo di constatare come il tema ricorrente sia sempre quello della territorialità.

Ritiene, pertanto, che l'emendamento in discussione aiuti la lotta al caporalato e rafforzi il lavoro agricolo di qualità senza, tuttavia, modificare l'impianto complessivo del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, chiedendone quindi l'accantonamento o la riformulazione.

Valentina BARZOTTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Soumahoro 1.3 e, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Scotto, ricorda come il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura sia stato istituito nel 2018 grazie al MoVimento 5 Stelle.

Lamenta che il Governo Meloni non ha fatto nulla sino ad oggi per proseguire la lotta contro il caporalato e che, anzi, le armi contro tale fenomeno sono state spuntate.

Francesco MARI (AVS) sottoscrive l'emendamento Soumahoro 1.3, rilevando come la territorialità aiuti ad ottenere i risultati migliori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soumahoro 1.3.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ne illustra il contenuto ritenendo che esso apporti una disposizione di buon senso. Stigmatizza la difficoltà della maggioranza parlamentare e del Governo nel concepire la concertazione coi sindacati, ricordando quanto invece avvenuto in occasione dell'approvazione del cosiddetto collegato lavoro.

Le Commissioni respingono con distinte votazioni gli emendamenti Scotto 1.4, Gribaudo 1.5, Scotto 1.6 e 1.7.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Caramiello 1.8, volto ad orientare ed incrementare la vigilanza sulle imprese che non fanno parte della Rete del lavoro agricolo di qualità, chiedendo alla maggioranza parlamentare ed al Governo un supplemento di riflessione sul medesimo ed il relativo accantonamento.

Ritiene, infatti, che in un paese come l'Italia gravato da tantissimi miliardi di economia sommersa sia necessario prevedere un sistema di registrazione delle segnalazioni da parte anche dei cittadini rispetto alle quali gli Ispettorati del lavoro potranno svolgere i dovuti ed opportuni accertamenti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Caramiello 1.8 e Barzotti 1.9.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.10 ritornando sul ruolo dei sindacati nel nostro Paese e stigmatizzando la scelta del Governo Meloni di svolgere numerosi incontri anche con sindacati scarsamente o per nulla rappresentativi al fine di confrontarsi sull'elaborazione della legge di bilancio per il 2025 senza peraltro poi raccogliere nessuno dei suggerimenti che le organizzazioni sindacali hanno formulato.

Osserva che tale comportamento, volto a dare spazio ad organizzazioni sindacali per nulla rappresentative, da lui reputato lesivo delle relazioni sindacali ed industriali, determina un rischio innanzitutto per il Governo dal momento che il metodo utilizzato è controproducente, esponendo la compagine governativa a possibili contrasti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Stigmatizza l'incapacità della maggioranza di dare il giusto peso al concetto di rappresentatività delle sigle sindacali e

chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 1.10 e 1.11 mentre approvano l'emendamento 1.18 dei relatori (*vedi allegato*). Infine, respingono l'emendamento Soumahoro 1.12.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara che l'emendamento Gribaudo 1.13 è sottoscritto da tutti i componenti del gruppo del PD e ne illustra le finalità, dichiarando di non comprendere come mai il Governo abbia formulato un parere contrario.

Ricorda come in occasione dei recenti eventi meteorologici estremi i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto di terzi in ambito urbano (*rider*) siano stati costretti a lavorare mettendo a rischio la propria incolumità, ritenendo che ciò sia inaccettabile e che occorra tutelare per legge questi ed altri lavoratori, prevedendo l'obbligo di astenersi dal lavoro e di corrispondere loro una qualche forma di remunerazione.

A tale proposito ricorda come recentemente siano stati approvati in sede di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ammortizzatori sociali per i lavoratori che si trovano a dover svolgere la propria prestazione in presenza di condizioni climatiche estreme.

Ricorda altresì la vicenda dei *rider* di Firenze che nel 2023 hanno dovuto consegnare pizze ad una velocità, stabilita dall'algoritmo di una piattaforma digitale, a 25 chilometri orari sostenendo come sia impossibile mantenere tale velocità con il calore dell'estate e le strade strette del centro storico di Firenze e come i *rider* siano stati sanzionati.

Chiede quindi al Governo ed alla maggioranza parlamentare di rivedere la propria posizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che l'emendamento Gribaudo 1.13 non possa essere approvato nell'ambito dell'esame del provvedimento in discussione, ma al contempo ne condivide, almeno in parte, la

finalità auspicando che il tema sia positivamente affrontato in futuro, tenendo conto anche della recente normativa europea sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Lamenta l'assenza di una terza via tra lavoro subordinato e lavoro autonomo ai fini dell'inquadramento contrattuale dei *rider* ed afferma come il tema in questione abbia una certa rilevanza anche per altre categorie di lavoratori, come quelli che svolgono lavori faticosi all'aperto in presenza di condizioni meteorologiche estreme.

Propone pertanto all'onorevole Scotto ed ai componenti del gruppo PD di presentare un ordine del giorno e manifesta la propria intenzione di proporre alla Commissione Lavoro lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul lavoro mediante piattaforme *online*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) propone di accantonare l'emendamento Gribaudo 1.13, affinché il proprio gruppo possa valutare il ritiro dello stesso e la presentazione, in sua sostituzione, di un ordine del giorno.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Gribaudo 1.13 si intende accantonato.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.14, evidenzia che esso è diretto al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro nero nel settore del lavoro domestico e, sottolineando come questi siano obiettivi che animano da sempre i lavori della Commissione, si interroga sulle ragioni del parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo. Osserva che, di frequente, il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico è determinato da un calcolo economico effettuato o dal lavoratore stesso o dal datore di lavoro. Pertanto, ritiene che l'approvazione dell'emendamento in esame, rendendo più conveniente dal punto di vista economico l'assunzione dei lavoratori domestici, possa contribuire in modo significativo all'emersione del lavoro nero in questo settore.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel ricollegarsi all'intervento del collega Tucci, sottolinea l'importanza di misure che, intervenendo in un settore peculiare come quello del lavoro domestico, rappresentano uno strumento a sostegno delle famiglie, che non devono essere lasciate sole, specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e l'esigenza sempre crescente di servizi domestici. Considerato che, secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori in nero di questo settore sono più di 2 milioni, rileva che il tema sollevato dall'emendamento Tucci 1.14 non è più rinviabile e che la decontribuzione da esso proposta come prima soluzione al problema può essere un buon punto di partenza, cui devono seguire altre iniziative di cui il proprio gruppo si sta già facendo promotore. Alla luce delle considerazioni svolte, chiede un supplemento di riflessione sull'emendamento in esame.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, pur riconoscendo l'importanza del tema del lavoro domestico sommerso, sottolinea il carattere asistemático dell'emendamento Tucci 1.14 e fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta ragionando su una soluzione che possa affrontare in modo organico il problema del lavoro domestico sommerso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che – stante il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo – l'emendamento Tucci 1.14, di cui riconosce l'importanza, può essere trasformato in un ordine del giorno. Sottolinea, inoltre, che tra le soluzioni prospettabili a fronte del problema del lavoro domestico sommerso non deve escludersi l'utilizzo di *voucher*, verso i quali vi è un forte pregiudizio, ma che potrebbero rivelarsi uno strumento ben più efficace del « libretto famiglia », la cui introduzione, a suo parere, ha determinato un peggioramento della situazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tucci 1.14.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che secondo una recente notizia di agenzia, Stellantis ha confermato che domani arriveranno le lettere di licenziamento per quattrocento lavoratori dell'indotto ex Fiat. Sottolinea che questo è il primo pezzo dell'indotto che viene colpito è che vi è un concreto rischio di un effetto domino. Dichiarò, evidenziando l'urgenza della situazione, che assieme ad altri deputati delle forze di opposizione si è recato presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco e auspica che possano ora costituirsi delegazioni parlamentari trasversali, comprensive sia delle forze di opposizione che di quelle di maggioranza, per portare sostegno e solidarietà direttamente nei siti industriali interessati dalle lettere di licenziamento annunciate da Stellantis. Osserva, ancora, che il tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* non è tempestivo, in quanto è previsto per il 17 dicembre ed, inoltre, con la partecipazione solo di Trasnova, mancando invece il diretto coinvolgimento di Stellantis. Data l'accelerazione degli eventi, ritiene che il tavolo tecnico debba svolgersi *ad horas*, e chiede pertanto al sottosegretario di attivarsi presso il Ministro Urso per anticipare la convocazione del tavolo tecnico e per ottenere il coinvolgimento, nell'ambito dello stesso, anche di Stellantis.

Dario CAROTENUTO (M5S), richiamandosi a quanto detto dal collega Scottò, afferma di essersi recato personalmente presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco e di aver potuto constatare come i lavoratori dell'ex Fiat siano stati sacrificati a vantaggio dei lavoratori di Stellantis. Sostiene che quanto è accaduto è inaccettabile e, per quanto gli interventi di Tavares siano stati contestati in modo *bipartisan*, a suo avviso, manca un'azione conseguente da parte delle forze di maggioranza, che devono prendere atto della *mala gestio* di Stellantis. Aderisce, quindi, alla proposta dell'onorevole Scottò di unire le forze di maggioranza e quelle di opposizione a fronte di una crisi che coinvolge un'azienda simbolo del nostro Paese, ritenendo che questa

sia l'unica strada per mandare un reale messaggio di cambiamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel sottolineare come uno dei nodi problematici sia l'assenza di un piano di rilancio del settore automotive nel nostro Paese, rispondendo all'onorevole Scotto, fa presente che al richiamato tavolo tecnico, previsto per il 17 dicembre, è attesa anche la partecipazione di Stellantis e non solo quella di Trasnova.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), ribadendo i propri intenti che non sono di polemica nei confronti del Governo, evidenzia che l'appello testé rivolto al sottosegretario Durigon riguardava due punti: l'anticipazione del tavolo tecnico previsto per il 17 dicembre e la necessità di assicurare allo stesso la presenza di Stellantis. In particolare, riguardo al primo punto, evidenzia che l'esistenza di rischi per l'ordine pubblico, connessi agli annunciati licenziamenti massivi, e l'urgenza della questione rendono eccessiva un'attesa di dodici giorni per la convocazione del tavolo tecnico.

Il sottosegretario Claudio DURIGON dichiara di essere consapevole della delicatezza della situazione dei lavoratori che rischiano la propria posizione di lavoro in seguito alla decisione di Stellantis di non rinnovare la commessa a Trasnova e si impegna, pertanto, a trasmettere al Ministro Urso la richiesta, formulata dall'onorevole Scotto, di anticipare la convocazione del tavolo tecnico previsto per il 17 dicembre. Sottolinea, tuttavia, che la data del 17 dicembre è stata scelta dal Ministro Urso anche tenendo conto di esigenze organizzative degli apparati tecnici, la cui partecipazione si rende necessaria.

Carmela AURIEMMA (M5S) nell'evidenziare, associandosi a quanto richiesto dal collega Scotto, che un tavolo tecnico convocato per il 17 dicembre equivale a non dare una reale risposta ai lavoratori, sottolinea l'opportunità di intervenire con anticipo sulle annunciate lettere di licenziamento affinché i loro effetti possano essere bloccati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della chiama dei deputati in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 15.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO, indi della Vicepresidente della XI Commissione, Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2119 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dall'emendamento Carotenuto 1.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Carotenuto 1.15 e Barzotti 1.17.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) comunica la sottoscrizione, da parte di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico, dell'emendamento Gribaudo 1.04, volto ad introdurre l'obbligo del cosiddetto *badge* elettronico di cantiere. Fa presente che si tratta del quarto tentativo in tal senso, ricordando la discussione in merito avvenuta nel corso dell'esame del disegno di legge « collegato lavoro », e sottolinea come il contenuto dell'emendamento in esame sia frutto del comune lavoro svolto in seno alla Commissione parlamentare di inchie-

sta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Pertanto, ne chiede l'accantonamento, auspicando una rivalutazione da parte di relatori e Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i relatori si dichiarano contrari all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 1.04.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gribaudo 1.04.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Schifone 1.011 e Carloni 1.014.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, propone l'accantonamento degli emendamenti Aiello 2.1, Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8; invita al ritiro dell'emendamento Battilocchio 2.9; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Bonafè 2.10 e Nisini 2.11, nonché degli emendamenti Battilocchio 2.12 e Tucci 2.13; invita al ritiro degli emendamenti Bonafè 2.14 e 2.15; esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 2.16, sull'articolo aggiuntivo Guerra 2.02 e invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 2.03 e Nisini 2.04; propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Schifone 2.07, Zinzi 2.08, Scotto 2.09 e Carotenuto 2.010 e dell'articolo aggiuntivo Battilocchio 2.014.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, si intendono accantonati gli emendamenti Aiello 2.1, Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8, gli identici emendamenti Bonafè 2.10 e Nisini

2.11, gli emendamenti Battilocchio 2.12 e Tucci 2.13.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la l'emergenza nel settore della moda costituisce un tema attuale e particolarmente delicato, che coinvolge decine di migliaia di lavoratori – specialmente in Toscana – ed esige che siano date delle risposte alle imprese e ai lavoratori del settore.

Rivolgendosi al Sottosegretario Durigon, intravede nell'accantonamento di numerose proposte emendative riferite all'articolo 2 una « porticina aperta » circa la possibilità di un accoglimento delle stesse, che favorirebbe un atteggiamento dialogante da parte delle opposizioni. In caso di reiezione, viceversa, chiederebbe spiegazioni politiche, dal momento che vi è stata un'interlocuzione tra le diverse forze politiche e il Governo, nella sua articolazione del Ministero del lavoro. Auspicando che sia la Commissione Lavoro – e non la Commissione Bilancio – il luogo della decisione politica su questo tema, chiede al Governo un maggiore impegno per un sostegno più deciso al settore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente all'onorevole Scotto che maggioranza e Governo stanno lavorando con i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze in questa direzione.

In questo senso, facendo presente che le proposte emendative accantonate interessano le aziende del settore tessile, ritiene che sia possibile ampliare la platea dei settori coinvolti, che nel complesso costituiscono un indotto importante, ed assicura l'impegno della maggioranza in tale prospettiva.

Comunica poi che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Battilocchio 2.9.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 2.14, confidando nel dialogo instauratosi, si dichiara fiducioso di una sua riformulazione nelle prossime ore. Ad ogni modo evidenzia il contenuto tecnico e di assoluto buon senso della proposta emendativa.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON dichiara che il parere espresso è contrario in quanto l'emendamento appare ultroneo, essendo stata pubblicata la richiesta circolare dell'Inps lo scorso 26 novembre.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), a nome del gruppo del Partito Democratico, preso atto della spiegazione del Sottosegretario e soddisfatto per il sostanziale «accoglimento nel merito», comunica il ritiro dell'emendamento Bonafè 2.14.

Con riguardo all'emendamento Bonafè 2.15, richiamate le sue precedenti considerazioni in merito alla possibilità di continuare un'interlocuzione con la maggioranza, ne chiede l'accantonamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, si intende accantonato l'emendamento Bonafè 2.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 2.16.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Guerra 2.02, ne sottolinea il valore politico. Pur dichiarandosi consapevole dell'impatto significativo in termini finanziari che l'approvazione dell'emendamento *de quo* implicherebbe, sottolinea che l'istituzione del Fondo in questione appare decisivo per contrastare le gravi criticità emergenti in tutti i settori della produzione industriale, che il Governo non può affrontare con gli strumenti ordinari. Volendo evitare polemiche, evidenzia che l'Italia non è il paese di Bengodi ed è chiamata ad affrontare una congiuntura internazionale drammatica. Ritenendo la proposta emendativa in esame una risposta alla necessità di accompagnare socialmente la transizione digitale ed ecologica, ne chiede l'accantonamento.

Francesco MARI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Guerra 2.02. Sottolinea che la questione trattata è decisiva, in considerazione delle previsioni negative relative all'anno in corso e al prossimo per quanto concerne la produzione industriale. Evidenzia pertanto la necessità di misure

che invertano l'attuale tendenza e fa presente che il Fondo in questione risulta centrale in questa prospettiva. Chiede dunque che sia attentamente valutato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene vi sia un problema di copertura finanziaria della proposta emendativa *de qua*, rispetto alla quale, secondo l'indicazione dei relatori, permane un parere contrario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Guerra 2.02.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 2.03 e Nisini 2.04.

Avverte poi che, in assenza di obiezioni, si intendono accantonati gli identici articoli aggiuntivi Schifone 2.07, Zinzi 2.08, Scotto 2.09 e Carotenuto 2.010 e l'articolo aggiuntivo Battilocchio 2.014.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro dell'emendamento Mazzetti 3.1.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Mazzetti 3.1.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; propone l'accantonamento degli emendamenti Patriarca 4.8 e Amorese 4.7; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pittalis 4.01 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caso 4.05.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, si intendono accantonati gli emendamenti Patriarca 4.8 e Amorese 4.7.

Comunica altresì che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Pittalis 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Caso 4.05.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 5.1 e Manzi 5.2, nonché sugli emendamenti Caso 5.3 e 5.4.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Piccolotti 5.1 e Manzi 5.2 e gli emendamenti Caso 5.3 e 5.4.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 6.1, Baldino 6.2, Caso 6.4 e 6.3; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mazzetti 6.7 e Nisini 6.8 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tassinari 6.9 e Nisini 6.10 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 6.03, Manzi 6.04 e Piccolotti 6.05.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 6.1, Baldino 6.2, Caso 6.4 e 6.3.

Irene MANZI (PD-IDP) interviene sugli identici emendamenti Mazzetti 6.7 e Nisini 6.8, per anticipare sugli stessi il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, anche nell'ipotesi in cui sia accolta la proposta di riformulazione dei relatori. Sottolinea infatti la gravità di una deroga alle prescrizioni urbanistiche regionali e statali, che – seppur giustificata dalla necessità di rispettare le scadenze imposte dal PNRR – costituirebbe un pericoloso precedente. Osserva infatti che, sebbene sia importante incrementare il numero delle residenze universitarie, ciò debba avvenire nel rispetto delle normative vigenti.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Mazzetti 6.7 e Nisini 6.8, come riformulati, nonché sugli identici emendamenti Tassinari 6.9 e Nisini 6.10. Rileva infatti che, nella prospettiva del mancato rispetto delle scadenze imposte dal PNRR sulla questione degli alloggi universitari, « correre ai ripari » non può significare derogare alla disciplina normativa in vigore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Mazzetti 6.7 e Nisini 6.8 hanno accolto la proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Mazzetti 6.7 e Nisini 6.8, come riformulati, nonché gli identici emendamenti Tassinari 6.9 e Nisini 6.10 (*vedi allegato*); respingono quindi l'articolo aggiuntivo Caso 6.03.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 6.04 a sua prima firma, volto a rifinanziare il fondo per la

realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Al riguardo evidenzia come su tale delicata questione vi sia stata una forte sollecitazione da parte degli studenti, auspicando che il Governo e la maggioranza possano modificare il parere contrario già espresso e vogliano garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNRR, garantendo appieno il diritto allo studio.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Manzi 6.04.

Francesco MARI (AVS) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Piccolotti 6.05, volto a rifinanziare il fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari nella misura di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Si tratta di rendere davvero sostenibile il percorso di istruzione universitaria. Al riguardo invita il Governo e segnatamente il Ministro dell'università e della ricerca Bernini a consultare il mondo universitario, nel difficile percorso di realizzazione degli obiettivi indicati nel PNRR al fine di garantire al meglio il diritto allo studio degli studenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel condividere le considerazioni emerse dal dibattito circa l'estrema rilevanza del tema sollevato anche a prescindere dagli obiettivi del PNRR, ritiene necessario che sulla questione degli alloggi universitari vi sia un intervento strutturale che veda convergere i gruppi parlamentari anche oltre le diverse posizioni politiche.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Piccolotti 6.05.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione, preannuncia che il Governo sta lavorando ad una riformulazione in identico testo degli emendamenti Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8 e Tucci 2.13.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tassinari 8.1 e Miele 8.2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 8.3 e Piccolotti 8.9 e sull'emendamento Amato 8.4, invita al ritiro dell'emendamento Tassinari 8.5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 8.6, Caso 8.7 e Manzi 8.8, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.10 dei relatori, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Tassinari 8.01, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sasso 8.05, ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Tassinari 8.1 e Miele 8.2 (*vedi allegato*) e respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Manzi 8.3 e Piccolotti 8.9 nonché l'emendamento Amato 8.4.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) dichiara di ritirare l'emendamento 8.5 a sua firma.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Manzi 8.8 evidenzia la necessità che sia assicurata la dovuta centralità al tema della formazione sulla sicurezza sul lavoro che rappresenta un tema assai complesso. Al riguardo ritiene che vada modificata la copertura indicata al comma 2 dell'articolo 8 in esame che riduce le risorse stanziare proprio sul Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per iniziative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Si tratta di una criticità emersa anche nel corso delle audizioni sulla quale invita la maggioranza ed il Governo ad un ripensamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Scotto chiarisce che le risorse utilizzate a copertura delle disposizioni recate dall'articolo 8 in esame sono in realtà risorse finanziarie non impegnate nell'anno 2024 e quindi destinate ad andare in economia, come peraltro evidenziato anche nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame. Chiarisce inoltre che se non si fosse trattato di residui destinati a non poter essere utilizzati nell'anno 2025 egli stesso si sarebbe dichiarato contrario a tale copertura. Più in generale fa presente che il Governo sta lavorando al fine di incrementare le risorse finanziarie per i bandi di competenza dell'INAIL.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Scotto, evidenziando come anche in questo provvedimento il Governo non abbia stanziato le risorse necessarie per attuarne le misure, a conferma di una strategia miope. Invita quindi il Governo e la maggioranza ad una seria riflessione sull'utilità di tale modo di legiferare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti su un tema che giudica assai rilevante, ritenendo che in prospettiva occorra che tutte le istituzioni coinvolte collaborino affinché le risorse stanziare in tema di sicurezza sul lavoro siano impegnate e spese tempestivamente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Piccolotti 8.6, Caso 8.7 e Manzi 8.8 e approvano l'emendamento 8.10 dei relatori (*vedi allegato*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 8.01 a sua firma.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sasso 8.05 deve intendersi accantonato.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sulla riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04,

esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di lasciare invariato l'organico dei docenti che dovrebbe assicurare contestualmente il Liceo economico sociale e l'avvio del nuovo Liceo per il *made in Italy* che ha avuto peraltro scarsissima adesione.

Preannuncia quindi l'astensione dal voto a nome del gruppo M5S sugli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04 come riformulati.

Irene MANZI (PD-IDP) ricorda il lungo dibattito svoltosi in Assemblea in occasione della riforma relativa al Liceo del *made in Italy* e sul destino del Liceo economico-sociale. Dichiara quindi di condividere solo la prima parte della riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04 e non certo la scelta di non prevedere un'integrazione degli organici dei docenti.

Preannuncia quindi l'astensione dal voto del gruppo del Partito Democratico sugli articoli aggiuntivi in esame come riformulati.

Walter RIZZETTO, *presidente* avverte che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04 è stata accolta dai presentatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Sasso 8.03 e Varchi 8.04, come riformulati (*vedi allegato*).

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.3 del Governo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 9.1 e 9.2.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.3 del Governo (*vedi allegato*) e

respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Caso 9.1 e 9.2.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2, sugli emendamenti Piccolotti 10.4, Caso 10.3, invita al ritiro dell'emendamento Di Maggio 10.5, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 10.6 e 10.7, Caso 10.8 e 10.9, sugli identici emendamenti Manzi 10.10 e Piccolotti 10.11, sugli emendamenti Amato 10.12, Caso 10.13 e 10.14.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2 nonché gli emendamenti Piccolotti 10.4 e Caso 10.3.

Grazia DI MAGGIO (FDI) ritira l'emendamento 10.5 a sua firma.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 10.6 nonché del successivo emendamento 10.7 volti, rispettivamente, a finanziare la proroga dei contratti per il personale ausiliario e per il personale amministrativo fino al mese di giugno e al mese di dicembre 2026.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Manzi 10.6 e 10.7, Caso 10.8 e 10.9, gli identici emendamenti Manzi 10.10 e Piccolotti 10.11, gli emendamenti Amato 10.12 e Caso 10.13 e 10.14.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 11.1, Faraone 11.3, Piccolotti 11.2, nonché

sugli articoli aggiuntivi Orrico 11.01, Caso 11.03, 11.04 e 11.08.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Manzi 11.1, Faraone 11.3, Piccolotti 11.2 nonché gli articoli aggiuntivi Orrico 11.01, Caso 11.03, 11.04 e 11.08.

Walter RIZZETTO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, riprende alle 17.05.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative accantonate.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritira l'emendamento Gribaudo 1.13, che aveva precedentemente sottoscritto a nome del gruppo del PD, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rammenta che il Governo non porrà la questione di fiducia sul provvedimento in esame e che, di conseguenza, qualche emendamento tra quelli che sono stati accantonati potrà essere ripresentato in Assemblea.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di essere consapevole degli sforzi compiuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per proporre una riformulazione alle proposte emendative di maggioranza ed opposizione che sono state accantonate, ma ritiene che essi non siano sufficienti in assenza di una garanzia politica sulla possibilità che gli emendamenti accantonati possano essere condivisi dalla maggioranza nel corso dell'esame in Assemblea. Nel ripercorrere l'andamento dei lavori sul provvedimento in discussione, ricorda come le proposte emendative siano state presentate alcune settimane fa ed

osserva come i tempi per l'esame delle stesse in sede referente sia stato compreso anche a causa della decisione assunta in una riunione straordinaria dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di anticipare la data per l'avvio dell'esame in Assemblea rispetto a quella fissata nel calendario dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, afferma che il sottosegretario Durigon ha espresso la volontà di confrontarsi con i Ministeri interessati dalle proposte emendative accantonate, ma ricorda la necessità che le altre Commissioni competenti in sede consultiva, come la I Commissione Affari Costituzionali, possano esprimersi sul provvedimento in discussione nel testo modificato e che l'anticipazione dell'esame in Assemblea non dipende dalle Presidenze delle Commissioni riunite o dai singoli componenti delle Commissioni riunite, ma dalla decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Avverte quindi che è stata presentata dai relatori una proposta di riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8 e Tucci 2.13 (*vedi allegato*).

Francesco MARI (AVS) sottoscrive a nome del proprio gruppo gli emendamenti Scotto 2.7, Bonafè 2.8 e Tucci 2.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.8, riconosce lo sforzo compiuto dal Governo di ampliare l'elenco dei codici ATECO ai fini dell'applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni in deroga e, pur dichiarando di non essere in grado di valutarne appieno i reali effetti, accetta la riformulazione proposta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto quindi che i presentatori accettano la proposta di riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8 e Tucci 2.13.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Rizzetto 2.2, Nisini 2.3 e 2.4, Battilocchio 2.5, Barabotti 2.6, Scotto 2.7, Bonafè 2.8 e Tucci 2.13, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Chiara TENERINI (FI-PPE) invita al ritiro dell'emendamento Aiello 2.1, degli identici emendamenti Bonafè 2.10 e Nisini 2.11, nonché degli emendamenti Battilocchio 2.12, Bonafè 2.15.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.10 e 2.15.

Davide AIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.1.

Tiziana NISINI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.11.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.12.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che sugli identici articoli aggiuntivi Schifone 2.07, Zinzi 2.08, Scotto 2.09 e Carotenuto 2.010 è stato espresso parere favorevole da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare che tali articoli aggiuntivi costituiscono il frutto del lavoro positivo intrapreso dalla maggioranza e dall'opposizione, auspicando che la collaborazione prosegua in futuro. Inoltre, ringrazia il sottosegretario Durigon per il lavoro svolto, sottolineando che è stato fatto un passo in avanti importante.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 2.09.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Schifone 2.07, Zinzi 2.08, Scotto 2.09 e Carotenuto 2.010 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Battilocchio 2.014,

gli emendamenti Amorese 4.7 e Patriarca 4.8, l'articolo aggiuntivo Sasso 8.05 sono stati ritirati.

Dichiara così concluse le votazioni sulle proposte emendative e avverte che il testo risultante sarà trasmesso alle Commis-

sioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 10, sostituire le parole: commi da 5 a 9 con le seguenti: commi da 5 a 8.

1.18. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario con le seguenti: tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzatu-

riero, nel settore conciario, nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Conseguentemente:

ai commi 4 e 7, sostituire le parole: 64,6 milioni di euro con le seguenti: 73,6 milioni di euro;

al decreto-legge aggiungere il seguente allegato « Tabella A »:

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

- * **2.2.** *(Nuova formulazione)* Rizzetto, Pietrella, La Porta.
- * **2.3.** *(Nuova formulazione)* Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.
- * **2.4.** *(Nuova formulazione)* Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.
- * **2.5.** *(Nuova formulazione)* Battilocchio, Tassinari.
- * **2.6.** *(Nuova formulazione)* Barabotti, Nisini, Ziello.
- * **2.7.** *(Nuova formulazione)* Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Mari.
- * **2.8.** *(Nuova formulazione)* Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Mari.
- * **2.13.** *(Nuova formulazione)* Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Mari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. Le disposizioni dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- ** **2.07.** Schifone, Rizzetto.
- ** **2.08.** Zinzi, Sasso, Latini, Miele, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
- ** **2.09.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Speranza, Graziano, De Luca, Mari, Amendola.
- ** **2.010.** Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci, Mari.

ART. 6.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari ».

- * **6.7.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Tassinari.
- * **6.8.** *(Nuova formulazione)* Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: del target M4C1-30 con le seguenti: degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR.

- ** **6.9.** Tassinari.
- ** **6.10.** Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , anche per i percorsi attivati all'estero, con le seguenti: , anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,

* **8.1.** Tassinari.

* **8.2.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, *con le seguenti:* delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007

8.10. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy)

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « ; contestualmente » fino alla fine del periodo sono soppresse.

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono inserite le seguenti: « nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente, ».

* **8.03.** *(Nuova formulazione)* Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Tassinari.

* **8.04.** *(Nuova formulazione)* Varchi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « su posto comune » sono inserite le seguenti: « e su posto di insegnante tecnico-pratico » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « ultimo periodo, » sono inserite le seguenti: « nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, ».

9.3. Il Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO (Parere approvato)	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

C. 2164 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore illustra il contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente che il decreto-legge in esame si compone, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 14 articoli, di cui passa a illustrare sinteticamente il contenuto, rinviando alla

documentazione predisposta dal Servizio studi per eventuali approfondimenti.

L'articolo 1 modifica il testo unico sull'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi.

L'articolo 2 abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI); vieta, salvo alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare; riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi; interviene sulla disciplina del cosiddetto « gas release », meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti fi-

nali industriali a forte consumo di gas; interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al Gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

L'articolo 3 estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque. Si introducono inoltre disposizioni specifiche inerenti ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società Acquedotto pugliese Spa nonché il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società in favore di alcuni comuni pugliesi.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni in materia di economia circolare, intervenendo in particolare sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Infine, si introducono modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge «Salva Mare»).

L'articolo 5 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 che aveva introdotto, tra l'altro, disposizioni urgenti per la città di Genova.

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36 del 2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica e disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere.

L'articolo 6 introduce misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara e istituisce una struttura di supporto al commissario straordinario.

L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede, inoltre, che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

L'articolo 9 prevede la priorità per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale. Si dispone poi sull'impignorabilità delle risorse delle contabilità speciali dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico; in merito alla destinazione delle eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati; sulla possibilità di nomina di un soggetto attuatore del Piano degli interventi e in merito alle ulteriori attribuzioni per i Commissari di Governo. La novella introduce anche disposizioni disciplinanti la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali. L'articolo disciplina inoltre la revoca delle risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale, assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico. La revoca delle risorse è disposta qualora i soggetti attuatori, Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari straordinari, e Province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in assenza di giustificato motivo, omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse. Si procede poi alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. Si prevede, inoltre, uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023. Infine, relativamente a queste ultime regioni, si prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione.

L'articolo 10 contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica. In particolare, si abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell'ambito del cosiddetto « Piano Mattei ».

Gli articoli 11 e 12 concernono, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, rileva, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento è riconducibile, in via generale, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. La materia « valorizzazione dei beni ambientali » è attribuita, invece, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

In proposito segnala che il provvedimento dispone, all'articolo 9, comma 9, lettera *a*), l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione; « difesa e Forze armate », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costitu-

zione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, approvato dal Senato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è riconducibile, in via generale, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

il provvedimento investe altresì la materia « valorizzazione dei beni ambientali », attribuita, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

il provvedimento dispone, all'articolo 9, comma 9, lettera a), l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, del programma nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti;

specifiche disposizioni del provvedimento investono le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; « difesa e Forze armate », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. C. 1950-A Governo 35

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 5 dicembre 2024.

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.
C. 1950-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle
9.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori 36

Audizione, in videoconferenza, di Vina Nadjibulla, Vicepresidente della *Asia Pacific Foundation of Canada* (Svolgimento e conclusione) 36

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 17.15.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Vina Nadjibulla, Vicepresidente della *Asia Pacific Foundation of Canada*.

(Svolgimento e conclusione).

Vina NADJIBULLA, *Vicepresidente della Asia Pacific Foundation of Canada*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, a più riprese, Simone BILLI (LEGA) e Nicola CARÈ (PD-IDP).

La Vicepresidente Vina NADJIBULLA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. C. 1950-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	43
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 235 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	62
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 8.50.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

C. 1950-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione Giustizia, nella seduta dello scorso 27 novembre, senza tuttavia pervenire in tale circostanza all'espressione del parere, essendosi il rappresentante del Governo riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento.

Segnala, altresì, che nella seduta del 28 novembre 2024 la Commissione Giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una correzione di forma riferita al titolo del provvedimento e senza apportare ulteriori modificazioni al testo.

Tutto ciò considerato, fa presente che restano ferme, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, le richieste di chiarimento già formulate in merito ai profili di carattere finanziario nella citata seduta dello scorso 27 novembre.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 27 novembre, fa presente che, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del disegno di legge in esame, in materia di trasferimento dei magistrati onorari confermati, la possibilità che la sede di destinazione sia situata in un distretto di corte d'appello diverso da quello della sede cui i medesimi magistrati onorari risultano assegnati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa, altresì, che in relazione alla disposizione di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 31-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, intro-

dotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del provvedimento in esame, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano già applicazione ai compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 116 del 2017, in quanto assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del citato testo unico.

Evidenzia, inoltre, che la stima, effettuata nella relazione tecnica, della platea di magistrati onorari non confermati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini per la richiesta di conferma, prevista dall'articolo 2, comma 2, è improntata a criteri di prudenzialità, anche alla luce dell'estensione di tale possibilità ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di conferma, abbiano in seguito rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione.

Conferma, quindi, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, reca le risorse necessarie per ciascuna delle annualità interessate dalla predetta riduzione.

Rileva, infine, che le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, in quanto, prevedendo il mantenimento del posto in ruolo nell'amministrazione di appartenenza senza limiti temporali, sono suscettibili di incidere negativamente sugli assetti organici e funzionali della medesima amministrazione di appartenenza.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1950-A, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del disegno di legge in esame, in materia di trasferimento dei magistrati onorari confermati, la possibilità che la sede di destinazione sia situata in un distretto di corte d'appello diverso da quello della sede cui i medesimi magistrati onorari risultano assegnati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica;

in relazione alla disposizione di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 31-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del provvedimento in esame, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano già applicazione ai compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 116 del 2017, in quanto assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del citato testo unico;

la stima, effettuata nella relazione tecnica, della platea di magistrati onorari non confermati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini per la richiesta di conferma, prevista dall'articolo 2, comma 2, è improntata a criteri di prudenzialità, anche alla luce dell'estensione di tale pos-

sibilità ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di conferma, abbiano in seguito rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, reca le risorse necessarie per ciascuna delle annualità interessate dalla predetta riduzione;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, in quanto, prevedendo il mantenimento del posto in ruolo nell'amministrazione di appartenenza senza limiti temporali, sono suscettibili di incidere negativamente sugli assetti organici e funzionali della medesima amministrazione di appartenenza;

rilevata l'esigenza di:

prevedere, per esigenze di coordinamento e di coerenza con la normativa fiscale vigente, l'espunzione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso Art. 31-*bis*, comma 5, secondo periodo, nonché la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e l'abrogazione dell'articolo 50, comma 3, del medesimo testo unico, che è già stato implicitamente abrogato per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 6, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

prevedere che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, e la

corrispondente copertura finanziaria indicata dall'articolo 4, comma 2, decorrano dall'anno 2025, in considerazione dei tempi necessari al completamento dell'iter del provvedimento in esame;

integrare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, al fine di precisare che tale collocamento avviene nel rispetto del limite massimo di durata del relativo periodo di fruizione previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali di settore;

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: "contingente ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo ad esaurimento";

b) il comma 3 è abrogato.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: di euro 75.021.208 per l'anno 2024,

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea:

dopo le parole: e 2, aggiungere le seguenti: comma 4,

sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,

alla lettera a), sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata sul testo del provvedimento in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo gli emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14, che incrementano, a vario titolo, la misura del compenso spettante ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, provvedendo agli ulteriori oneri dalle stesse derivanti, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva, in particolare, che le citate proposte emendative appaiono carenti

sotto il profilo della copertura finanziaria e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse parere contrario. Fa, infatti, presente che i predetti emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14 mantengono ferma la copertura finanziaria di quota parte degli oneri, effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), tramite la riduzione del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In proposito, segnala che il predetto fondo allo stato non reca più, con riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità, per effetto della intervenuta riduzione delle medesime risorse disposta, in misura pari a 142.760.195 euro, dall'articolo 6, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'emendamento Gianassi 1.2, che è volto a modificare il comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di prevedere che alla domanda di partecipazione alle procedure valutative per la conferma dei magistrati onorari in servizio, che, in base alla normativa vigente, comporta la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 del medesimo articolo 29 in caso di mancata conferma, non consegue il venir meno dei diritti previdenziali maturati. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che la proposta emendativa in esame non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, con particolare riferimento alla possibilità che dalla sua attuazione discenda l'attribuzione ai magistrati onorari di prestazioni previdenziali ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in base alla normativa vigente;

Ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti fi-

nanziari dell'emendamento Gianassi 1.6, che è volto a prevedere che, a decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità dei magistrati onorari confermati comportino il passaggio economico ad un livello retributivo superiore, provvedendo ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi inclusi gli emendamenti Gianassi 1.8, D'Orso 1.10, Dori 1.11 e D'Orso 1.12, che incrementano, a vario titolo, la misura del compenso spettante ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, considerato che la quantificazione degli oneri indicati al comma 2 dell'articolo 1, come emerge dalla relazione tecnica, è stata effettuata sulla base di un criterio estremamente prudentiale, prendendo a riferimento, per l'intera platea dei soggetti interessati, l'importo della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni, pari a euro 58.840 annui.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14, in quanto il Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, utilizzato con finalità di copertura, non reca, come ricordato in precedenza dal presidente Cannata, le necessarie disponibilità per l'anno 2024.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Gianassi 1.2, in quanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Gianassi 1.6, in quanto non risulta allo stato possibile ve-

rificare puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dal passaggio economico ad un livello retributivo superiore per i magistrati onorari confermati che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni, con decorrenza dall'anno 2025.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) considera eccessivamente sbrigative le argomentazioni fornite dalla sottosegretaria Albano a sostegno della contrarietà espressa sugli emendamenti Gianassi 1.2 e 1.6, osservando come la verifica delle proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva non possa essere intesa alla stregua di un mero passaggio procedurale e burocratico, ma implichi sempre un'attenta valutazione tecnica dei profili finanziari delle proposte stesse.

Nel prendere tuttavia atto che, con riferimento specifico all'emendamento Gianassi 1.2, la contrarietà deriverebbe dal fatto che esso comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, non comprende invece per quale ragione non sia possibile esprimere un orientamento non ostativo sull'emendamento Gianassi 1.6, chiedendo alla rappresentante del Governo di chiarire, al riguardo, se la criticità ravvisata sia riferibile ad una non corretta quantificazione degli oneri operata dall'emendamento stesso ovvero all'insufficienza delle risorse utilizzate a copertura.

Osserva, peraltro, che il riconoscimento del trattamento economico incentivante in favore dei magistrati onorari confermati, nel caso di un positivo giudizio di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, previsto dal citato emendamento Gianassi 1.6, sarebbe comunque erogabile in proporzione alle risorse all'uopo complessivamente autorizzate dalla medesima proposta emendativa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara che, a seguito di ulteriori approfondimenti intercorsi informalmente per le vie

brevi, rimane confermato il parere contrario sull'emendamento Gianassi 1.2, che non provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri che deriverebbero dalla sua attuazione.

Viceversa, sull'emendamento Gianassi 1.6, ferma restando la necessità di operare una verifica in ordine all'effettiva congruità della quantificazione degli oneri, nell'ipotesi in cui nel corso dell'esame in Assemblea dovesse emergere un orientamento favorevole a tale proposta emendativa, ritiene che possa in questa sede esprimersi un parere non ostativo, al solo fine di consentire l'illustrazione e la discussione della predetta proposta emendativa in Assemblea, tenuto conto che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, dal parere contrario della Commissione Bilancio discenderebbe l'innammissibilità della proposta emendativa.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.9, 1.13 e 1.14, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.

C. 1794.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge C. 1794 recante l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e la disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli articoli da 3 a 5, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche. L'Albo è suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e provincia autonoma presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia. All'Albo possono iscriversi le imprese agromeccaniche con il codice ATECO 01.61.00 iscritte alle camere di commercio e che le imprese iscritte sono autorizzate a rilasciare certificazione con valore legale delle prestazioni svolte e pertanto risultano imprese agromeccaniche professionali.

Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'istituzione e la tenuta dell'Albo e delle sue sezioni possano essere svolte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle Regioni e dalle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le imprese agromeccaniche si dotino di un responsabile tecnico individuando le figure abilitate e i relativi requisiti professionali e prescrivendo, per lo stesso, la frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. In proposito, non formula osservazioni circa l'individuazione del responsabile tecnico e dei relativi requisiti, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto riguarda, invece, i corsi obbligatori di aggiornamento professionale, al fine di escludere che dallo svolgimento degli stessi possano derivare eventuali effetti finanziari, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca da chi debbano essere tenuti i predetti corsi e se gli oneri per il loro svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.

Osserva poi che l'articolo 8 stabilisce le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese agroalimentari per l'iscrizione all'Albo e disciplina il relativo provvedimento di accoglimento o diniego del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Viene, inoltre, prevista una verifica triennale dell'Albo in relazione al mantenimento, da parte delle imprese agromeccaniche, dei requisiti necessari per l'iscrizione e che, se dalla citata verifica emergono elementi di rilievo, il medesimo Ministero può disporre la sospensione delle imprese dall'Albo. Fa presente, infine, che viene disciplinata la cancellazione dall'Albo e che, nel caso di cancellazione non volontaria, è prevista, per l'impresa, la possibilità di ricorso in opposizione.

In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le predette attività di verifica possano essere effettivamente svolte dal predetto Ministero nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che le regioni e le province autonome effettuino un controllo annuale su un campione, pari almeno al 5 per cento, di imprese agromeccaniche iscritte nelle rispettive sezioni dell'Albo. Segnala che, qualora le verifiche evidenzino irregolarità da cui non derivino sospensione o cancellazione, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni che se non recepite, entro il termine previsto, sono causa di cancellazione dell'impresa dall'Albo da parte Ministero dell'agricoltura.

In proposito, analogamente a quanto evidenziato in relazione all'articolo 8, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione idonei ad assicurare che le sopra descritte attività di controllo annuale a campione possano essere effettivamente svolte da regioni e province autonome nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 10, rileva preliminarmente che esso stabilisce che le regioni e le province autonome pubblichino, nei propri siti *internet* istituzionali, bandi per agevolare l'acquisto di macchinari maggiormente ecologici e sicuri da parte delle imprese agroalimentari nonché informazioni e procedure riservate alle imprese stesse, come previsto dal comma 1. Fa presente, inoltre, che al comma 2 del citato articolo 10 viene prevista la possibilità per le stesse regioni e province autonome di prevedere criteri per la concessione di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

In proposito, con riferimento al comma 1, osserva che andrebbe chiarito se la norma, nel prescrivere la pubblicazione di bandi per agevolazioni, vada interpretata nel senso di imporre agli enti regionali e provinciali l'adozione di misure agevolative e il conseguente stanziamento di apposite risorse finanziarie, oppure nel senso di imporre, nel caso in cui si intendano adottare misure agevolative, che le stesse debbano essere pubblicizzate con specifiche modalità procedurali. Nel primo caso, infatti, rileva che la disposizione sarebbe incoerente con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, mentre nel secondo caso non si determinerebbero effetti finanziari considerato che tali disposizioni si limiterebbero a prescrivere una particolare modalità di pubblicazione preventiva delle misure volte a riconoscere benefici economici.

Con riferimento al comma 2, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, cui dunque le amministrazioni potranno dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità e nel quadro dei vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.

Per quanto concerne l'articolo 13, rileva preliminarmente che esso reca una norma transitoria che disciplina l'iscrizione all'Albo, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata ridotta rispetto a quella prevista all'articolo 6 per i corsi professionali a regime. In proposito, per quanto riguarda il predetto corso di durata ridotta, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 6 per i corsi ordinari, al fine di escludere che dallo svolgimento dello stesso possano derivare eventuali effetti finanziari, sottolinea la necessità che il Governo chiarisca da chi debba essere tenuto il predetto corso e se gli oneri per il suo svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.

Con riferimento, infine, agli articoli 14 e 15, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, all'articolo 14, una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e, all'articolo 15, la consueta clausola di salvaguar-

dia delle autonomie speciali. In proposito, per quanto riguarda l'articolo 14, rinvia a quanto osservato in relazione alle singole disposizioni aventi profili di rilievo finanziario, mentre non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 15, considerato il carattere ordinamentale dell'articolo medesimo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, rappresenta, anche alla luce delle valutazioni formulate dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificare i relativi effetti finanziari.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, secondo periodo, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine di trenta giorni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pub-

blici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 78 del 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, reca disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Ricorda, altresì, che lo schema di decreto si compone di 87 articoli ed è corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria, ai sensi di quanto previsto all'articolo 86, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Premette che il provvedimento in esame interviene su norme del Codice dei contratti pubblici prevalentemente di carattere ordinamentale e procedurale e non appare, in linea generale, determinare effetti diretti e immediati per la finanza pubblica. Fa presente altresì che al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, oggetto delle modifiche in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e presenta una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, segnala alcuni profili che potrebbero essere suscettibili di determinare risvolti finanziari e sui quali appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento all'articolo 9, nella parte in cui modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice prevedendo che le tabelle del Ministero del lavoro che dovranno individuare annualmente il costo per il singolo con-

tratto di lavoro applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture, dovranno riportare il « costo medio », in luogo del generico « costo », e tenere conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, fa presente che andrebbe confermato che il Ministero del lavoro sia in grado di predisporre annualmente tali tabelle avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 11, che modifica l'articolo 44 del Codice, rileva che andrebbero fornite informazioni circa le risorse di cui dispone il Consiglio superiore dei lavori pubblici per adottare le previste linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne l'articolo 18, che modifica l'articolo 62 del Codice laddove si prevede che nell'Allegato II.4, oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione delle stazioni appaltanti, siano indicati gli incentivi per favorire tale qualificazione, fa presente che andrebbe chiarito se dalla previsione di tali incentivi possano discendere ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In merito all'articolo 19, che modifica l'articolo 63 del Codice, posto che nel modificare il comma 10 si estende la competenza della Scuola nazionale dell'amministrazione alla definizione del requisito della formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del contratto, osserva che andrebbe garantito che la Scuola sia in grado di svolgere tali compiti con le risorse attribuite a legislazione vigente.

Fa presente che all'articolo 22, che inserisce il nuovo articolo 82-*bis* sugli accordi di collaborazione, si prevede che le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del servizio contratti pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione e che il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri. A tale proposito, alla luce della relazione tecnica che afferma che si farà fronte alle funzioni di monitoraggio con le risorse previste a legislazione vigente, rileva che andrebbero forniti dati su tali risorse da rapportare alle nuove attività previste.

Per quanto concerne l'articolo 38, che modifica l'articolo 126 del Codice prevedendo che da facoltativo diventi obbligatorio l'inserimento, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, del riconoscimento del premio di accelerazione a carico del quadro economico, rileva che andrebbe assicurato che tale previsione di obbligatorietà sia finanziariamente sostenibile a carico dei quadri economici e non pregiudichi le altre coperture di spesa presenti alla voce « imprevisti » nell'ambito dei quadri economici.

Rileva, inoltre, che il provvedimento in diverse disposizioni attribuisce ulteriori compiti e attività ad una serie di enti o amministrazioni pubbliche, quali il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze agli articoli 45 e 47, nonché l'ANAC e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio agli articoli da 49 a 51. Per tali soggetti pubblici fa presente che andrebbe assicurato che potranno provvedere alle funzioni loro assegnate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 76, che inserisce l'allegato II.2-*bis*, con riferimento in particolare all'articolo 16 dell'allegato che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi, pur essendo previsto che ai componenti non spettino compensi o altri emolumenti, fa presente che andrebbero forniti ragguagli circa le spese di funzionamento e le risorse con cui vi si farà fronte.

Con riferimento all'articolo 78, che aggiunge l'articolo 13-*bis* all'allegato II.4 del Codice, posto che si prevede un ampliamento delle funzioni del Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, istituito presso l'ANAC, rileva che andrebbe confermato che tale organismo disponga di risorse adeguate per svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio previste;

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Atto n. 235.

(Rilievi alle Commissioni VI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

della Camera, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In particolare, fa presente che lo schema di decreto, all'articolo 1, novella il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al fine di recepire alcune disposizioni di legge introdotte nell'ordinamento nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, nonché di prevedere alcuni adeguamenti formali e di coordinamento. Nello specifico, rileva che le disposizioni legislative che si intende recepire con il provvedimento in esame sono l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge n. 42 del 2016, relativo al calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017, recante la disciplina relativa all'ISEE precompilato, nonché l'articolo 1, commi da 183 a 185, della legge n. 213 del 2023, che hanno previsto l'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che le disposizioni introdotte nello schema di regolamento in esame sono già in vigore e sono state attuate con successivi decreti ministeriali e, pertanto, dall'introduzione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura degli stessi è prevista dalle norme di rango primario riprodotte all'articolo 1 dello schema di decreto in esame. Peraltro, con riferimento ai commi da 183 a 185 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, recepiti dallo schema in esame ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d*), numero 5), del comma 1 dell'articolo 1, evidenzia che la relazione tecnica, in linea con la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio per il 2024, fa presente come la maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi preve-

dono livelli di ISEE decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'ISEE per effetto dell'esclusione dei titoli di Stato dal patrimonio, mentre per l'assegno unico, considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di ISEE cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ai quali si è provveduto ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 213 del 2023. Peraltro, osserva che, in assenza di una revisione verso il basso delle soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni, si potrebbero determinare maggiori oneri anche in relazione ad altre e differenti prestazioni agevolate.

In proposito, fa presente che la relazione rappresenta che l'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, degli atti anche normativi necessari alla erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto medesimo, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Rileva che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto di quanto previsto dal secondo periodo del citato articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alla formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, in linea con il parere espresso dal Consiglio

di Stato sullo schema del provvedimento, segnala l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti del citato articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013.

Alla luce di quanto rappresentato, formula pertanto la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 235);

rilevato che:

le disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di regolamento sono volte a recepire i contenuti di disposizioni di rango legislativo già vigenti nel nostro ordinamento, nonché di prevedere alcuni adeguamenti formali e di coordinamento e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli oggetto di copertura nell'ambito delle disposizioni di rango legislativo già vigenti;

al fine di garantire l'efficacia della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 dello schema in esame, il medesimo articolo richiama l'applicazione delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi delle quali gli enti che disciplinano l'ero-

gazione delle prestazioni sociali agevolate sono chiamati ad emanare gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni che disciplinano la nuova definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

segnalata l'opportunità, con riguardo alla formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del provvedimento in esame, di introdurre nel provvedimento una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti del citato articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

valuti il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'opportunità di riconsiderare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, al fine di introdurre una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che l'intervento normativo oggetto dello schema di decreto in esame, escludendo, tra l'altro, dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equiva-

lente, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, comporta un allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle diverse prestazioni agevolate, determinando, a suo avviso, effetti a carico della finanza pubblica in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'ISEE, il cui accesso o entità sia regolato attraverso soglie prefissate.

A tal proposito, reputa pertanto necessario che la proposta di valutazione favorevole con rilievo sullo schema di decreto in esame, avanzata dal relatore, sia riformulata nel senso di prevedere che l'introduzione di una disposizione applicabile a regime, che riprenda i contenuti dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia riportata quale condizione ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in luogo di un mero rilievo a margine della valutazione favorevole, imponendo così il ricorso al meccanismo di revisione delle prestazioni da parte degli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dalla collega Guerra, evidenzia come, anche alla luce del parere formulato dal Consiglio di Stato, richiamato nelle premesse della proposta di deliberazione formulata dal relatore, l'attuale formulazione della clausola di invarianza finanziaria non risulti adeguata a garantire che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non derivino nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, in risposta ai rilievi formulati dai colleghi Guerra e Dell'Olio, ricorda che le disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di decreto sono volte a dare attuazione a diverse norme contenute in disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi anni. Per tale motivo, dall'introduzione delle stesse non derivano, dunque, nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i mezzi di copertura finanziaria degli stessi sono già indicati nelle diverse norme primarie che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad attuare.

Ciò premesso, non ravvisa, in conclusione, elementi tali da giustificare una riformulazione della proposta di valutazione favorevole con rilievo poc'anzi espressa.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che le disposizioni legislative adottate non hanno comportato effetti finanziari in quanto non si era ancora proceduto all'adozione delle necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di

interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

C. 2164 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica in prima lettura, dispone la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Nel rilevare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, evidenzia che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati emendamenti non corredati di relazione tecnica, ad esclusione dell'emendamento 3.1000 del Governo.

Fa presente, inoltre, che sul testo originario del provvedimento la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo nella seduta in sede consultiva dell'11 novembre 2024. Ricorda che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Governo ha depositato una nota di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, di cui si dà conto, ove opportuno, nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Nel rinviare, per maggiore completezza, alla predetta documentazione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, modificano disposizioni del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela e gestione delle risorse

idriche introducendo, alla lettera *a*), la definizione di «acque affinate», nonché precisando, alla lettera *b*), le circostanze in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni del testo unico ambientale in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico, e modificando, alla lettera *d*), la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee al fine della gestione delle emergenze nei casi di crisi idrica. Rileva, inoltre, che le norme, per mezzo del comma 2, estendono, in via facoltativa, i compiti di coordinamento e gestione del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non formula osservazioni, considerato da una parte il carattere definitorio e ordinamentale delle norme, in alcuni casi confermate di quanto previsto a legislazione vigente, e dall'altra la ricaduta sui gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue, soggetti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, degli eventuali investimenti necessari per il rispetto delle prescrizioni relative alle acque affinate. Similmente, non formula osservazioni sulle disposizioni che introducono obblighi di comunicazione in capo alle regioni e alle province autonome, di cui al comma 2, lettera *b*), nel presupposto, su cui ritiene comunque utile acquisire una conferma dal Governo, che tali nuove comunicazioni possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando nell'ordinaria attività istituzionale degli enti interessati.

Per quanto concerne l'articolo 4, commi da 1 a 3, rileva preliminarmente che la norma in esame, al comma 1, reca previsioni in materia di economia circolare, quali il ricollocamento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero.

Fa presente che, ai commi 2 e 3, sono, altresì, disposte alcune modifiche al codice dell'ambiente. In particolare, con una novella all'articolo 212 del predetto codice, è previsto l'incremento di due unità – da diciannove a ventuno – dei componenti effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, conseguentemente, i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci. È prevista, inoltre, la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, purché in possesso di specifici requisiti verificati dalla competente Sezione regionale dell'Albo. Si dispone, infine, l'integrazione del Comitato con due membri aggiuntivi.

Oggetto di novella è, altresì, l'articolo 221 del richiamato codice, in relazione alla previsione della ripartizione dei costi concernenti gli imballaggi, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività residuale o di interesse generale gravanti sul CONAI e sui consorzi di produttori di materiali di imballaggio, tra questi ultimi e i sistemi autonomi di produttori che non aderiscono a nessun tipo di consorzio di cui all'articolo 221-bis del medesimo codice.

Con riguardo all'articolo 224 del medesimo codice, la ridefinizione dell'ambito della funzione di acquisizione dei dati relativi ai flussi degli imballaggi riconosciuta al CONAI dal comma 3, lettera *n*), nonché la precisazione che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo debbano assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

Al riguardo, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla norma in esame, nonché delle

informazioni rese dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'incremento del numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, non formula osservazioni. Con riferimento alla verifica dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali, effettuata dalla competente Sezione regionale dell'Albo – previsione questa contenuta nelle disposizioni introdotte durante l'esame al Senato – ritiene necessario che il Governo assicuri che tale attività possa essere espletata ad invarianza di risorse, posto che la predetta articolazione territoriale dell'Albo è istituita presso la Camera di commercio, ente ricompreso nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato aggiornato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Infine, con riferimento alle altre norme introdotte durante l'esame al Senato, non ha osservazioni da formulare, giacché le stesse si limitano a prescrivere obblighi di copertura di costi concernenti gli imballaggi in capo a soggetti privati.

In relazione all'articolo 5, rileva preliminarmente che le disposizioni ivi recate integrano l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, che dispone l'adozione da parte del Commissario straordinario di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Fa presente che, in tale quadro, le disposizioni ora introdotte prevedono misure volte a garantire, in via d'urgenza, lo svolgimento delle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema

viario, attraverso l'adozione di un Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali articolato in un cronoprogramma di attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova e dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'invarianza delle risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste dal Programma, dal momento che le stesse saranno a valere sui quadri economici delle opere e che le operazioni di smaltimento dei materiali, ivi compresi i rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, non formula osservazioni. Per quanto riguarda, invece, il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, la cui previsione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, osserva come gli stessi non sembrino potersi ricondurre all'ambito delle attività previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 e, pertanto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che tali attività possano essere svolte ad invarianza delle risorse già stanziare per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma.

Con riferimento all'articolo 5-bis, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo un differimento dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028 dell'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica e una disciplina transitoria volta a prevedere la possibilità per i titolari delle autorizzazioni in essere di richiederne l'adeguamento ai valori limite quali risultanti dalle modifiche ora introdotte dalla norma stessa. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo

fornisca elementi di informazione in merito alla conformità della norma in esame alla disciplina europea, al fine di escludere che dalla stessa possano derivare procedure di infrazione con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 7, rileva preliminarmente che la norma in esame novella l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013, fissando al 31 dicembre 2029 il termine, non previsto nel testo originario della disposizione novellata, entro il quale realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera a). A tal fine, osserva che viene istituita una struttura di supporto al Commissario straordinario, già operante in base al testo previgente della richiamata disposizione, composta da un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale e da una unità dirigenziale non generale in prestito da altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale conserva il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e allo stesso è riconosciuto il trattamento accessorio, comprensivo dell'indennità di amministrazione, del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio. Rileva che gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. All'atto del collocamento fuori ruolo di tale personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Rileva che al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione massima attribuibile ai dirigenti non generali della Presidenza del Consiglio e un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale è

posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al suddetto personale, fa presente che il Commissario può inoltre nominare fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche.

Al riguardo evidenzia che la relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione concernenti la stima degli oneri di personale afferenti alle 5 unità massime di personale non dirigente, alla singola unità dirigenziale non generale nonché alle due ulteriori unità di esperti della struttura di supporto. Alla luce delle ipotesi prudenziali assunte nella stima, ritiene verificata e confermata la quantificazione dei suddetti importi e, pertanto, non formula osservazioni. Peraltro, quanto all'assegnazione dell'unità dirigenziale non generale alla struttura di supporto con eventuale suo collocamento in posizione di fuori ruolo rispetto all'amministrazione di provenienza, ravvisa l'opportunità di prevedere nel testo, analogamente a quanto previsto per il personale non dirigenziale in prestito che, per tutta la durata dell'impiego della suddetta unità dirigenziale, venga reso indisponibile un posto finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, sebbene tale indisponibilità, in termini finanziari, potrebbe comunque derivare dal fatto che l'amministrazione di provenienza continua a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo.

Per quanto concerne le spese di funzionamento della struttura commissariale, pur considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa, rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la relativa stima posto che la relazione tecnica si limita a riferire che tali spese afferiscono ai fabbisogni relativi a dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e

arredi, telefonia, acquisto *software*, noleggio veicoli.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 76.060 euro per il 2024 e a 456.358 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Fa presente che, analogamente, il comma 2 del medesimo articolo 7 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento oggetto di riduzioni reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda i commi 9 e 10 dell'articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame integra le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, prevedendo, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere disposta la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano state impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti, ai sensi del comma 9, lettera *a*), n. 3. Fa presente che in caso di revoca si prevede, altresì, che tali risorse siano comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. Per effetto di un emendamento approvato al Senato, inoltre, rileva che viene disposto

che all'impiego delle risorse riassegnate provvede il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 9, lettera *b*), capoverso 1-*bis*. Rileva che quanto previsto al comma 9 non si applica ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame che continuano ad essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 10.

Al riguardo non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica, nonché di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, con riguardo specifico ai commi 1, lettera *b*), 2 e 6, al fine di chiarire che la revoca dei suddetti finanziamenti con la conseguente riassegnazione delle relative risorse, non risulta suscettibile di determinare un'accelerazione delle dinamiche di spesa né di modificare quanto scontato sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Quanto alla disposizione introdotta al Senato, rileva che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la relativa prescrizione di neutralità finanziaria, valutando l'opportunità di inserire nel testo, analogamente a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo in esame con riguardo al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali individuato come Commissario straordinario per le opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, un'espressa esclusione di corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata dalla riassegnazione delle risorse quando, in tali circostanze, sia chiamato a operare con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Infine, non ha os-

servazioni da formulare in merito al comma 10 che definisce il regime applicativo transitorio delle disposizioni introdotte dal comma 9.

Con riferimento ai commi *9-bis* e *9-ter* del predetto articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare e ad assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche o scorrimento di vigenti graduatorie, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Fa presente che la ripartizione delle suddette risorse viene effettuata sulla base dei piani triennali di fabbisogno di personale delle predette Autorità, ai sensi di quanto previsto dal comma *9-bis*. Al riguardo, pur considerato che l'applicazione della disposizione appare definita all'interno di una cornice di risorse limitate all'entità della disposta autorizzazione di spesa, rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare in maniera più dettagliata la prevista misura di reclutamento, evidenziando l'attuale assetto organico e il fabbisogno assunzionale medio delle Autorità di bacino distrettuali con specifico riguardo alle qualifiche e alle posizioni interessate nonché i correlati fabbisogni di funzionamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma *9-ter* dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva che il Fondo in commento, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026 e che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-

bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, l'ammontare dello stanziamento previsto per il suddetto capitolo risulta pari a 362.744.739 euro per l'anno 2025, 533.040.637 euro per l'anno 2026 e 537.230.326 euro per l'anno 2027. Ciò posto, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo per le annualità interessate, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne l'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare specifiche linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che si prevede, inoltre, che il trattamento economico del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione nonché quello dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Qualora il direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione appartenga alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, e può mantenere, a sua scelta, il trattamento economico complessivo in godimento, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Fa presente che ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Si prevede, altresì, che la riformulazione del summenzionato trattamento economico si applichi anche agli

attuali organi dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina, ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Osserva che, inoltre, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene autorizzato a conferire, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Infine, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito del Senato, si prevede che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, la maggiore impresa di trasporto del gas naturale rappresenta l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-*bis*.

Rileva che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento ai commi 2 e 3, viene precisato che quanto disposto non ha effetti finanziari poiché ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; in merito a tali risorse, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha, altresì, specificato che per il 2024 tali somme sono presenti e non vincolate nell'avanzo di amministrazione mentre per gli anni successivi saranno imputate tra le spese correnti dell'ente. Al riguardo, osserva che tali disposizioni, comportando un maggiore onere, quantificato in euro 278.817,3 per il 2024 e in euro 413.351 a decorrere per il 2025, a cui si provvede mediante l'utilizzo di disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente, sembrerebbero richiedere una copertura in termini di fabbisogno e di indebitamento in conseguenza degli effetti negativi che l'utilizzo di tale avanzo do-

vrebbe comportare sui saldi del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In merito a tale aspetto fa presente come appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, altresì, che, con riferimento al collocamento fuori ruolo del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il ricorso a tale istituto, venga reso indisponibile, per tutta la durata dell'impiego, un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze, evidenziando come, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, gli oneri per il direttore sono da intendersi in ogni caso a carico dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e non dell'amministrazione di provenienza.

Non formula, invece, osservazioni per quanto concerne l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a conferire ulteriori incarichi dirigenziali non generali poiché gli stessi sono effettuati a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Analogamente, non ha osservazioni da formulare, anche con riguardo al coinvolgimento dell'impresa maggiore di trasporto del gas naturale in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, posto che la stessa non rientra nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

In merito all'articolo 10-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellando l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 estendono dal 2024 al 2025 la facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera a), e stabiliscono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invii una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che,

entro centottanta giorni, procede al pagamento della somma dovuta, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera *b*). Le norme, infine, trasferiscono da Cassa depositi e prestiti Spa al Ministero dell'economia e delle finanze la titolarità del conto corrente di tesoreria centrale per la gestione delle risorse a garanzia dei prestiti erogati, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera *c*).

Ricorda, a tal riguardo, che all'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, novellato dalle norme in esame, sono stati ascritti gli oneri derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie in termini di indebitamento e fabbisogno per 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In proposito, rileva che l'estensione dal 2024 al 2025 della facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti, comportando un allungamento del periodo di erogazione dei prestiti, appare suscettibile di incidere, a parità di condizioni, sulla dinamica delle escussioni previste a legislazione vigente con conseguenti effetti sulla ripartizione temporale dell'onere in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quella originariamente stimata. Su tale aspetto ravvisa, pertanto, l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi *allegato*).

Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore, chiarisce, in primo luogo, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di bacino competenti, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 3), capoverso comma 10-*quater*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti enti.

Conferma, inoltre, che le competenti sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori

ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 potranno svolgere le attività di verifica previste dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numero 3), capoverso comma 16-*bis*, secondo periodo, relative al possesso dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione al predetto Albo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di verifiche da svolgersi sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali le predette sezioni regionali sono istituite, e riconducibili, pertanto, alle attività già assolte dalle medesime sezioni.

Afferma, altresì, che i soggetti attuatori potranno provvedere alle attività di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, previste dall'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-*quater*, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, nell'ambito delle risorse già stanziare nei pertinenti quadri economici degli interventi per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018.

Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, che differiscono, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica, sono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia, trattandosi di disposizioni volte a differire l'entrata in vigore di limiti di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo dalla decisione 2003/33/CE.

Evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara, istituita dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), capoverso

verso comma 1-*bis*, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa, è stata effettuata tenendo conto delle effettive esigenze legate alle attività del Commissario e includendo, come chiarito dalla relazione tecnica, le spese relative alla dotazione informatica, alla cancelleria, alle spese di missione, agli arredi, alla telefonia, all'acquisto di *software* e al noleggio veicoli.

Fa presente che dal collocamento fuori ruolo del personale dirigenziale chiamato a far parte della predetta struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che l'amministrazione di provenienza continuerà a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo.

Precisa che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *b*), capoverso comma 1-*bis*, che attribuiscono ai segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali lo svolgimento delle attività di impiego delle risorse assegnate ai sensi del medesimo capoverso, hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal secondo periodo del predetto comma 1-*bis*.

Rassicura, inoltre, in merito al fatto che le risorse stanziare dall'articolo 9, comma 9-*bis*, per il reclutamento e l'assunzione di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali, consentiranno alle medesime Autorità di potenziare la propria operatività nell'ambito delle dotazioni organiche approvate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018 che, allo stato, risultano coperte soltanto nella misura del 50 per cento, considerando che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, risultano disponibili oltre 12 milioni di euro di capacità riferibile a posizioni non coperte.

Sottolinea che l'utilizzo delle disponibilità presenti nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprote-

zione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori del medesimo Ispettorato, nonché del trattamento economico spettante agli organi del predetto ente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, sostituito dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame, non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto dall'articolo 9, comma 9-*ter* del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del medesimo articolo, reca le risorse necessarie e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Fa presente, infine, che l'estensione dal 2024 al 2025, prevista dall'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, della facoltà di Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, non è suscettibile di incidere negativamente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sulla ripartizione temporale dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 rispetto al profilo temporale originariamente stimato, in quanto, anche alla luce delle stime aggiornate in ordine alla rischiosità delle operazioni oggetto della garanzia, nell'anno 2025 si può prudenzialmente stimare una perdita non superiore a 200 milioni di euro, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2164, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 153 del 2024, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di bacino competenti, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 3), capoverso comma 10-*quater*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti enti;

le competenti sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 potranno svolgere le attività di verifica previste dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numero 3), capoverso comma 16-*bis*, secondo periodo, relative al possesso dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione al predetto Albo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di verifiche da svolgersi sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali le predette sezioni regionali sono istituite, e riconducibili, pertanto, alle attività già assolte dalle medesime sezioni;

i soggetti attuatori potranno provvedere alle attività di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, previste dall'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-*quater*, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, nell'ambito delle risorse già stanziare nei pertinenti quadri economici degli interventi per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018;

le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, che differiscono, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica, sono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia, trattandosi di disposizioni volte a differire l'entrata in vigore di limiti di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo dalla decisione 2003/33/CE;

la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona – Cassano e Cerchiara, istituita dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 1-*bis*, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa, è stata effettuata tenendo conto delle effettive esigenze legate alle attività del Commissario e includendo, come chiarito dalla relazione tecnica, le spese relative alla dotazione informatica, alla cancelleria, alle spese di missione, agli arredi, alla telefonia, all'acquisto di *software* e al noleggio veicoli;

dal collocamento fuori ruolo del personale dirigenziale chiamato a far parte

della predetta struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che l'amministrazione di provenienza continuerà a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *b*), capoverso comma 1-*bis*, che attribuiscono ai segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali lo svolgimento delle attività di impiego delle risorse assegnate ai sensi del medesimo capoverso, hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal secondo periodo del predetto comma 1-*bis*;

le risorse stanziare dall'articolo 9, comma 9-*bis*, per il reclutamento e l'assunzione di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali, consentiranno alle medesime Autorità di potenziare la propria operatività nell'ambito delle dotazioni organiche approvate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018 che, allo stato, risultano coperte soltanto nella misura del 50 per cento, considerando che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, risultano disponibili oltre 12 milioni di euro di capacità riferibile a posizioni non coperte;

l'utilizzo delle disponibilità presenti nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori del medesimo Ispettorato, nonché del trattamento economico spettante agli organi del predetto ente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, sostituito dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame,

non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto dall'articolo 9, comma 9-*ter* del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del medesimo articolo, reca le risorse necessarie e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'estensione dal 2024 al 2025, prevista dall'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), della facoltà di Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, non è suscettibile di incidere negativamente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sulla ripartizione temporale dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 rispetto al profilo temporale originariamente stimato, in quanto, anche alla luce delle stime aggiornate in ordine alla rischiosità delle operazioni oggetto della garanzia, nell'anno 2025 si può prudenzialmente stimare una perdita non superiore a 200 milioni di euro, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia come sia irrituale che la Commissione Bilancio si esprima sul testo del decreto approvato dal Senato, mentre la Commissione

Ambiente non ha ancora concluso il suo esame in sede referente, chiedendo se la Commissione Bilancio dovrà nuovamente riunirsi per esprimere il proprio parere all'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, chiarisce che di regola la Commissione Bilancio si esprime sui testi dei decreti-legge prima della conclusione dell'esame in sede referente, segnalando che la Commissione sarà chiamata a esprimere nuova-

mente il proprio parere all'Assemblea nella sola ipotesi in cui la Commissione Ambiente dovesse approvare modifiche al testo già approvato dal Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**Articolo 1**

(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

Le disposizioni di cui al comma 1, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui alla lettera 0a) ha carattere ordinamentale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto funzionale a chiarire l'applicazione del DM del 2015 per lo svolgimento delle verifiche di assoggettabilità a VIA alla luce delle previsioni di cui al decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (ad esempio, il citato decreto legislativo abilita le regioni e le province autonome a disciplinare l'effetto cumulo dei progetti; tuttavia, il DM del 2015 già recava una disciplina dell'effetto cumulo. A fronte della disposizione in esame, il DM del 2015 si applica solo in quanto compatibile con le previsioni di cui al decreto legislativo e con le eventuali normative di adeguamento stabilite da regioni e province autonome. Nel caso in cui le regioni o le province autonome non dovessero adottare alcuna disposizione di adeguamento, continuerebbe ad applicarsi la disciplina dell'effetto cumulo contenuta nel predetto DM).

La disposizione alla lettera 0b), è volta a precisare che l'autorità competente, in ambito statale, per l'adozione del provvedimento di AIA è il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si provvede conseguentemente a sopprimere la lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, al fine di riportare la previgente formulazione che faceva genericamente riferimento all'autorità competente in materia di AIA per l'adozione del relativo provvedimento, allo scopo di fugare dubbi interpretativi per i casi in cui l'AIA sia di competenza regionale.

Con riferimento alla lettera a), n. 2), capoverso 1-bis, sono individuate specifiche fattispecie di progetti prioritari per la VIA nelle more dell'adozione dell'apposito DM; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di un ordine di gestione delle pratiche da parte della Commissione PNRR PNIEC, secondo la suddivisione in gruppi di lavoro istruttori già istituiti nell'ambito della Commissione stessa come forma di autoregolamentazione; pertanto, non occorrono risorse aggiuntive a quelle previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera a, n. 2), capoverso 1-ter), si precisa che l'ordine di trattazione della Commissione VIA VAS vale anche per l'istruttoria da parte del MIC onde evitare l'attuale disallineamento. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al successivo n. 2-bis), si proroga al 2026 la possibilità per i membri della Commissione PNRR PNIEC di svolgere le attività da remoto, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alla lettera a), n. 3), si prevede l'estensione del supporto del contingente dell'Arma dei Carabinieri, attualmente previsto a favore del Presidente della Commissione VIA VAS, anche nei confronti del Presidente della Commissione PNRR PNIEC. Poiché tale previsione non innova sulla consistenza di detto contingente, non si determinano nuovi o maggiori oneri sia con riferimento alla finanza pubblica che, nello specifico, agli importi derivanti dalle tariffe corrisposti dai proponenti dei progetti sottoposti a valutazione ambientale ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento all'avvalimento di 4 unità di personale della Guardia di Finanza da parte delle Commissioni VIA VAS e PNRR PNIEC per i quali si applica la medesima disciplina per il contingente dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 8, comma 2-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006 (pertanto tali unità saranno poste in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 8), si precisa che, diversamente da quanto previsto per predetto contingente dell'Arma dei Carabinieri, tale



disposizione prevede una mera facoltà per i Presidenti delle citate Commissioni cui potranno farvi ricorso compatibilmente con l'entità delle risorse destinate al funzionamento delle medesime Commissioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b-bis) si prevede che all'atto della presentazione dell'istanza di VIA il proponente trasmetta in formato elettronico all'autorità competente anche una autodichiarazione sugli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente. Si tratta di una norma a carattere procedimentale, priva di effetti negativi sulla finanza pubblica.

Le modificazioni apportate dal comma 1, lettere d), numero 2) ed e), numero 2) non determinano conseguenze negative in termini di celerità dei procedimenti VIA-VAS nell'ambito dei progetti PNRR.

Infatti, la lettera d), numero 2) introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo comma 4-bis, volto a disciplinare le modalità e i termini per la verifica, da parte dell'autorità paesaggistica competente, circa l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *uno actu* rispetto al provvedimento di VIA ai sensi del successivo articolo 25, comma 2-quinquies. Tali disposizioni consentono, dinnanzi all'inerzia del proponente, un arresto del procedimento di valutazione d'impatto ambientale sin dalle primissime fasi, contribuendo, al contempo, alla salvaguardia di obiettivi di economia amministrativa e procedimentale. La disciplina di cui alle disposizioni in commento mira a evitare l'avverarsi di casi in cui, solo dopo un lungo iter procedimentale, lo schema di provvedimento di VIA non venga concertato dal competente direttore generale della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche. In tal senso, la disciplina stessa, in quanto utile a soddisfare un'esigenza di contenimento dei casi di contrasto al momento dell'adozione del provvedimento di VIA (non ammettendo che il concerto del MiC possa essere denegato per mancanza della documentazione occorrente; ciò che conduce, invece, alla archiviazione dell'istanza) persegue una finalità deflattiva delle ipotesi di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988.

Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, intestando al competente direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA.

Con riguardo alla modifica apportata al comma 2-quinquies del citato articolo 25, la disposizione vigente prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "*ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*". La versione ad oggi vigente dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/2006, per come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 91/2022, prevede al comma 1, lettera g-bis), che la documentazione trasmessa dal proponente all'atto della presentazione dell'istanza di VIA debba obbligatoriamente comprendere la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Pertanto, nella fase di verifica della completezza della documentazione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la carenza della suddetta documentazione comporta l'archiviazione dell'istanza, qualora non integrata nei termini previsti dalla norma. Inoltre, con le modifiche apportate al predetto articolo 24, viene dedicato uno spazio autonomo e precipuo alla fase della verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica, di talché la soppressione, mediante sostituzione, delle parole "*ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*" risulta necessaria. Peraltro, con l'introduzione delle disposizioni di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 24 si stabilisce che, allorquando, su richiesta dell'autorità paesaggistica, il proponente non presenti in



termini la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e, dunque, il procedimento non prosegue lungo il proprio *iter*. Si rende necessario, inoltre, modificare il comma 2-*quinquies* dell'articolo 25 nel senso di chiarire che ove la relazione paesaggistica consenta la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, allora il concerto è reso.

Al medesimo articolo 25 si prevede, inoltre, che il Ministero della cultura è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura (MiC) rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, può trovare applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione, se letta in combinato con le modifiche proposte all'articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, non favorisce il ricorso al "rimedio" offerto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, essendo piuttosto volta a chiarire che è solo in caso di dissenso sul merito della questione (e non già per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto) che ricorrono i presupposti per deferire la decisione al Consiglio dei ministri. Si stabilisce, inoltre, che la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, che superi l'eventuale dissenso del MiC, sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica. **La lettera f-bis) è volta ad allineare le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a quelle di cui all'articolo 25 del medesimo decreto, in ordine all'adozione, da parte del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del provvedimento di VIA. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.**

La disposizione di cui al comma 2 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **trattandosi di un requisito da soddisfare a cura del proponente per la presentazione dell'istanza di VIA; in ogni caso, tale requisito era già previsto per il soggetto proponente di progetti a fonti rinnovabili ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e lo sarà ai fini dell'avvio del procedimento unico di cui al decreto legislativo attuativo dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022.**

La disposizione di cui al comma 3 prevede che la Commissione tecnica VIA-VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvalgano del GSE per il supporto operativo nell'ambito delle relative attività, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul bilancio del MASE. Tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammontano nel 2022 a 28.018.597,32 euro e nel 2023 a 37.613.775,28 euro (vedi tabella di seguito riportata), e tenuto conto altresì che l'importo di 1.000.000 di euro indicato in norma è ridotto rispetto all'ammontare annuo delle entrate dalle tariffe ed è indicato come limite massimo di spesa, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, i costi relativi al supporto operativo del GSE trovano copertura e non determinano un incremento dell'importo delle tariffe a carico dei proponenti, in quanto tali costi saranno in funzione del numero di progetti su cui il Gestore svolgerà la propria attività di supporto e, pertanto, dal momento che per ogni singolo progetto già viene versato un onere istruttorio, tra l'altro definito in un decreto interministeriale MASE di concerto con il MEF, l'attività del GSE per ogni singolo progetto trova copertura economica nell'ambito delle somme versate in occasione della presentazione dell'istanza del progetto stesso. Si evidenzia che il GSE prevede che per le attività di supporto operativo dovrà sostenere, mediamente, un costo pari a circa il 5% delle tariffe poste a carico dei proponenti. Si tenga presente, inoltre, che l'avvalimento del GSE previsto dalla norma in commento si giustifica con l'esponenziale incremento di istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (basti pensare, al riguardo, che le istanze afferenti a progetti da FER nel 2017 ammontavano a 286; nel 2023, invece, a 1399). Da ciò discende l'incremento delle somme versate



dai proponenti in relazione alle predette tipologie progettuali, che coincidono con quelle oggetto dell'avvalimento del GSE.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'importo annuale delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, è attualmente capiente al fine di coprire anche l'ulteriore costo di 1 milione di euro annui di cui sopra. Di seguito viene riportato l'andamento, dall'anno 2020 al 31 agosto 2024, delle tariffe versate dai proponenti alle entrate dello Stato.

ANNO	ENTRATE DA TARIFFE
2020	2.628.047,15 €
2021	18.642.886,48 €
2022	28.018.597,32 €
2023	37.624.736,83 €
Al 31 agosto 2024	37.080.497,68 €

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si prefiggono rispettivamente di:

- consentire al Ministero della difesa, nell'ambito delle aree interessate, di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma, assoggettabile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); una procedura, quest'ultima, più spedita ed efficiente rispetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), avuto riguardo al differente dettaglio di analisi;
- estendere tale misura di semplificazione anche agli interventi tesi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa", giuste le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34). Tali interventi, peraltro, ai sensi della citata disposizione di legge, sono finanziabili "anche ricorrendo ... alle risorse del PNRR- Missione 2..." e possono risultare utili per costituire "comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali".

Le citate disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

Le disposizioni di cui all'articolo in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giova, in particolare, segnalare che l'annullamento giurisdizionale del PiTESAI e l'abrogazione, per effetti dell'articolo in commento, delle disposizioni che ne hanno previsto l'adozione, fanno venire meno di fatto l'accordo posto in essere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con ISPRA per la fase di monitoraggio ambientale prevista, dell'ammontare di circa 280.000 euro che non dovranno, pertanto, essere sborsati; inoltre dovrebbero venir meno anche alcune richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI medesimo (di circa 5 milioni di euro), salvo diverse possibili richieste risarcitorie future. Le predette richieste di indennizzo sono, tuttavia, al momento ancora pendenti dinanzi al TAR, non essendo stati ancora decisi i relativi contenziosi; in ogni caso agli eventuali relativi oneri che dovessero imputare all'Amministrazione si potrà far fronte con l'apposito fondo previsto dall'articolo 11-ter, comma 12 (di cui al cap. 3598 della DGFTA) che, come da dettato normativo, ha una copertura finanziaria assicurata da una dotazione iniziale di 15 milioni di euro e dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, dello stesso D.L. 135/2018, convertito in L. 12/19. Per completezza, si rappresenta tuttavia, che la dotazione del predetto fondo è stato oggetto di riduzioni per gli obiettivi di spesa



pubblica 2024-2026 ed è stato inoltre richiesto un trasferimento in termini di competenza e cassa delle risorse pari a € 42.134.642,00 dal 2025 al 2026, con il mantenimento di soli € 4.000.000,00 per il 2025, quale somma assolutamente necessaria per garantire la copertura finanziaria di possibili liquidazioni afferenti ai predetti contenziosi ancora pendenti.

Il citato fondo è, pertanto, ancora funzionale allo scopo che il legislatore del 2018 mirava a conseguire e necessita, quindi, di essere mantenuto con le relative risorse iscritte in bilancio, senza alcuna modifica. In funzione dell'andamento dei contenziosi pendenti, a partire dall'anno 2026, si potrà eventualmente valutare una rimodulazione del Fondo qualora non vi sia più necessità di coprire alcun altro onere derivante dall'applicazione del Piano annullato. In ogni caso, dall'abrogazione delle norme sul PiTESAI non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto, eliminando le disposizioni in merito all'adozione del Piano e alla relativa applicazione vengono meno le aree non idonee e gli altri vincoli e condizioni previsti dallo stesso per lo svolgimento delle attività *upstream* che potranno quindi continuare e/o riprendere senza alcun limite, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, assicurando alle casse dello Stato le relative entrate in termini di *royalties*, canoni e imposte varie (che con le previsioni di sospensione di cui all'art. 11-ter, ora abrogate, e con l'applicazione del PiTESAI erano stimate in riduzione, dato il comprimersi delle attività per effetto del Piano medesimo); rimangono invece inalterate le disposizioni sulle maggiorazioni dei canoni che continuano ad essere pertanto applicate, senza alcun impatto negativo sulla finanza pubblica.

Con riguardo alle modifiche apportate alla norma sulla gas *release*, le stesse vanno nel senso di consentire a tutte le concessioni in essere o da conferire, e non solo a quelle compatibili con il PiTESAI, di poter partecipare alla relativa misura di approvvigionamento; in tal modo l'incremento di gas naturale che consente il quadro normativo vigente coincide con quello che può essere destinato per le finalità della gas *release*; l'operatore può di fatto scegliere se aderire a dette misure o meno solo in funzione dell'agevolazione sulle tempistiche di rilascio delle relative necessarie autorizzazioni anche ambientali, di cui all'articolo 16, comma 6, non invece per derogare ai vincoli/limiti imposti dal PiTESAI, essendo questo venuto meno. Per le sole finalità della gas *release* viene, inoltre, salvaguardato il rilascio di un'ulteriore concessione, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che assicurerebbe al fabbisogno nazionale di gas ulteriori 800 MMscm.

Con riguardo, infine, al comma 6 dell'articolo 2 in esame si segnala che il meccanismo volto a prevedere in capo al GSE la vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, con conseguente restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità, è stato introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Tenuto conto che il comma 6 posticipa la restituzione del prestito di 4.000 milioni di euro allo Stato e che l'importo oggetto del meccanismo di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026 (come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fronte della prevista proroga di restituzione del prestito, non si imputano comunque prudenzialmente effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

La norma rafforza, inoltre, la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto in un arco temporale limitato all'anno in corso. Essa è volta a valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre **di un termine temporale fissato nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas nel caso in cui si verificino tensioni sui mercati tali da generare un tendenziale incremento dei prezzi.

In sostanza, il comma 6 in parola prevede di posticipare il termine ultimo della vendita di gas e la relativa restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze a beneficio del Sistema Paese. Inoltre, tale orientamento è in linea con il *target* nazionale stabilito dalla Commissione europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024 pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.



A tal fine, si evidenzia che l'andamento attuale delle quotazioni *forward* dei prodotti PSV di medio termine (CAL-25 e CAL-26) indica uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi. Tuttavia, un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nel corso del 2025 che portino a limitazioni nelle forniture degli approvvigionamenti, e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali nei prossimi anni termici, potrebbero portare a un incremento dei prezzi sui mercati di riferimento.

Articolo 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

Le disposizioni di cui al presente articolo 3, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a), ha carattere procedimentale, in quanto il rispetto delle prescrizioni minime di qualità e monitoraggio per le acque reflue che subiscono ulteriori trattamenti al fine di renderle confacenti alla definizione di "acque affinate", produce i suoi effetti sui gestori degli impianti di trattamento e/o di affinamento delle acque reflue, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si sottolinea che l'inserimento della nuova disposizione determina di fatto la creazione di una nuova fonte primaria di approvvigionamento idrico, in pieno spirito di economia circolare, da utilizzare in situazioni di *stress* idrico o di razionalizzazione dell'uso delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranee per diversi usi dall'utilizzo irriguo, industriale, ambientale e civile.

Il comma 1, lettera b), introduce modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico la modifica al comma 10 permette di definire i destinatari del comma, ovvero regioni e province autonome, mancanti nella precedente versione dell'articolo, mentre la modifica del comma 10-*bis* e la conseguente aggiunta del comma 10-*ter* hanno lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque e sentenza C-525/20 della Corte di giustizia per il deterioramento temporaneo.

Infine, il nuovo comma 10-*quater* definisce l'obbligo di comunicazione da parte di regioni e province autonome alle Autorità di Bacino competenti, al fine dell'applicazione dei commi 10 e 10-*bis*.

Pertanto, dall'attuazione delle sopra descritte disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), apporta modificazioni di mero coordinamento all'articolo 78-*quater*, conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 77. Da tale modifica non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera d) si apportano modificazioni all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e, segnatamente, al comma 4-*bis*, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla lettera a) dell'articolo in commento. Si tratta di modifiche che, in continuità con l'attuale formulazione della disposizione, sono altresì in linea con la normativa sovranazionale. Si evidenzia, in ogni caso, che gli eventuali investimenti e gli ulteriori costi di trattamento necessari a produrre acqua con valori limite di qualità adatte alla pratica del ravvenamento dei corpi idrici sotterranei sono a carico del gestore dell'impianto di affinamento.

Il comma 2, con limitato riferimento agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 e dell'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, e per i quali sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa europea in materia di depurazione delle acque reflue urbane, è volto a prevedere per il



Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime la facoltà di esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue. Si tratta di una norma che si limita ad attribuire una facoltà in capo al suddetto Commissario, che sarà esercitata compatibilmente con le risorse previste nella contabilità speciale intestata allo stesso, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2-bis si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, all'articolo 1, ha disposto la trasformazione del preesistente Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) (costituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365) in società per azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese S.p.a.».

Le azioni della predetta società, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 141/1999, sono state definitivamente trasferite senza oneri alle regioni Puglia e Basilicata (e, successivamente, sono interamente confluite nel patrimonio della regione Puglia, che allo stato è l'unico azionista della società).

L'articolo 4, comma 1, inizialmente prevedeva, al secondo periodo, un obbligo per dette regioni di dismettere, con procedure ad evidenza pubblica, tali partecipazioni azionarie, ma tale previsione è stata successivamente abrogata dall'articolo 149-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Contestualmente, il predetto d.lgs. n. 141/1999, all'articolo 2, comma 1, ha affidato ad Acquedotto pugliese s.p.a. sino al 31 dicembre 2018, la prosecuzione dei compiti precedentemente svolti dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) prima della trasformazione in Acquedotto pugliese s.p.a. Detto termine è stato più volte prorogato e attualmente è fissato al 31 dicembre 2025, mercé la previsione di cui all'articolo 16-bis del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 141/1999, al comma 2, ha altresì disposto, senza prevedere un termine di scadenza, che Acquedotto pugliese s.p.a. debba provvedere alla "gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue".

Tanto premesso, la disposizione prevede, in primo luogo (capoverso comma 2- bis), in ragione della rilevanza strategica per l'interesse nazionale dell'attività svolta da Acquedotto pugliese s.p.a. (tenuto conto dell'estensione dell'infrastrutture e dell'entità della popolazione interessata - oltre 33mila chilometri di rete, 570.000 interconnessioni, 185 depuratori e oltre 4 milioni di utenti serviti -, nonché della circostanza che, fino al 1999, l'attività in parola veniva svolta da un ente pubblico statale), l'integrazione degli organi di amministrazione e di controllo della società mediante almeno un soggetto designato, per ciascuno di detti organi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto alla deroga prevista al numero di componenti dell'organo di amministrazione previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si osserva che essa si rende necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza dell'Amministrazione centrale alla luce dei due diversi ambiti di attività, attualmente svolti dalla società Acquedotto pugliese s.p.a. (id est quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 141 del 1999) che richiedono competenze e professionalità non sovrapponibili.

In secondo luogo (capoverso comma 2 - ter), si prevede che, fatta salva la possibilità di esercizio dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto - legge n. 21 del 2012, che ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 - bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la regione Puglia possa trasferire parte delle azioni da essa detenute nel capitale di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149 - bis ovvero in favore di quest'ultima società.

A tale riguardo, si evidenzia che:



- ai sensi dell'articolo 149 – bis, comma 1, del T.U.A.: “L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

- “La gestione del servizio idrico è una funzione tipica dell'ente locale, in virtù dei principi ex articolo 118 Cost., oltre che sulla base di numerose norme: se già dall'epoca pre-repubblicana si stabiliva che “i comuni possono assumere ...l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile” (articolo 1 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578), al Comune anche ora compete, in generale, la “gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” (articolo 112, comma 1, T.U.E.L.) e, in particolare, la “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” (articolo 14 comma 27 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78); inoltre, l'articolo 3-bis decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, al comma 1-bis che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica..., di scelta della forma di gestione,... di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”; nel particolare caso del servizio idrico, “gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente Regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche... L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale” (articoli 142, comma 3, 147, comma 1, e 149-bis, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).” (cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 19/2023/PASP).

Nel caso di specie, la disposizione si limita a prevedere che, in caso di affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la regione Puglia possa disporre il trasferimento di parte delle azioni detenute nel capitale di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società affidataria del servizio in parola.

Tale facoltà risulta funzionale a promuovere e assicurare, in caso di affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del TUA, un'efficiente gestione ed erogazione di servizi pubblici essenziali, promuovendo le opportune sinergie tra le attività di cui la società Acquedotto Pugliese s.p.a. continuerà ad essere titolare anche dopo la data del 31 dicembre 2025 e la gestione del servizio idrico integrato. Ciò, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, essendo le prime



attività riconducibile a funzioni proprie della Regione e la seconda riconducibile, per contro, a funzioni proprie dei Comuni.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni in esame hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

Il comma 1 prevede di ricollocare il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, attualmente incardinato presso l'Ufficio legislativo del MASE ai sensi del medesimo comma 5, presso la direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli oneri relativi al gruppo di lavoro in argomento, pari a 200.000 euro annui fino al 2025 ai sensi del citato comma 5 (successivamente ridotti a 190.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in ragione delle riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri operati dalla legge di bilancio 2024-2026), trovano copertura finanziaria ai sensi del comma 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019.

Per effetto della norma, tali risorse attualmente allocate sul capitolo 1053 "spese per l'istituzione di un gruppo di lavoro al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti per la definizione delle operazioni di recupero dei rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo" all'interno della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma "indirizzo politico", dovranno transitare su un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi", senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 apporta modificazioni alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, la lettera a) apporta modificazioni all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito: ai numeri 1) e 2) al numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali e alla relativa categoria di appartenenza; al numero 3) alla introduzione di un comma aggiuntivo relativo al soggetto che può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa.

Per quanto concerne il comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, pur aumentando il numero dei componenti del Comitato, agli oneri per il funzionamento dello stesso si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 1993.

Con riferimento al comma 2, lettera a), numero 3), la disposizione ha impatti sull'organizzazione dell'impresa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la norma prevede la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Le Sezioni regionali dell'Albo gestori ambientali svolgono l'attività di verifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera a-bis) interviene sull'articolo 223 del d.lgs. n. 152 del 2006 in forza del quale l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio realizzata dal CONAI e dai Consorzi di filiera ai sensi dell'articolo 223 (in seguito, il sistema EPR consortile) è caratterizzata dall'imposizione d'obblighi di servizio universale, derivanti in particolare dal carattere residuale del sistema EPR consortile



rispetto ai sistemi EPR alternativi ai sensi dell'articolo 221-bis, come è stato chiarito anche dal Consiglio di Stato (sentenze n. 4475, 4476 e 4477/2015).

In altri termini, il sistema EPR consortile è chiamato a intervenire ogni qual volta non operino i sistemi EPR alternativi in quanto questi ultimi non riscontrano un interesse imprenditoriale a farlo, risultando nondimeno indispensabile ai fini ambientali assicurare ai Comuni, tra l'altro, le risorse necessarie per la raccolta differenziata. Ciò tipicamente accade allorché i sistemi EPR alternativi siano istituiti per gestire specifiche tipologie di rifiuti, segnatamente quelli più remunerativi sul piano industriale, trascurando quelli che generano maggiori deficit di catena (c.d. cherry picking). Conai, inoltre, svolge alcune attività a favore di tutti gli operatori del settore, non solo dei consorzi di cui all'articolo 223.

Nei mercati aperti alla concorrenza, com'è quello della gestione dei rifiuti di imballaggio, è pacifico che il costo netto degli obblighi di servizio universale posti a carico solo di una parte degli operatori di mercato debba essere ripartito tra tutti gli operatori dello stesso mercato inclusi quelli non onerati degli obblighi di servizio universale.

Tuttavia, nel caso della gestione dei rifiuti di imballaggio la disciplina normativa non prevede alcun meccanismo di perequazione dei costi correlati agli obblighi di servizio universale a carico del sistema EPR consortile, tanto che lo stesso Consiglio di Stato (nella sentenza n. 10993/2022) ha richiamato l'attenzione sulla necessità ormai urgente di prevederlo, posto che con la diffusione sempre maggiore dei sistemi EPR alternativi sta diventando problematica la stessa sostenibilità economica dell'attività consortile.

La norma ha dunque la finalità di introdurre questo meccanismo, individuato tenendo conto che la natura privatistica tanto del sistema EPR consortile, quanto dei sistemi EPR alternativi e la circostanza che la disciplina normativa già valorizza gli strumenti negoziali di auto-regolazione degli operatori nell'attuazione dei servizi di compliance da essi prestati (v. soprattutto l'accordo di programma previsto dall'art. 224, commi 5 e seguenti) fanno preferire lo strumento dell'accordo tra le parti interessate. È comunque previsto l'intervento dei Ministeri che esercitano la vigilanza nel settore, fino a prevedere il loro intervento sostitutivo in caso di mancato accordo tra gli interessati.

Conseguentemente, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nelle rispettive competenze, pertanto, vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alla lettera a-ter), n. 1), si rappresenta che la vigente lettera n), del comma 3, dell'art. 224 consente oggi al CONAI di acquisire da soggetti pubblici e privati dati relativi ai flussi di imballaggi da e verso l'estero.

La disposizione estende la possibilità per il CONAI di acquisire anche i dati relativi ai flussi nazionali di imballaggi e i soggetti da cui acquisirli, in forma anonima per le imprese, eventualmente utilizzando anche le informazioni del Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI)

L'intento è di monitorare puntualmente i flussi di imballaggio immessi sul territorio nazionale ai fini degli obblighi di rendicontazione gravanti sul CONAI e di contrastare l'elusione del contributo ambientale garantendo la leale concorrenza tra le imprese alla luce anche dell'aumento dei sistemi autonomi.

Pertanto, dalla norma non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera a-ter), n. 2, si rappresenta quanto segue.

L'attuale previsione dell'art. 224, comma 5-ter, dispone che l'accordo di programma deve prevedere in termini vincolanti che i sistemi EPR autonomi che gestiscono imballaggi in grado di confluire nella raccolta differenziata pubblica sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi di raccolta e di gestione del quantitativo dei rifiuti derivanti dai loro prodotti che confluisce nella raccolta urbana anche nel caso in cui essi riescano a realizzare gli obiettivi di recupero e di



riciclaggio attraverso la raccolta su superfici private e gestendo rifiuti “similari” a quelli provenienti dal canale commercio e industria.

La norma ribadisce in sostanza il principio desumibile da altre previsioni del d. lgs n. 152/2006 secondo il quale l’adempimento degli obblighi EPR da parte di un sistema autonomo non si esaurisce nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, ma include le responsabilità correlate ai rifiuti derivanti dai propri imballaggi che confluiscono nella raccolta differenziata pubblica.

La norma proposta ha la finalità di chiarire che i sistemi EPR autonomi sono tenuti in ogni caso a farsi carico dei costi in questione, confermando che l’obbligo sussiste anche qualora attraverso la gestione dei rifiuti “similari” provenienti dal canale commercio e industria abbiano conseguito gli obiettivi di recupero e di riciclaggio applicabili e così se questi obiettivi siano stati superati, dunque anche nell’ipotesi che riescano ad avviare a recupero e riciclaggio l’equivalente del 100% o una percentuale maggiore del proprio immesso al consumo.

La circostanza che un sistema EPR autonomo (solo o anche) attraverso la gestione di rifiuti “similari” su superfici private sopravanzi gli obiettivi ambientali non costituisce infatti una condizione sufficiente per consentire ai produttori e agli utilizzatori che vi partecipano di disinteressarsi, anche dal punto di vista economico, delle quote dei loro prodotti immessi al consumo comunque confluite nel sistema pubblico di raccolta, finendo per far gravare i relativi costi di gestione – che generano deficit di catena superiori a quelli dei rifiuti della stessa tipologia provenienti da altri canali – sui Comuni o sui Consorzi di filiera.

In altri termini, i produttori e gli utilizzatori aderenti a un sistema EPR autonomo devono “in ogni caso”, come dice la norma, assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, essendo a questi fini irrilevante il raggiungimento o il superamento degli obiettivi di recupero e riciclaggio realizzati attraverso la raccolta su superfici private.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2, volte a inserire nell’allegato L-*quinquies* alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all’elenco attività che producono rifiuti, anche le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto l’impatto potenziale della norma si inserisce nel meccanismo di regolazione tariffaria e, quindi, il costo per la gestione dei rifiuti urbani di cui al nuovo numero 20-*bis* del citato allegato, saranno ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche.

In conformità e in attuazione a quanto previsto dal comma 2, numeri 1) e 2), il comma 3 disciplina le modalità per procedere all’integrazione degli attuali componenti del Comitato nazionale dell’Albo nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023 senza modifiche alla durata della carica rispetto a quanto disposto nel citato decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato si provvede ai sensi dell’articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

*Relativamente al comma 3-*bis* si rappresenta quanto segue. La norma attualmente vigente prevede che il Mase stabilisca con decreto di natura regolamentare i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-*ter* del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione in parola presenta talune criticità relativamente alla eterogeneità in termini merceologici di codici EER e di pericolosità di rifiuti potenzialmente interessati dalla stessa. Pertanto, risulta al momento di difficile attuazione la previsione di adottare un unico regolamento ai sensi dell’articolo 184-*ter* del d.lgs. n. 152 del 2006. Per ogni tipologia di rifiuto si dovrebbe infatti adottare uno specifico decreto per stabilirne i criteri e le modalità affinché gli stessi, a seguito di apposita operazione di recupero, possano cessare la qualifica di rifiuto ed essere considerati oggettivamente un prodotto.*



Ritenendo utile rendere applicabile la disposizione in argomento, si modifica tale disciplina in modo tale da consentire l'adozione di un decreto di natura regolamentare per la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche accidentalmente e volontariamente pescate.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano effetti negativi per i saldi di finanza pubblica, tenuto peraltro conto che l'adozione dei decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto rientra nelle competenze del Mase, specificamente della Direzione Generale economia circolare e bonifiche che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

L'articolo in esame, al fine di promuovere politiche di sostenibilità e di economia circolare, incentivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-ter dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, anche al fine di assicurare il contenimento dei relativi costi di smaltimento, prevede, al nuovo comma 1-quater, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, adotti il **Programma** per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

Tale disciplina riguarda anche i materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, con la previsione che il Commissario straordinario adotti il Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali una volta ricevuto anche il Piano approvato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, competente per i suindicati porti.

Il Programma approvato dal Commissario, che coordina i Piani di conferimento e utilizzo approvati dalle due Autorità di sistema portuale, contiene il dettaglio degli interventi e delle attività da svolgere per la gestione e l'utilizzo dei materiali provenienti dai progetti individuati per i quali saranno redatti specifici cronoprogrammi.

Tale **Programma** è destinato all'utilizzo dei seguenti materiali:

a) di materiali provenienti dal dragaggio ed escavo delle aree portuali, periportuali e marino costiere, che non ricadono nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 6 settembre 2016, n. 208;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **inclusi anche i materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;**

d) di inerti e materiali geologici inorganici di cui possa avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 184-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Il contesto Genovese, il cui sviluppo sui temi della mobilità sostenibile è un esempio unico in Italia, è caratterizzato da un momento di rilancio in cui sono previsti diversi interventi atti a riordinare e razionalizzare l'assetto infrastrutturale della Città Metropolitana di Genova.



Data la natura infrastrutturale delle opere, il tema della gestione, recupero e riciclo dei materiali rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo non solo efficiente, ma anche sostenibile delle progettualità delle opere infrastrutturali.

Coesistono, infatti, nella stessa area cantieri produttori di materiali (ad esempio da scavo, da dragaggio o da demolizione dei massi naturali e artificiali) e altri ricettori: a fronte di un fabbisogno di circa 9,4 milioni di metri cubi di materia, il recupero circolare prevede oltre 5,1 milioni di metri cubi di materiali, in particolare utilizzati per il riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga Foranea di Genova. Nella piena e innovativa applicazione del principio comunitario del DNSH *Do No Significant Harm* (DNSH) e in un'ottica di economia circolare è preferito il recupero all'utilizzo di materiali vergini estratti da cava.

La norma ha, pertanto, ad oggetto misure di semplificazione autorizzativa e procedurale in coerenza e in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia ambientale e di recupero e utilizzo di materiali inerti.

La norma, per effetto del suo carattere di semplificazione, trova inoltre la sua ragion d'essere sull'urgente esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR e risulta inoltre coerente con la Milestone M2C1- 1 nell'ambito della Riforma 1.1 "Strategia nazionale dell'economia circolare", prevedendone una declinazione specifica per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Tutti i materiali oggetto del **Programma** sono, per la maggior parte, già in possesso delle caratterizzazioni atte a dimostrarne la fattibilità e la conformità alla normativa vigente per l'utilizzo nei rispettivi progetti e nel contesto complessivo, fermo restando che tutti i materiali utilizzati dovranno essere sottoposti alle procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore che ne dimostrino l'innocuità ambientale.

Al fine di definire puntualmente le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei citati materiali e rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, si prevede che le due Autorità di Sistema Portuale sottoscrivano un accordo ai sensi dell'articolo 15 legge n. 241 del 1990.

Al comma 1-*quinquies* si definiscono i contenuti del **Programma**, prevedendo che lo stesso contenga, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-*ter*, un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali attestanti il rispetto delle condizioni elencate al comma 1-*quater*. Si precisa, altresì, che le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il **Programma** comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali.

Il **Programma** contiene il dettaglio degli interventi e delle attività da svolgere per la gestione e l'utilizzo dei materiali rinvenienti dai progetti individuati per i quali saranno redatti specifici cronoprogrammi.

Al fine di introdurre una effettiva semplificazione amministrativa per le operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova previsti nel Piano, al comma 1-*sexies* si stabilisce che l'adozione del Piano sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In relazione agli eventuali aggiornamenti o alle eventuali modifiche del **Programma** adottato, si prevede che agli stessi provveda il Commissario straordinario con le medesime modalità di cui al comma 1-*quater* e 1-*quinquies*.



In particolare, il **Programma** reca un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione progetti, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali. Tali attività saranno svolte ad invarianza finanziaria dai soggetti attuatori.

Al comma 1-sexies si prevede che l'adozione del Programma da parte del Commissario straordinario sostituisca tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sopprimendo il riferimento al comma 2 del menzionato articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il comma 1-septies introduce la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in quanto le risorse necessarie per lo svolgimento di dette operazioni di recupero saranno, infatti, a valere sui quadri economici delle opere, tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi.

Articolo 5-bis

(Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica)

La disposizione prevede il differimento al 1° gennaio 2028 dell'entrata in vigore dei limiti per l'ammissione dei rifiuti in discarica più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello comunitario dalla decisione 2003/33/CE che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato 2 della direttiva 1999/31/CE. Tale differimento è finalizzato a non vincolare le imprese al rispetto di una prescrizione più severa rispetto ai livelli minimi richiesti dalla normativa comunitaria. Si precisa che i limiti ora introdotti riprendono quelli già previsti fino al 2022 dall'art. 16-ter, comma 1, lett. c) e c-bis), del d.lgs. n. 36 del 2003 e risultano coerenti con la normativa europea in materia.

Si prevede inoltre una disciplina transitoria, volta a prevedere la possibilità per i titolari delle autorizzazioni in essere di richiederne l'adeguamento ai valori limite ora introdotti.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alle procedure di infrazione in essere in materia di discariche, è doveroso segnalare che le procedure afferiscono nello specifico a:

a) P.I. 2003/2077 – Causa 196/13 ex art. 260 TFUE – Caso “discariche abusive”: la sentenza di condanna del 2 dicembre 2014 è riferita alla mancata messa a norma e bonifica di 200 discariche ubicate in 18 regioni;

b) P.I. 2011/2215 – Causa 498/17 ex art. 260 TFUE – Caso “discariche preesistenti”: con sentenza del 21 marzo 2019, l'Italia è stata condannata dinanzi alla Corte di Giustizia UE per 44 discariche “preesistenti” non a norma ripartite in 5 regioni (11 in Abruzzo, 23 in Basilicata, 2 in Campania, 5 in Puglia, 3 in FVG).

Tali procedure, quindi, non sono riconducibili alla deroga disposta dalla norma in questione, che si ribadisce interviene sui limiti per l'ammissibilità in discarica nell'ordinamento italiano e che risultano attualmente più restrittivi rispetto a quelli di derivazione unionale.

Articolo 6

(Misure urgenti in materia di bonifica)

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale. Non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, si precisa che le attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo (articolo 242, comma 13-ter) e agli accertamenti necessari alla certificazione di avvenuta bonifica di competenza provinciale (articolo 248, comma 2), in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri



per la finanza pubblica. Ciò in quanto, tutte le attività di supporto delle Agenzie regionali nell'ambito delle procedure di bonifica ex Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono poste a carico dei proponenti secondo le disposizioni applicabili dalle medesime Agenzie a livello locale (tariffari).

Inoltre, per quanto concerne il supporto delle Agenzie alle Province nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244), il comma 3, lettera b), punto 1, ha introdotto il principio secondo cui gli oneri sono posti a carico del responsabile della contaminazione in ossequio al principio "chi inquina paga".

Articolo 7

(Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara)

Gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stati stimati considerando che la stessa sarà operativa dal mese di novembre 2024. Pertanto, gli oneri relativi alle 5 unità di personale di prestito sono stati quantificati in euro 33.830 (lordo stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 202.978 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029 ipotizzando un funzionario di cat. A, mentre quelli del dirigente di livello non generale in euro 17.044 (lordo stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 102.260 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029.

Viene inoltre autorizzata una spesa di euro 5.000 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 30.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura (dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto software, noleggio veicoli).

Infine, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.187 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per il compenso dei due esperti, parametrata sul costo di n. 2 consulenti senior della società in house del Mase.

Gli oneri relativi alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono indicati in dettaglio nella tabella sottostante:

Struttura supporto Commissario straordinario di Crotona - Cassano e Cerchiara	Sigillato CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Distribuzione di posizioni fisse	Ributazione di posizioni variabile mensile	Totale Ributazione di posizioni fisse + Variabile mensile	Oneri attività 38,38%	Ributazioni percepite totale lordo stato (A)	50% Indennità sostitutiva risultante	TOTALE ACCESSORIO	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*2,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A/B)*5,78%	TOTALE AVVIAMENTO PRO CAPITE LO RDIO (LORDO STATO) CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri novembre - dic 2024	Oneri 2025 - 2029																		
DIRIGENTE II fascia		12.849,81	32.116,65	44.966,46	17.258,13	82.224,59	31.112,25	93.336,83	3.528,33	5.394,87	102.260,89	1	17.043,31	102.260,89																		
TOTALE												17.043,31	102.260,89																			
Struttura supporto Commissario straordinario di Crotona - Cassano e Cerchiara	Sigillato 12 mensilità CCNL 2016-2018	13* mesi	Indennità di Presidenza 12 mesi	Totale	Oneri riflessi	Totale ributazione fondamentale lordo Stato CCNL n.2 compresivo degli anni	Ributazione accresce FIP (Flessibilità - art. 54 CCNL) - Ind. Spec. Org. art. 54 CCNL n.2 compresivo degli anni	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*2,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A/B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LO RDIO (LORDO STATO) CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri novembre - dic 2024	Oneri 2025 - 2029																		
All. prestito		3.623,04	3.623,04	3.548,37	10.630,41	36.349,08	36.470,41	3.397,82	2.713,29	48.692,42	5	33.829,63	202.977,15																			
TOTALE ONERI PERSONALE DI PRESTITO												50.872,94	305.237,04																			
ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE												20.186,67	121.120,00																			
ONERI DI FUNZIONAMENTO												5.000,00	30.000,00																			
costo struttura anno 2024		76.069,91																														
costo struttura anno 2025		456.357,04																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REPLICAZIONE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>personale di prestito</td> <td>50.872,94</td> <td>305.237,04</td> </tr> <tr> <td>esperti</td> <td>20.186,67</td> <td>121.120,00</td> </tr> <tr> <td>funzionamento</td> <td>5.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE ONERI</td> <td>76.069,61</td> <td>456.357,04</td> </tr> </tbody> </table>															REPLICAZIONE				2024	2025	personale di prestito	50.872,94	305.237,04	esperti	20.186,67	121.120,00	funzionamento	5.000,00	30.000,00	TOTALE ONERI	76.069,61	456.357,04
REPLICAZIONE																																
	2024	2025																														
personale di prestito	50.872,94	305.237,04																														
esperti	20.186,67	121.120,00																														
funzionamento	5.000,00	30.000,00																														
TOTALE ONERI	76.069,61	456.357,04																														



Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 76.060 per il 2024 e di euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Relativamente al compenso del Commissario straordinario ai sensi del comma 2, per un importo massimo di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, per un importo complessivo massimo di 100.000 euro annui, è stato calcolato il relativo onere, limitatamente al periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 (prima cioè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024 che ha rideterminato il compenso del Commissario in un importo massimo di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013). Nel predetto periodo era stata prevista per il Commissario la corresponsione di 10.000 euro annui per la parte fissa e 25.000 euro annui per la parte variabile a carico della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2024.

Tale importo, inferiore agli importi massimi previsti sia per la componente fissa che per quella variabile del trattamento economico del Commissario ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013, era stato determinato tenendo conto dell'incarico ricoperto dal Commissario medesimo quale Commissario straordinario dell'A.R.P.A. Calabria, cessato con l'assunzione del nuovo incarico di Commissario per il SIN in oggetto.

In relazione a quanto precede, oltre a valutare il solo periodo di riferimento (14 settembre 2023-21 febbraio 2024) è stato considerato un onere pari a 40.000 euro annui per la parte fissa (50.000 – 10.000 euro) e 25.000 euro annui per la parte variabile (50.000 – 25.000 euro), per un totale di 65.000 euro annui, pari a 5.417 euro mensili.

Per il periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 la spesa è stata così determinata:

ONERE COMMISSARIO 14 SETT 2023-21 FEBBR 2024		
Onere mensile	5.417	
set-23	2.528	14 giorni
ott-23	5.417	intera mensilità
nov-23	5.417	intera mensilità
dic-23	5.417	intera mensilità
gen-24	5.417	intera mensilità
feb-24	3.922	21 giorni
TOTALE	28.117	

Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione



«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 8

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

Le disposizioni, volte ad assicurare da parte delle amministrazioni competenti l'inserimento dei dati nelle piattaforme informatiche già previste a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nei compiti istituzionali di tali soggetti, i quali pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica apportata al comma 1, lettera b) dell'articolo in commento si segnala che la revoca delle risorse per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progettazione avviene qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi non abbiano un progetto di fattibilità tecnica ed economica o un progetto definitivo. Si segnala, inoltre, che le risorse revocate rimangono nella disponibilità del Fondo stesso.

Infatti, il Fondo progettazione ha caratteristiche di rotazione, come specificato all'articolo 8 del d.P.C.m. 14 luglio 2016 che ne regola il funzionamento e, quindi, al momento della suddetta revoca delle risorse assegnate per la progettazione di un determinato intervento, le somme già assegnate per la progettazione medesima rimangono appunto nella disponibilità del Fondo per essere nuovamente assegnate al finanziamento di ulteriori progettazioni.

Con riguardo al comma 2 si evidenzia che le risorse di bilancio Ministeriali, poste nel corso degli anni, dal 2010 al 2020, a finanziamento dei c.d. Accordi di programma 2010, sono state interamente versate sulle Contabilità Speciali gestite allo scopo dai Commissari di Governo per il Dissesto Idrogeologico, o sulle contabilità ordinarie di quelle regioni che non hanno attivato le Contabilità Speciali (Valle d'Aosta e Prov. Aut. TN e BZ). Tali risorse, a volte affiancate da cofinanziamenti regionali previsti in Accordo, sono interamente poste a copertura degli interventi ivi ricompresi.

Gli Accordi hanno previsto l'istituzione del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, tra le altre, definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse.

Ragion per cui, negli anni trascorsi, sono molteplici e progressivi i casi di riprogrammazione di economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, che hanno conseguentemente portato ad integrazione del finanziamento di altri interventi già presenti in Accordo o altrimenti al finanziamento di nuovi interventi con contestuale loro inserimento in Accordo.

La norma riguarda l'utilizzo delle economie di prossima generazione, conseguenti alla progressiva futura chiusura dei residui interventi ancora in fase di attuazione, destinando tali risorse ad integrare la dotazione finanziaria del Piano di mitigazione del rischio idrogeologico.

La norma è pertanto volta a sostituire l'attuale sistema di riprogrammazione delle economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, attraverso il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", all'interno dell'Accordo stesso, destinando tali risorse che volta per volta si rendono disponibili ad integrazione la dotazione finanziaria prevista per il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Dal punto di vista contabile, si precisa che la disposizione è volta a consentire la possibilità in capo al medesimo Commissario di poter utilizzare le risorse previste di cui all'articolo 2, comma 240, della



legge n. 191 del 2009 anche per le misure oggetto del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato, rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Si aggiunge, infine, che l'importo delle economie eventualmente suscettibili di maturare alla chiusura degli interventi inclusi negli Accordi di programma (che avverrà, evidentemente, in tempi differenziati) è stata stimata estrapolando il dato relativo alle economie maturate dagli interventi già chiusi contabilmente. Su un costo complessivo pari a circa 517 milioni di euro, tali economie accertate ammontano a circa 59 milioni di euro. Viene assunto a riferimento, pertanto, l'indice dell'11,4 %, che, applicato all'importo complessivo delle risorse MASE impegnate negli Accordi (pari a circa 1.481 milioni di euro), corrisponde al valore stimato di circa 169 milioni di euro.

Con riferimento alle modifiche previste al comma 3, si precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014 già prevede un compenso per il soggetto attuatore nella stessa misura stabilita dalla norma in argomento, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 4 e 5 prevedono che il segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sia incaricato del completamento della progettazione e della realizzazione degli interventi di difesa idraulica delle Grave di Ciano, che afferiscono allo stralcio di Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con Decreto n. 228 del 07/12/2021 del Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione ecologica è stata finanziata la progettazione dell'intervento «Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano – Spresiano», a cui è stato assegnato il codice CUP H67C17000070001.

Ai sensi del comma 5, il commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si dispone l'applicabilità, ai soggetti suddetti, di quanto previsto all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 (che prevede, tra l'altro, le strutture di cui può avvalersi per l'espletamento delle attività affidate e la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che per il Commissario non è prevista la corresponsione di compensi né rimborsi spese.

Il comma 6 dell'articolo 9 disciplina la revoca delle risorse assegnate agli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. In particolare, la disposizione prevede l'alimentazione della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con le informazioni relative ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse da parte della stazione appaltante per la successiva verifica delle spese sostenute. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una fattispecie di revoca dell'assegnazione di risorse pubbliche, che sono riacquistate nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

In merito al comma 7, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, si segnala che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proroga dello stato di emergenza consentirebbe, dunque, la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 8 prevede uno stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, riferito alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1°



giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il comma 8-bis permette al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 100 del 2023, di predisporre e approvare anche piani stralcio di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo disponibili sulla contabilità speciale. Ove i piani abbiano ad oggetto sole attività di progettazione, è rimessa alla potestà commissariale la definizione delle modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale e finalizzate all'attuazione dei piani di cui all'articolo 20 octies, comma 2, lettera c). Tenuto conto delle attuali disponibilità, potrà essere destinata al finanziamento delle attività progettuali una somma di 90 milioni di euro.

La disposizione di cui al comma 9, limitandosi a delineare competenze aggiuntive degli organi statali titolari delle politiche di difesa del suolo - con particolare riferimento alla definizione di criteri uniformi di assegnazione, monitoraggio e revoca di risorse stanziare sulla base della legislazione vigente -, assume natura ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *Con riferimento a tale ultimo aspetto, si estendono al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, cui sono destinate le risorse per gli interventi di difesa del suolo assegnate al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, i medesimi poteri attribuiti al citato Commissario dalla legislazione vigente. Si tratta pertanto di una norma volta ad assicurare l'effettivo impiego di dette risorse, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Con riferimento al comma 9-bis), si rappresenta quanto segue.

La norma ha lo scopo di sostenere le capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali nei compiti istituzionali assegnati dal decreto-legislativo n. 152 del 2006 per quanto connesso alla pianificazione della risposta ad eventi che determinano improvvisi cambiamenti nelle condizioni territoriali di riferimento. In particolare, la disposizione autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede alla ripartizione delle citate risorse sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale.

Agli oneri derivanti dalla norma in argomento, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



In particolare, si segnala, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in commento, che alla copertura degli oneri connessi si provvede con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'ISIN:

Capitolo **U.1.03.02.01.001 (ex 13027)** – “*Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità*” con riferimento al trattamento economico del Direttore e della Consulta;

U.1.03.02.01.008 (ex 13029) “*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione*” con riguardo al trattamento economico del Collegio dei Revisori.

Di seguito la tabella con gli importi dei compensi lordi a regime e dell'ammontare riferito all'esercizio 2024

Organo	Compenso annuo al lordo contributi previdenziali e degli oneri fiscali	Totale anno 2024	Capitoli bilancio uscite
Direttore	316.448,00	210.965,33	1.03.02.01.001
Coordinatore Consulta	33.615,00	22.410,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Presidente Collegio revisori	5.000,00	1.250,00	1.03.02.01.008
Componenti Collegio revisori	8.000,00	2.000,00	1.03.02.01.008
Totali	413.351,00	275.567,33	

La copertura nei bilanci dell'ISIN dei compensi da corrispondere sarà garantita, per la quota di euro 275.567,33 relativa al 2024, dalle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente destinate ad integrare gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa e per l'importo di euro 413.351,00 dei successivi esercizi con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione.

Il comma 4, specificando che gli incarichi dirigenziali non generali sono conferiti fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle dotazioni finanziarie già destinate MASE e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-bis prevede che nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, partecipa l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. Tenuto conto che non sono previsti gettoni di presenza ovvero altri emolumenti o rimborsi spese a carico dell'amministrazione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 10-bis

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica)

La disposizione interviene sulla misura di rafforzamento degli investimenti del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

Tale misura ("Plafond Africa") autorizza la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere su risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori ed in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei. Prevede altresì la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.

Si estende, in particolare, l'operatività della misura, prevedendo che CDP possa concedere i finanziamenti entro l'anno 2025 e non solo nell'anno in corso, in considerazione della durata della fase istruttoria intercorrente tra l'individuazione delle operazioni potenzialmente ammissibili e la concreta erogazione delle risorse.

Per la valutazione dei profili finanziari della disposizione, occorre considerare che gli effetti della norma originaria, secondo un approccio prudenziale, prevedevano, in termini di indebitamento netto, un onere di 200 milioni nel 2024 e di 200 milioni nel 2025, nell'ipotesi di una rischiosità dei finanziamenti molto rilevante, tale da far emergere già nei primi anni di operatività della misura una probabilità molto elevata di escussione della garanzia dello Stato per l'intero importo stanziato.

Rispetto a tale scenario, possono allo stato attuale essere considerati alcuni nuovi elementi derivanti da eventi sopraggiunti successivamente all'emanazione della norma originaria.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024 è stato adottato il "Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei", vale a dire il documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati del continente africano. Tale Piano, nel definire la strategia delle iniziative a beneficio del continente africano, ha circoscritto il perimetro di intervento, individuando nove Paesi prioritari nei quali potranno essere realizzati i progetti pilota e in particolare: quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque del quadrante subsahariano (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio). Tale limitazione consente una più precisa definizione della effettiva rischiosità delle iniziative del Plafond Africa.

Inoltre, in data 5 ottobre 2024, il Comitato di indirizzo del Fondo Italiano per il Clima, con apposita delibera, ha approvato l'orientamento strategico del Fondo, che, pur avendo un ambito di operatività distinto dallo strumento in esame, tuttavia presenta significativi elementi di similitudine. Sulla base dell'orientamento strategico approvato dal Comitato di indirizzo, CDP, quale gestore del Fondo, ha definito una nota metodologica contenente i criteri applicati nella valutazione delle operazioni. Tale nota è stata oggetto di formale presa d'atto da parte del Comitato e, in virtù delle similitudini tra le due misure, può fornire elementi di valutazione prospettica della rischiosità delle operazioni del Plafond Africa.

Tali elementi, unitamente alla circostanza che il mantenimento in capo a CDP del 20 per cento del rischio di ciascun finanziamento fa sì che la Cassa sia tenuta, in base alla normativa applicabile e alle previsioni statutarie, a verificare le iniziative sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria e quindi delle prospettive di rimborso, consentono di effettuare una valutazione maggiormente fondata degli oneri associabili alla disposizione.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento sin qui illustrate, sono state elaborate alcune stime numeriche in merito alla potenziale rischiosità del Plafond Africa.



Tali stime, svolte sulla base di alcune ipotesi di composizione delle iniziative incluse nella misura, conducono a una previsione di perdita attesa nell'ordine di grandezza del 40 per cento. Tale percentuale può costituire un riferimento più congruo, rispetto alle ipotesi effettuate in occasione della norma originaria, per inquadrare l'ordine di grandezza degli importi che potrebbero interessare il fondo di garanzia nel corso dell'intera vita dello strumento. A rafforzamento di tale ipotesi, si evidenzia che la nota metodologica del Fondo Clima (che, rispetto al Plafond Africa, prevede la possibilità di effettuare operazioni di varia natura e con diverse categorie di soggetti, inclusi i soggetti pubblici e quelli sovrani), stima una "perdita attesa" media di circa il 25% e, con specifico riferimento a operazioni nei confronti di soggetti privati, pari a circa il 37,5%. Si tratta, pertanto, di un valore allineato a quello stimato per il Plafond Africa.

Assumendo l'erogazione integrale nell'anno 2025 dei finanziamenti autorizzati dalla norma, la perdita attesa da attribuire prudenzialmente a tale anno si attesterebbe su un importo di 200 milioni allineandosi a quanto già scontato nella norma originaria per tale anno e non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le restanti modifiche sono di natura ordinamentale essendo relative alla definizione dei profili operativi della garanzia dello Stato (quali, in particolare, le modalità di escussione della stessa) e all'intestazione del conto corrente di tesoreria aperto per la gestione della misura.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 11 reca apposita clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni del decreto-legge, fatta eccezione per **gli articoli 7**, commi 1 e 2, e **9**, **commi 9-bis e 9-ter**.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

L'articolo 12 reca l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

05/12/2024



Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153
Conferma di autorizzazione e autorizzazione di valutazione e autorizzazione di valutazione in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione lunga	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7	1	C	Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana - personale (un dirigente di II fascia, 5 unità di personale di livello non dirigenziale)	S	C	0,05	0,31	0,31	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
7	1	E	Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana - personale (un dirigente di II fascia, 5 unità di personale di livello non dirigenziale) - effetti riflessi	E	TC				0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	0,1
7	1	S	Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana - funzionamento	S	C	0,01	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03		0,01	0,03	0,03	0,03
7	1	S	Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana - esperti	S	C	0,02	0,12	0,12	0,02	0,12	0,12		0,02	0,12	0,12	0,12
7	1	S	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-0,08	-0,46	-0,46	-0,08	-0,46	-0,46		-0,08	-0,46	-0,46	-0,46
7	2	S	Compenso aggiuntivo del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana per il periodo dal 14 settembre 2023 al 21 febbraio 2024	S	C	0,03			0,03				0,03			
7	2	E	Compenso aggiuntivo del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Cratone - Cassano e Corchiana per il periodo dal 14 settembre 2023 al 21 febbraio 2024 - effetti riflessi	E	TC				0,01				0,01			
7	2	S	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-0,03			-0,03				-0,03			
9	9-bis	S	Assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Autorità di bacino distrettuali	S	C		6,0	6,0		6,0	6,0			6,0	6,0	6,0
9	9-bis	E	Assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Autorità di bacino distrettuali - effetti riflessi	E	TC					2,9	2,9			2,9	2,9	2,9
9	9-ter	S	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, della L. 28/2/2004	S	C		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0			-6,0	-6,0	-6,0
		e	Entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1		0,0	0,1	3,1	3,1
		s	Spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		A	SALDO	A		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1		0,0	0,1	3,1	3,1



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	86
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, essendo il deputato Galeazzo Bignami cessato dal proprio incarico di Governo, la deputata Nicole Matteoni, che lo sostituiva in Commissione, cessa di far parte della Commissione medesima.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello

scorso 28 novembre, si è convenuto sulla necessità di prorogare di sei mesi il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

Al riguardo, comunica che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03205 Simiani: Elementi in merito all'incidente avvenuto il 21 novembre scorso presso l'impianto « PLUTONIO » del Centro ENEA di Casaccia (RM) e alle misure di sicurezza adottate per assicurare la sicurezza ambientale	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-03206 L'Abbate: Iniziative volte a garantire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Basento e a prevenire i rischi ambientali	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-03207 Montemagni: Iniziative volte a verificare l'idoneità del sito della discarica di Cava Fornace (MS) e a prevenire danni ambientali	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-03208 Lampis: Iniziative normative volte a consentire le operazioni di dragaggio nel porto di Buggerru (SU)	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	110
SEDE REFERENTE:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	89
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
SEDE REFERENTE:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	97
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)</i>	111

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.55.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03205 Simiani: Elementi in merito all'incidente avvenuto il 21 novembre scorso presso l'impianto « PLUTONIO » del Centro ENEA di Casaccia (RM) e alle misure di sicurezza adottate per assicurare la sicurezza ambientale.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta fornita, evidenziando come essa stessa abbia confermato il ritardo nelle procedure in seguito all'incidente e mettendo in luce una carenza di trasparenza nella comunicazione istituzionale. Sottolinea l'urgenza di introdurre procedure rigorose volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nonché a migliorare la trasparenza verso la cittadinanza. Richiama, inoltre, l'attenzione sulle specificità del centro di ricerca ENEA di Casaccia, che reputa meritevoli di considerazione. Conclude manifestando la disponibilità del proprio

gruppo politico a favorire, sia in sede di Commissione Ambiente sia in Assemblea, un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, al fine di convergere su soluzioni condivise per la definizione di procedure adeguate affinché non si verificano nuovamente incidenti come quello recentemente verificatosi.

5-03206 L'Abbate: Iniziative volte a garantire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Basento e a prevenire i rischi ambientali.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arnaldo LOMUTI (M5S) replicando, in qualità di cofirmatario, esprime insoddisfazione per la risposta ricevuta, giudicandola priva di elementi informativi nuovi rispetto a quanto già noto. Evidenzia l'atteggiamento elusivo del presidente della regione Basilicata, che si sottrae al confronto sia in sede di consiglio regionale sia presso i comuni interessati. Sottolinea, inoltre, come l'attuale governo regionale di centro-destra, in carica ormai da due legislature, non possa sottrarsi alle proprie responsabilità, pur riconoscendo l'inerzia dimostrata anche dalle precedenti giunte regionali rispetto alla gestione della crisi idrica. Richiama l'attenzione sul fatto che, di fronte a una situazione emergenziale, si sia scelto di procedere con il prelievo idrico dal fiume Basento, noto per il suo stato di inquinamento, senza attivare un tavolo di confronto che coinvolgesse la cittadinanza, i soggetti istituzionali e tecnici competenti, come ISPRA e ARPA. Manifesta quindi la viva preoccupazione espressa dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste rispetto a tale decisione. Infine, sottolinea come le criticità in ambito idrico, apparentemente paradossali in una regione ricca di risorse idriche, avrebbero potuto essere affrontate con un'adeguata programmazione. Ritiene, infatti, che l'attuale emergenza non possa essere considerata come imprevista o inat-

tesa, ma piuttosto come il risultato di un'inertanza prolungata da parte del governo regionale.

5-03207 Montemagni: Iniziative volte a verificare l'idoneità del sito della discarica di Cava Fornace (MS) e a prevenire danni ambientali.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, esprimendo apprezzamento per l'attenzione riservata dal ministero all'area interessata. Prende atto della relazione del 3 dicembre scorso, sottolineando tuttavia come permangano le preoccupazioni delle amministrazioni locali, che lamentano una persistente mancanza di chiarezza sulle risultanze delle analisi effettuate. Evidenzia l'importanza di una più stretta collaborazione istituzionale, necessaria per affrontare le specificità di un sito che presenta caratteristiche geomorfologiche peculiari e che ha sempre destato preoccupazioni e perplessità. Ritiene, pertanto, che sia opportuno attendere le ulteriori risultanze previste nella relazione del prossimo 10 dicembre.

5-03208 Lampis: Iniziative normative volte a consentire le operazioni di dragaggio nel porto di Buggerru (SU).

Gianni LAMPIS (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, evidenziando con favore come emerga un percorso orientato alla definizione di uno schema di regolamento

finalizzato alla semplificazione della disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. Manifesta l'auspicio che tale intervento normativo possa consentire, nel più breve tempo possibile, il dragaggio del porto di Buggerru, rispondendo così a una necessità urgente per il territorio.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

C. 2164 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, avverte che il decreto-legge n. 153 del 2024, approvato con modifiche in prima lettura dal Senato, si compone di 14 articoli. Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento, segnala che l'articolo 1, modificato al Senato, interviene sulla normativa in materia di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di semplificare i relativi procedimenti per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). In particolare, il comma 1, lettere *0.a*, *0.b* e *a*), che modifica gli articoli 6, 7 e 8 del suddetto Codice, condiziona

la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) – per i progetti di competenza statale e per quelli di competenza regionale – a quanto disposto dal decreto legislativo recante la disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, precisa che il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) spetta al competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), interviene sul novero dei progetti cui la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, devono dare precedenza e domanda ad un decreto interministeriale la definizione dei progetti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC da considerarsi prioritari in sede di valutazione ambientale, indicando una serie di progetti da considerare prioritari nelle more della sua adozione (il novero di tali progetti è stato integrato nel corso dell'esame al Senato). Il comma 1, lettera *a*), come integrato al Senato, inoltre, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori; prevede che la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA e VAS, composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri ed esperta in materia ambientale, operi anche come struttura di supporto della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La durata di tale struttura viene svincolata dal rinnovo della Commissione tecnica VIA VAS. Entrambe le Commissioni possono avvalersi anche di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza; consente – ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo – l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale (cosiddetto *fast track*) relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC. Il comma 1, alle lettere dalla *b*) alla *g*), come

modificato al Senato, reca una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi. Nel dettaglio, la lettera *b*) reca modifiche alla disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto *screening* di VIA), anche al fine di disporre che il provvedimento di *screening* ha l'efficacia temporale non inferiore a 5 anni, la lettera *b-bis*), inserita al Senato, integra il contenuto dell'istanza di VIA, mentre le lettere *c*)-*e*) apportano modifiche al procedimento di VIA. Sono inoltre operate – dalle lettere *f*) e *f-bis*), quest'ultima inserita al Senato – modifiche, sebbene più limitate, anche alle discipline del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e del Provvedimento Unico Ambientale (PUA). La lettera *g*), che recava modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata soppressa durante l'esame al Senato. Il comma 2 dell'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA allega una dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse. Il comma 3 dell'articolo 1 autorizza il MASE ad avvalersi – per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC – del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. in relazione a determinati progetti. Il comma 4 dell'articolo 1, così come modificato al Senato, prevede la possibilità per il Ministero della difesa di definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infra-

strutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale, e disciplina l'eventuale procedimento di valutazione o autorizzazione ambientale del programma o dei singoli interventi in esso inseriti. Il comma 5 riguarda l'applicabilità di tali disposizioni agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinati beni del demanio militare.

L'articolo 2, comma 1, abroga le disposizioni del Piano per la transizione energetica delle aree idonee (PiTESAI), adottato con decreto ministeriale nel 2021 e successivamente annullato dal TAR del Lazio nel 2024. Il comma 2 stabilisce il divieto il rilascio di nuovi permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi, salvo quanto già previsto per le attività basate su permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. Nel seguente comma 3 si dispone che nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi consentite ai sensi della normativa vigente l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermitezzazione delle aree non più funzionali in tal senso. Il comma 4 riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Il comma 5 interviene sulla disciplina del cosiddetto «*gas release*», meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas cosiddetti «*gasivori*» anche in conseguenza dell'annullamento del Pitesai. Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla

normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

L'articolo 3 disciplina una serie di interventi volti alla gestione della crisi idrica che, come emerge anche dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento, riveste carattere di necessità e urgenza nell'ottica dell'impellente gestione delle conseguenze dovute ai fenomeni siccitosi caratterizzanti il periodo estivo, a partire, *in primis*, da un necessario adeguamento della normativa nazionale vigente a quella euro-unitaria. Nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), introduce la definizione di «*acque affinate*», comprendendo non solo le acque urbane, ma anche quelle reflue domestiche e industriali. La lettera *b*) chiarisce i casi in cui le regioni non violino la normativa relativa agli obiettivi di qualità ambientale delle acque in caso di deterioramento temporaneo dello stato qualitativo dei corpi idrici, prevedendo che esse comunichino tempestivamente alle autorità di bacino le misure adottate per conservarne lo stato qualitativo. La lettera *c*) apporta modifiche di coordinamento, mentre la lettera *d*) stabilisce che il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possano essere autorizzati non solo per raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ma anche per affrontare situazioni di crisi idrica, consentendo l'impiego delle acque affinate. Infine, la lettera *e*) amplia la definizione di servizio idrico integrato, includendo il riuso delle acque reflue. Il comma 2 attribuisce al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane il compito di coordinare e gestire gli interventi di riuso delle acque reflue, qualora funzionali a garantire un uso razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi idrica. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, ha ad oggetto la società «*Acquedotto pugliese S.p.a.*» e prevede che, in considerazione

della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione ed almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società Acquedotto pugliese S.p.a. siano designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito la disposizione prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in esame, si provvede ad adeguare lo statuto della società alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a 7, disponendo altresì il rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non già scaduti. Infine il comma 2-ter specifica che è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società Acquedotto pugliese S.p.a. in favore dei comuni pugliesi esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita, ovvero in favore di quest'ultima società. La disposizione in commento, inoltre, stabilisce le modalità relative all'eventuale affidamento del servizio idrico integrato.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di economia circolare. In particolare il comma 1, ricolloca il gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare presso la Direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare anziché presso l'Ufficio legislativo del Ministero. Il comma 2, alla lettera a), modifica il Codice dell'ambiente al fine di ampliare i membri effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali da diciannove a ventuno in ragione dell'aumento delle designazioni effettuate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate. È inoltre previsto che il legale rappresentante dell'impresa possa assumere – in presenza di specifiche condizioni – il ruolo di responsabile tecnico.

Segnala inoltre che le lettere *a-bis*) e *a-ter*) del comma 2 dell'articolo 4, introdotte al Senato, recano modifiche alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi prevista dal

Codice dell'ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi. In particolare, la lettera *a-bis*) dispone in ordine al riparto dei costi a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul CONAI e sui cosiddetti consorzi di filiera. Tale riparto avviene tra i cosiddetti consorzi di filiera e i sistemi autonomi, al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente, scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal MASE. Si dispone, altresì, che ai fini del riparto in questione, le parti concludano un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettano al MASE, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro 60 giorni. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale.

Le modifiche apportate dalla lettera *a-ter*) prevedono che i dati relativi ai flussi degli imballaggi debbano essere acquisiti anche dagli operatori economici, anche se non consorziati (mentre il testo vigente attribuisce al CONAI tale compito). Si precisa inoltre che i dati in questione si riferiscono ai flussi di imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliera. Si prevede inoltre che la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere assicurata in ogni caso, ivi compreso il caso in cui gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private.

La lettera *b*) introduce modifiche relativamente agli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato, riconducendo la relativa gestione nell'ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani.

Il comma 3 garantisce la prosecuzione della durata in carica del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023 che, alla luce delle modifiche apportate dal richiamato comma 2, è integrato da due membri.

Nel corso dell'esame al Senato, infine, è stato inserito un ulteriore comma 3-bis, con il quale vengono apportate delle modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge « Salva Mare »). In particolare la modifica in questione individua i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche e degli altri materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in quanto non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.

L'articolo 5, modificato al Senato, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 che aveva introdotto, tra l'altro, delle disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, al comma 1, differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36 del 2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere.

L'articolo 6, comma 1, reca disposizioni per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, con

particolare riguardo al piano di caratterizzazione e all'approvazione dei risultati delle indagini e delle analisi di rischio sanitario-ambientale. Il comma 2 autorizza le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) a utilizzare laboratori di enti di ricerca o privati accreditati per lo svolgimento di talune analisi. Il comma 3 apporta modifiche procedurali per determinare i valori di fondo nei siti contaminati e disciplina le indagini condotte dalla provincia per identificare i responsabili della contaminazione.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine per il completamento degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale del sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara. È altresì istituita una struttura di supporto per il commissario straordinario incaricato di gestire tali interventi.

Le disposizioni dell'articolo 8 riguardano l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede, inoltre, che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

L'articolo 9 introduce disposizioni finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico. Nel comma 1 si attribuisce priorità – per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre, si dispone che le risorse accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non siano soggette a pignoramento o sequestro. Il comma 2 prevede che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi inseriti negli accordi di programma del 2010 – per quanto

attiene alla quota parte del MASE – vengano destinate a integrare la dotazione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il comma 3 consente ai commissari per il contrasto del dissesto idrogeologico di nominare soggetti attuatori del Piano, definendone il compenso. Gli stessi commissari – insieme al Presidente della regione Valle d’Aosta e ai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano – possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga a ogni disposizione di legge, con l’esclusione di quelle in materia penale, nel rispetto del codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Ai commi 4 e 5 si individua nel segretario generale dell’Autorità di distretto delle Alpi orientali il Commissario straordinario incaricato di realizzare le opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano. Il comma 6 dispone che le risorse destinate agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – limitatamente a quelle assegnate dal dipartimento Casa Italia per interventi di messa in sicurezza – vengano revocate qualora i soggetti attuatori non registrino nella banca dati delle opere pubbliche la liquidazione delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell’importo della prima anticipazione ottenuta. Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo agli eventi eccezionali verificatisi a Ischia a partire dal 26 novembre 2022. Il comma 8 stanziava 10 milioni di euro per l’anno 2024 destinati all’attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario per l’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e i soggetti autorizzati a collaborare con lui nello svolgimento delle sue funzioni. Il comma 8-bis, introdotto al Senato, prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano

essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione. I commi 9 (modificato al Senato) e 10 intervengono sulla disciplina delle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo. Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre introdotto il comma 9-bis che autorizza le Autorità di bacino distrettuali ad assumere personale a tempo indeterminato. Il medesimo comma specifica le modalità di reclutamento e assunzione e pone un limite di spesa pari a complessivi 6 milioni di euro a decorrere dal 2026. Il successivo comma 9-ter dispone in ordine alle relative coperture.

L’articolo 10 stabilisce misure urgenti per potenziare le pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 autorizza il MASE ad adottare linee guida settoriali per il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). I commi 2 e 3 dispongono modifiche al trattamento economico degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), mentre il comma 4 autorizza il MASE a conferire quattro nuovi incarichi dirigenziali di natura tecnico-specialistica per rafforzare le attività necessarie alla realizzazione del PNRR.

L’articolo 10-bis, introdotto al Senato, modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell’ambito del Piano Mattei, novellando l’articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, autorizzando, tra l’altro, la Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, entro i limiti ivi previsti nonché a sottoscrivere la documentazione contrattuale con il soggetto beneficiario degli interventi.

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto disposto in merito alla struttura di supporto e al compenso del commissario straordinario per il SIN di Crotone.

L’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l’esame preliminare. Ricorda che, come

convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svolta, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15.30 della giornata odierna, e che nella seduta già convocata alle ore 17.45 saranno comunicate le eventuali proposte emendative non ritenute ammissibili per poi procedere dalle 18.15 alla votazione delle proposte emendative stesse. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Atto n. 226.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, mercoledì 4 dicembre, si è concluso il ciclo di audizioni informali e che tutta la documentazione trasmessa alla Commissione o depositata nel corso delle audizioni è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Camera. Avverte che sono in corso di trasmissione i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e che, pertanto, una volta integrata la richiesta di parere con i predetti pareri, la Commissione sarà autorizzata a pronunciarsi definitivamente sul provvedimento. Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 dicembre 2024.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare il rappresentante del Governo, evidenzia come, allo stato attuale, la Commissione non abbia ancora avuto l'opportunità di esaminare i pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, al di là delle informazioni emerse dagli organi di stampa. Richiama inoltre l'attenzione sull'intenso ciclo di audizioni, conclusosi nella giornata di ieri, sottolineando l'esigenza di raccogliere le osservazioni presentate e integrarle in modo organico con i contenuti delle risoluzioni parlamentari discusse negli scorsi mesi in Commissione sulle tematiche concernenti la necessità di apportare modificazioni al Codice dei contratti pubblici. In tale contesto, formula una richiesta al Sottosegretario Ferrante, anche a nome del relatore, onorevole Iaia, affinché si valuti la possibilità di prorogare di almeno una settimana il termine per l'espressione del parere.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE fa presente che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato predisposto all'esito di un confronto tra le Amministrazioni interessate, svoltosi anche mediante l'istituzione di più tavoli inter-istituzionali tematici e di un confronto con gli operatori di settore, attuato mediante una consultazione pubblica promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvenuta nel mese di luglio del 2024, dove sono stati invitati a partecipare 94 *stakeholders* e complessivamente sono stati presentati circa 630 contributi, tenendo in considerazione anche i contenuti delle risoluzioni afferenti alla tematica in oggetto discusse in Commissione Ambiente. Nel ricordare pertanto i passaggi che hanno portato all'adozione del provvedimento, ferma restando la scadenza per l'esercizio della delega prevista nel mese di marzo 2025, segnala la necessità di concludere l'intero *iter* approvativo entro il 31 dicembre 2024 in quanto lo schema di decreto prevede, tra l'altro, il recepimento di alcune modifiche al codice necessarie al conseguimento di alcuni obiettivi contenuti

nel PNRR. Segnala in proposito gli obiettivi concernenti la finanza di progetto, nell'ambito della M1C1-73-*quinquies*, che prevede l'entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti volte a rafforzare l'efficienza e la concorrenza, nonché la qualificazione delle stazioni appaltanti richiamando in proposito la M1C1-73-*ter*, che prevede l'adozione di incentivi alla qualificazione e alla professionalizzazione delle stazioni appaltanti, e la M1C1-84-*bis*, che prevede l'introduzione di ulteriori misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti. Per quanto attiene alle tempistiche di approvazione, alla luce della necessità di conseguire gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, rileva la necessità del rispetto del termine dell'11 dicembre per l'espressione del parere da parte della Commissione considerato che gli obiettivi del PNRR, in ragione della loro rilevanza, sono posti in capo alla Cabina di regia – ai sensi dell'articolo 221 del codice dei contratti pubblici – che, sentita l'ANAC, deve svolgere le relative attività e approvarne il conseguimento, ai fini della rendicontazione degli obiettivi stessi, entro la scadenza fissata dal PNRR, ossia entro il 31 dicembre 2024. Al fine di consentire il perfezionamento nei predetti termini delle necessarie attività rendicontative, segnala che la Cabina di regia ha quindi già fissato la data del 17 dicembre per l'approvazione del documento di analisi e valutazione relativo ai traguardi PNRR M1C1-73 *ter* e M1C1-84 *bis*. Ferme restando le scadenze testé comunicate, fa presente, comunque, la disponibilità del Governo a posticipare il termine per l'espressione del parere alla data del 13 dicembre.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, pur comprendendo le esigenze del Governo e le tempistiche dettate dalla riunione della Cabina di regia, ribadisce la necessità di posticipare ulteriormente il termine, al fine di consentire un'adeguata valutazione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e della vasta mole di osservazioni emerse dalle numerose audizioni svolte. Sottolinea, inoltre, l'importanza di scelte

politiche mirate per giungere a una sintesi dei contenuti, evidenziando la necessità di un confronto politico diretto con un rappresentante del Governo per definire al meglio gli indirizzi da adottare.

Mauro ROTELLI, *presidente*, evidenzia che il Sottosegretario ha già concesso una proroga del termine dal giorno 11 al giorno 13 dicembre, tenendo conto anche della riunione della Cabina di regia prevista per il 17 dicembre. Sottolinea l'esigenza di monitorare con attenzione il calendario dei lavori dell'Assemblea, auspicando che la Commissione possa esprimere il parere prima del giorno 16 dicembre, possibilmente nella giornata di venerdì 13. Segnala comunque che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che nella mattinata di mercoledì 11 dicembre si svolgerà una seduta di Assemblea e che quindi la Commissione potrebbe concluderne l'esame in quella giornata.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, nel ribadire la necessità di un confronto politico diretto con un rappresentante del Governo, fa presente che – qualora si giungesse ad una sintesi – l'esame del provvedimento potrebbe anche concludersi entro la giornata del 13 dicembre.

Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime perplessità riguardo all'organizzazione dei lavori, evidenziando che la scadenza fissata al 13 dicembre appare irrealistica e sottolineando la necessità di una proroga di almeno una settimana per garantire un esame adeguato di un atto corposo e complesso, che di fatto è un nuovo codice e che ha una rilevanza cruciale per il Paese, e che necessita di una valutazione ponderata e consapevole da parte del Parlamento. Ribadisce, inoltre, come il Partito Democratico abbia sempre dimostrato piena disponibilità a venire incontro alle esigenze dei gruppi di maggioranza, auspicando un atteggiamento di maggiore collaborazione reciproca. Peraltro rileva che è stato evidenziato nel parere del Consiglio di Stato un difetto nella procedura di adozione dello

schema di decreto e che è necessario valutare attentamente tale questione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritiene che debba essere valutata la possibilità di posticipare la riunione della Cabina di regia già programmata per il 17 dicembre e che, qualora ciò non fosse possibile, sarà indispensabile che la Commissione esprima il proprio parere entro il termine indicato dal Sottosegretario o, al più tardi, nella giornata del 16 dicembre. Ricorda, inoltre, come la Commissione Ambiente in questa legislatura abbia sempre garantito il rispetto delle tempistiche sugli atti assegnati e che di questo si debba dare atto alla Commissione ritenendo pertanto le richieste di proroga del termine avanzate nella seduta odierna motivate da ragioni oggettive.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla rendicontazione degli obiettivi del PNRR, ha fissato la data del 13 dicembre come termine, evidenziando come si stia già procedendo a una proroga rispetto alle scadenze inizialmente previste. Sottolinea, inoltre, che la Cabina di regia, nella giornata del 17 dicembre, è chiamata ad approvare il documento di analisi e valutazione del PNRR, circostanza che rende impraticabile qualsiasi ulteriore proroga oltre il termine del 13 dicembre.

Mauro ROTELLI, *presidente*, reputa pertanto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti ai fini dell'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento tenuto conto di quanto rilevato dal rappresentante del Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Inter-

viene il viceministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

C. 2164 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 161 proposte emendative (*vedi allegato 5*) e che la Presidenza ha ritenuto ammissibili tutte le proposte emendative presentate, anche alla luce delle finalità complessive del provvedimento e delle modificazioni introdotte al Senato.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti L'Abbate 1.1 e Ilaria Fontana 1.2.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.3, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di garantire la priorità ai progetti concernenti impianti di idrogeno verde o rinnovabile, nonché agli impianti alimentati da fonti eoliche e solari.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Del Barba 1.4; si intende vi abbia rinunciato.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara che il gruppo Partito Democratico sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonelli 1.6, Ilaria Fontana 1.7, L'Abbate 1.8, Bonelli 1.9 e Bonelli 1.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Del Barba 1.11 e Gadda 1.13; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Curti 1.12 e L'Abbate 1.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.14; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.16, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.17.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.18, ne illustra le finalità, soffermandosi in particolare sulla necessità di modificare il testo del decreto, che reputa troppo restrittivo, introducendo uno specifico riferimento agli impianti fotovoltaici ed eolici *offshore*.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.18.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.19; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simiani 1.20, Ilaria Fontana 1.21 e Morfino 1.22, nonché gli identici emendamenti L'Abbate 1.23 e Simiani 1.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.25; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.26.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.27; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Morfino 1.28 e 1.29.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.30; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.31.

Eleonora EVI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.32, sottolinea l'importanza di garantire il rispetto delle tempistiche dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti sottoposti a VIA, trattandosi di procedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Evi 1.32, Curti 1.33, Ferrari 1.34, Santillo 1.35, L'Abbate 1.36, Bonelli 1.37, Ilaria Fontana 1.38 e Simiani 1.39,

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.41; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti L'Abbate 1.40, Ilaria Fontana 1.42 e L'Abbate 1.43.

Eleonora EVI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.44, di cui è cofirmataria, volto ad estendere i termini di sospensione del procedimento di VIA per la presentazione della documentazione integrativa nei casi in cui il procedimento sia particolarmente complesso e richieda, ad esempio, lo svolgimento di indagini su flora e fauna o di indagini geognostiche di sottosuolo e falda che richiedano un periodo di osservazione pluristagionale.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.44.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gadda 1.46, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.48; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.49.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Del Barba 1.50 e Gadda 1.51; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.52.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.53; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 1.54.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.57; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Santillo 1.55 e Bonelli 1.56. Respinge, altresì, l'emendamento Simiani 1.58.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.59; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.60.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gadda 1.61 e 1.62, nonché degli emendamenti Del Barba 1.63 e 1.65; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.64.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.67; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Caramiello 1.66 e Simiani 1.68, nonché gli articoli aggiuntivi Curti 1.01, 1.02 e 1.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1.04; si intende vi abbiano rinunciato.

Eleonora EVI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo 1.05, di cui è prima firmataria, evidenziando come lo stesso sia finalizzato a garantire risorse adeguate al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Sottolinea altresì come vi sia un ritardo nell'istituzione della *gover-*

nance dell'osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e come tali fattori pregiudichino l'adozione di misure efficaci sul punto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Evi 1.05, gli emendamenti Ilaria Fontana 2.1, Bonelli 2.2, gli identici emendamenti L'Abbate 2.3 e Bonelli 2.4, gli emendamenti Bonelli 2.5, 2.6 e 2.7, nonché gli identici emendamenti L'Abbate 2.8, Bonelli 2.9 e Simiani 2.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 2.11; si intende vi abbiano rinunciato.

Marco SIMIANI (PD-IDP), illustra l'emendamento 2.12 a sua prima firma.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Simiani 2.12 e gli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.13 e Bonelli 2.14.

Sara FERRARI (PD-IDP), illustra l'articolo aggiuntivo 2.01 a sua prima firma, volto a istituire una cabina di regia per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione e a stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse allocate dal PNRR. Sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere che l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso non assuma valenza reddituale ove non autoconsumata. Rimarcando l'importanza della proposta emendativa, ne auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 2.01 e l'emendamento Simiani 3.1.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.2, ne illustra le finalità, sottolineando l'importanza di assicurare un supporto tecnico scientifico agli Osservatori sugli utilizzi idrici, al fine di una più corretta utilizzazione delle risorse idriche.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 3.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Vaccari 3.3, di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza del tema dell'acqua in campo agricolo, in considerazione della possibilità di migliorarne la gestione mediante il riuso, in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 3.3, Evi 3.4, Simiani 3.5 e Simiani 3.6.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 3.7, di cui è cofirmataria. Evidenzia come, al fine di tutelare la risorsa idrica, sia opportuno che le imprese pongano maggiore attenzione al ciclo delle acque. Sottolinea, infatti, come dotarsi di sistemi che permettano di ricondizionare le acque in uscita al fine del loro nuovo utilizzo in entrata crei un circuito virtuoso, aumentando la sostenibilità ambientale e creando vantaggi anche economici per le imprese.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ilaria Fontana 3.7, Santillo 3.8 e Ilaria Fontana 3.9.

Patty L'ABBATE (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, volto a introdurre un sistema di etichettatura ambientale che preveda l'impronta idrica. Ritiene infatti che l'indicazione dell'impronta idrica sui prodotti commercializzati nel territorio nazionale possa condurre pubbliche amministrazioni ed imprese ad una maggiore considerazione della risorsa idrica, secondo una logica di sostenibilità ambientale e, allo stesso tempo, di sostenibilità economica, in ragione del risparmio derivante da un uso più accorto dell'acqua.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 3.01.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.02, evidenzia l'importanza dei Certificati Blu, confermata anche dagli *stakeholders* che operano nel settore. Sottolinea infatti come, a suo avviso, tali strumenti avrebbero il merito di certificare imprese agricole e industriali che operano in maniera sostenibile, incentivando la riduzione delle risorse idriche impiegate nei processi produttivi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 3.02.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Morfino 3.03, di cui è cofirmataria. Sottolinea come la proposta emendativa abbia la finalità di istituire un fondo, denominato «*Blue Deal* Italiano», che sostenga finanziariamente gli interventi diretti a tutelare le risorse idriche e affrontare le sfide del cambiamento climatico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 3.03.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.04, evidenzia come sia di fondamentale importanza ridurre le emissioni in atmosfera di alcuni particolari gas. Sottolinea, dunque, come la proposta emendativa si proponga di riconoscere un credito d'imposta in favore delle imprese che acquistino nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Osserva, peraltro, come tale intervento permetterebbe al Paese di evitare le sanzioni che l'Unione europea, in un prossimo futuro, potrebbe irrogare per la violazione della disciplina relativa al trattamento dei summenzionati gas.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi L'Abbate 3.04, L'Abbate 3.05 e Simiani 3.06.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.07, ne illustra le finalità, facendo presente che la realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla gestione e alla raccolta delle acque

piovane consentirebbe non soltanto di acquisire nuove e fondamentali risorse idriche, ma anche di ridurre i molteplici disagi che frequentemente si registrano nelle città italiane.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi L'Abbate 3.07, Simiani 3.08, Ferrari 3.09, Curti 3.010, Ferrari 3.011, Simiani 3.012 e Simiani 3.013.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gadda 3.014; s'intende vi abbiano rinunciato.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.015 a sua prima firma, ne illustra le finalità, ribadendo la necessità di favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Evi 3.015, nonché gli emendamenti L'Abbate 4.1, Simiani 4.2, Simiani 4.3, Santillo 4.4, L'Abbate 4.5, Simiani 4.6 e Simiani 4.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gadda 4.8 e 4.18; s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simiani 4.9, Simiani 4.10, Curti 4.11 e Ilaria Fontana 4.12.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.13 a sua prima firma, ne illustra le finalità, ribadendo la necessità di intervenire urgentemente nel settore della raccolta e del riciclo dei rifiuti tessili, che versa attualmente in condizioni critiche.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 4.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gadda 4.15 e Del Barba 4.16; s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Morfino 4.01 e Ilaria Fontana 4.02.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gadda 4.03, dell'emendamento Gadda 4.17, nonché degli articoli aggiuntivi Del Barba 4.04 e Gadda 4.05; s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 5.1, L'Abbate 5.2, Ghio 5.3, Simiani 5.4, Ilaria Fontana 5-*bis*.1 e Simiani 6.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.2 a sua prima firma, ne illustra le finalità, ricordando che i fondi originariamente stanziati dai precedenti governi per gli interventi di risanamento del sito di interesse nazionale « Orbetello-area ex Sitoco », per un importo pari a 30 milioni di euro, sono stati ampiamente ridotti, residuando attualmente soltanto 2 milioni di euro per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito in questione.

Sottolinea, dunque, la necessità di ripristinare l'importo originariamente previsto mediante uno stanziamento di 28 milioni di euro per l'anno 2025.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 6.2.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.3 a sua prima firma, ne illustra le finalità, sottolineando l'importanza di adottare progetti di bonifica. In proposito, richiama l'esempio della città di Trento, in cui vi è un sito inquinato attualmente ancora sprovvisto di un progetto di bonifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferrari 6.3, nonché l'articolo aggiuntivo L'Abbate 7.01.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Santillo 8.01, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, riba-

dendo quanto sia essenziale predisporre una Carta geologica d'Italia al fine di individuare correttamente i siti presso i quali risulti necessario effettuare interventi di messa in sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Santillo 8.01 e Morfino 8.02, gli identici emendamenti Curti 9.1 e Morfino 9.2, nonché gli emendamenti Curti 9.3, Simiani 9.4, gli identici emendamenti Morfino 9.5 e Bonelli 9.6, nonché gli emendamenti L'Abbate 9.7 e Simiani 9.8.

Eleonora EVI (PD-IDP), interviene sull'emendamento 9.9 a sua prima firma, illustrandone le finalità. Ribadisce, in particolare, la necessità di stanziare risorse sufficienti affinché gli interventi urgenti previsti all'interno del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici siano effettivamente realizzati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Evi 9.9, nonché gli identici articoli aggiuntivi Morfino 9.01 e Simiani 9.02.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 10.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 10.2.

Patty L'ABBATE (M5S), interviene sull'emendamento Cappelletti 10.3, di cui è cofirmataria, facendo presente la necessità di intervenire a sostegno dei comuni, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, in quanto le risorse limitate di cui i medesimi dispongono non consentono, talvolta, di sostenere il costo correlato alla nomina di un responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cappelletti 10.3, nonché l'articolo aggiuntivo Cappelletti 10.01

e gli identici emendamenti L'Abbate 10-bis.1 e Bonelli 10-bis.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Sospende pertanto brevemente la seduta considerato che è in corso di trasmissione il parere testé espresso dalla Commissione Bilancio sul decreto-legge in esame.

La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 19.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Avverte inoltre che le Commissioni

IV (Difesa), IX (Trasporti), X (Attività Produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'UE) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno il parere di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Lampis, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

5-03205 Simiani: Elementi in merito all'incidente avvenuto il 21 novembre scorso presso l'impianto « PLUTONIO » del Centro ENEA di Casaccia (RM) e alle misure di sicurezza adottate per assicurare la sicurezza ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'episodio occorso presso il Centro Ricerche di Casaccia, si deve anzitutto rilevare che SOGIN ha effettuato le necessarie comunicazioni secondo le modalità di esecuzione disciplinate dal decreto legislativo 101/2020. Infatti, la decorrenza del termine di tre giorni per l'obbligo di comunicazione ad ISIN, nonché alla ASL ed alla sede dell'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) territorialmente competenti, ha inizio dall'esito delle prime analisi. Questo tipo di evento non prevede comunicazione al MASE da parte di SOGIN.

La successione temporale è stata così scandita:

l'evento risale al 21 novembre scorso;

l'esito delle prime analisi si è avuto il 23 novembre, data da cui decorrevano i predetti termini;

la comunicazione ad ISIN è avvenuta il 25 novembre, perciò due giorni dopo;

infine ISIN ha fatto la sua prima ispezione il 27 novembre ed una seconda il 3 dicembre.

ISIN riferisce che la notifica non era dovuta, ma è stata trasmessa unicamente a scopo cautelativo. E si precisa che l'inhalazione era di americio – e non di plutonio come riportato dalla stampa.

In merito all'accadimento, allo stato di contaminazione del sito, e alle misure idonee attuate per assicurare massima sicurezza ambientale e protezione sanitaria per la popolazione, si riferisce quanto segue.

Lo scorso 21 novembre, nel corso di attività di gestione di rifiuti radioattivi all'interno dell'impianto Plutonio del centro

Enea di Casaccia, è stato riscontrato un evento di contaminazione interna al « locale 40 ». L'episodio è occorso all'interno di una tenda PEDI, ossia un dispositivo a tenuta per il confinamento delle lavorazioni operative nucleari dentro gli stessi ambienti chiusi. I dispositivi di monitoraggio delle dosi hanno segnalato un'assunzione di radiazioni da parte di un dipendente, con potenziale superamento dei limiti di dose annuale prescritti dalla normativa.

Come da normali procedure, l'operatore è stato subito sottoposto ad uno scrupoloso controllo già all'interno dei laboratori, e da una prima analisi sono emerse tracce di contaminazione interna. Presso il Policlinico Gemelli si sono svolte ulteriori analisi, e sono state somministrate sostanze per la depurazione dei metalli pesanti dall'organismo. Dopo alcune ore, il dipendente è stato visitato e dimesso senza alcuna prognosi e senza alcuna prescrizione di interruzione dal lavoro.

Ulteriori controlli ancor più dettagliati sono stati effettuati a Ispra (provincia di Varese), i cui esiti hanno dimostrato una contaminazione ampiamente sotto i 20 millisievert annui, quota massima consentita per i lavoratori esposti alle radiazioni. Un valore definitivo di dose, atteso in progressiva ulteriore diminuzione, si avrà solo in seguito a successive valutazioni.

Ad oggi è plausibile che la contaminazione sia classificabile come un evento anomalo frutto di una manovra errata, probabilmente commessa durante la svestizione, ed in particolare ad un'errata manovra in fase di rimozione della maschera interfacciale, nella quale sono presenti alcune zone non decontaminabili in profondità.

Secondo il verbale ISIN relativo alla seconda ispezione effettuata il 3 dicembre, ci sarebbe stato trasferimento di contaminazione anche all'esterno della tenda PEDI. Tuttavia, agendo secondo il principio delle « barriere multiple » in uso nel nucleare, tale contaminazione è rimasta confinata all'interno del « locale 40 », già bonificato. Al riguardo, nel predetto verbale ISIN esclude categoricamente che vi sia stata qualsiasi contaminazione dell'ambiente esterno.

Si rappresenta in ogni caso che né l'attività complessiva, né il singolo evento occorso, comportano rischi per la popola-

zione. Infatti il tipo di operazioni avviene all'interno delle strutture di impianto nonché, secondo il principio dell'utilizzo di « barriere multiple », all'interno di una tenda PEDI. I sistemi di monitoraggio hanno per di più escluso categoricamente il rilascio di radioattività nell'ambiente esterno.

In conclusione, oltre a procedure di estrema cautela, esistono sistemi attivi e passivi e barriere multiple che permettono di ottenere livelli di sicurezza massima nelle lavorazioni nucleari e di gestire con la massima sicurezza episodi come quello in argomento.

ALLEGATO 2

5-03206 L'Abbate: Iniziative volte a garantire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Basento e a prevenire i rischi ambientali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla crisi idrica, segnalata dall'On. Interrogante, avvenuta nella regione Basilicata, si rammenta che la stessa ha ritenuto necessario l'utilizzo delle acque del fiume Basento a causa dell'esaurimento delle risorse idriche del bacino Camastra.

Tale circostanza, oltre che effetto dei cambiamenti climatici e degli eventi siccitosi che interessano il nostro Paese, è stata anche determinata dall'elevato ininterimento del bacino, con conseguente perdita di buona parte del volume disponibile.

L'apposito tavolo tecnico regionale promosso dall'unità di crisi sull'emergenza idrica ha operato in conformità ai criteri definiti dall'articolo 80 del Testo Unico Ambientale, relativi alla classificazione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile in base a caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. Si è pertanto deciso di utilizzare le acque del fiume Basento come acque a destinazione funzionale, e di analizzarle, effettuando i previsti campionamenti nell'area del punto di presa individuato da acquedotto Lucano.

ARPA Basilicata ha inoltre comunicato di aver avviato un programma di monitoraggio ai fini della classificazione dello stato ecologico e di quello chimico. Nello specifico, dal 6 novembre scorso ad oggi sono stati effettuati complessivamente otto campionamenti con diverse finalità, sia al punto di presa del fiume Basento, sia sul Camastrino, sia all'uscita del potabilizzatore di Masseria Romaniello. ARPA ad ogni modo conferma che le attività di monitoraggio, per la valutazione la valutazione della categoria di appartenenza nonché della destinazione funzionale a potabile, e la caratterizzazione del corpo idrico finalizzato alla determinazione dello

stato ecologico e di quello chimico, verranno eseguite con cadenza settimanale.

Per quanto attiene alla qualità delle acque destinate al consumo umano, si evidenzia quanto comunicato dalla competente struttura dell'istituto Superiore di Sanità. Alla luce dei campionamenti effettuati, la natura dei contaminanti e i valori di concentrazione rinvenuti nel Basento non configurano rischi sanitari dal punto di vista chimico e microbiologico. Inoltre, viene specificato che esse hanno caratteristiche chimico-fisiche e composizione in termini di sali minerali e durezza confrontabili con quelle dell'acqua attualmente in distribuzione, captata dal bacino Camastra.

L'istituto riferisce inoltre, come tali acque siano conformi ai processi di potabilizzazione idonei a trattamenti di acque di tipologia A3 o anche inferiore. Si rappresenta al riguardo che, come dettato dal predetto articolo 80, in casi eccezionali, e quando non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, possono essere utilizzate anche le acque classificate in classe A3 o qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3. Quanto sopra, a condizione che esse siano sottoposte ad opportuno trattamento, ovvero un trattamento fisico e chimico spinto, un affinamento e disinfezione che consenta così di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Di recente, il Commissario straordinario per la gestione della crisi idrica e del piano degli interventi per la regione Basilicata, nominato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dello scorso 29 ottobre, ha ribadito che le acque del Basento sono sottoposte a controlli costanti e severi a tutela della salute

pubblica, e che la loro immissione in rete avverrà soltanto dopo l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Tuttavia, qualora i risultati del campionamento dovessero essere positivi, sarà aperta la vasca di accumulo del Camastrino con un prevedibile miglioramento della situazione.

ALLEGATO 3

5-03207 Montemagni: Iniziative volte a verificare l'idoneità del sito della discarica di Cava Fornace (MS) e a prevenire danni ambientali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che le competenti strutture del MASE e ISPRA hanno proseguito le attività di verifica in merito all'accaduto dello scorso 6 maggio presso la discarica in argomento, ed alle conseguenze rilevate.

Infatti, nell'interrogazione discussa lo scorso 15 maggio in questa Commissione, si era dato conto delle modalità di svolgimento dell'intervento volto ad interrompere la fuoriuscita di liquami da parte delle autorità competenti, nonché delle cause della presenza in eccesso di alcuni elementi rilevata nelle analisi effettuate da ARPA Toscana.

A seguito di comunicazioni trasmesse dal comune di Pietrasanta e dalla Società Gaia Gestore del Servizio Idrico, la competente struttura del MASE, lo scorso 24 giugno, ha inviato apposita nota ad ISPRA. È stato perciò richiesto all'istituto di valutare, eventualmente anche avvalendosi del sistema agenziale SNPA, se quanto riportato in merito alla fuoriuscita di percolato dall'impianto possa integrare fattispecie di danno o minaccia di danno ambientale, ed eventualmente di indicare le misure di riparazione necessarie.

Al fine di dar seguito allo svolgimento delle attività di propria competenza, per ISPRA si è reso necessario organizzare un incontro con ARPA Toscana, calendarizzato per il prossimo 10 dicembre, in cui verranno analizzati gli approfondimenti effettuati.

La regione Toscana ha nuovamente rappresentato che tracce di un composto organoalogenato sono state rilevate in passato nelle acque sotterranee e principalmente in un piezometro posto a monte idraulico rispetto alla discarica. Considerato che tali composti non sono mai stati

rilevati, invece, nel percolato, ARPAT ha già escluso che ci possa essere una correlazione tra la presenza di detti composti e l'esercizio della discarica. Risultano tutt'ora in corso le indagini per individuare l'origine della contaminazione.

Ad ogni modo, dopo l'incidente del 6 maggio scorso, la situazione della discarica risulta sotto controllo, ed il gestore sta fornendo gli aggiornamenti periodici richiesti a seguito del provvedimento di diffida e sospensione dei conferimenti dei rifiuti, emesso dalla regione in occasione dell'evento.

I lavori di ripristino hanno subito alcuni ritardi sul cronoprogramma a causa del maltempo. Ciononostante, il paramento arginale risulta ricostruito: l'ultima relazione periodica di aggiornamento trasmessa dal gestore, pervenuta alla regione Toscana lo scorso 3 dicembre, riferisce, infatti, del completamento degli interventi di messa in sicurezza.

In merito al quesito posto nell'attuale interrogazione, la regione Toscana ha fornito rassicurazioni circa l'impatto ambientale della discarica in argomento. Infatti, il progetto relativo alla sua realizzazione è stato a suo tempo sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e a VInCA (Valutazione di Incidenza) da parte delle province di Massa Carrara e Lucca, verificando l'idoneità del sito. Il provvedimento di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) contiene le prescrizioni realizzative e gestionali ritenute necessarie a fini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Inoltre, l'impianto è oggetto di controlli periodici da parte dei dipartimenti territorialmente competenti dell'ARPA regionale, dai cui rapporti non emergono, invero, le criticità riportate nell'interrogazione. I referenti dell'Agenzia, interpellati per le vie

brevi dalle strutture regionali preposte, hanno confermato che né la relazione prodotta a seguito dell'incidente, né altri documenti ARPAT, attestano la presenza negli sfiati delle sostanze citate nell'interrogazione.

La regione Toscana riferisce, infine, che per la realizzazione delle fasi 2 e 3 del progetto, è in corso di reiterazione il procedimento di VIA, in quanto il provvedimento di valutazione originario ha cessato

la sua efficacia nel corso della gestione della fase 1. Nell'ambito del suddetto procedimento saranno effettuate tutte le valutazioni necessarie a garanzia dell'ambiente e a ulteriore verifica circa l'idoneità del sito; qualora le valutazioni di compatibilità ambientale dovessero dare esito negativo, allora si giungerebbe alla definizione delle condizioni per la chiusura definitiva della discarica.

ALLEGATO 4

5-03208 Lampis: Iniziative normative volte a consentire le operazioni di dragaggio nel porto di Buggerru (SU).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

Giova ricordare che il dragaggio delle aree portuali e marino-costiere ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) è disciplinato dall'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, – « Rior-dino della legislazione in materia portuale ».

Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 5-*bis* disciplina l'utilizzo ed il conferimento dei sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio all'interno dei SIN.

Esso prevede che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio in tali aree SIN possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono qualora: *a*) presentino caratteristiche idonee con riferimento al sito di destinazione e *b*) non presentino positività ai test eco-tossicologici, nel rispetto delle modalità che sono state successivamente disciplinate con decreto ministeriale MATTM (ora MASE) n. 172 del 15 luglio 2016.

Ai sensi dell'Allegato A al sopra citato decreto ministeriale n. 172 del 2016, l'idoneità del materiale dragato (caratterizzazione) ad essere gestito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994 viene verificata mediante apposite analisi. In particolare, tali analisi sono da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal decreto ministeriale MATTM (ora MASE) del 7 novembre 2008.

La caratterizzazione dei sedimenti oggetto di dragaggio è realizzata tramite metodologie e criteri stabiliti dal sopra citato

decreto del 7 novembre 2008. Tale decreto prevede che i sedimenti siano sottoposti ad analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche (saggi biologici di tossicità).

Da ultimo, si segnala che è in corso di definizione lo schema di regolamento per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo. Per quanto qui rileva, in tale schema di regolamento si precisa che i « sedimenti » (definiti come « tutte le plausibili frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, anche artificiali, marini e portuali derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera ») sono compresi tra i materiali rientranti nella definizione di « terre e rocce da scavo ».

Inoltre, tra le attività suscettibili di produrre terre e rocce da scavo, figurano anche quelle di dragaggio. Ne consegue che lo schema di regolamento in questione, volto in generale a introdurre semplificazioni nella gestione delle terre e rocce da scavo, è pienamente applicabile anche all'ipotesi rappresenta dall'On. Interrogante.

Si tenga altresì presente che il medesimo schema di regolamento contiene disposizioni specifiche riguardanti, sia l'ipotesi terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica; sia l'ipotesi di terre e rocce da scavo che superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione per ragioni naturali, e dunque non per attività antropica.

ALLEGATO 5

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA); »;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell'autoriz-

zazione da parte delle autorità competenti, la VIAS »;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla "VIAS", »;

d) all'articolo 29-terdecies dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.

1-ter. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro. ».

1.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso 1.2) con il seguente:

1.2) al sesto periodo, le parole da: « hanno in ogni caso priorità, » fino a: « da fonti rinnovabili, ove previsti », sono sostituite dalle seguenti: « sono considerati prioritari:

a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;

d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;

f) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 55 MW;

g) i progetti eolici *off-shore* realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;

h) i progetti nuovi e di *repowering* che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;

i) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

l) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;

m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW. ».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis).

1.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, alle parole:* sono considerate prioritarie *premettere le seguenti:* fermi restando i progetti già individuati dalla legge;

b) *all'alinea, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti:* da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) la misurazione dell'impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, alle parole: sono considerate prioritarie *premettere le seguenti:* Fermo restando i progetti già individuati dalla legge,.

1.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, dopo le parole: del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, *aggiungere le seguenti:* , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e

sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;

b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

c) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

f) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;

g) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

h) i progetti di impianti fotovoltaici *on-shore*, agrivoltaici ed eolici *on-shore*, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis).

1.9. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.10. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;

c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;

c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

c-quinquies) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;

c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.

* **1.12.** Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

* **1.13.** Gadda, Del Barba.

Al comma 1, alla lettera a), numero 1, capoverso 1.2), sopprimere la lettera a).

1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le lettere 0a) e 0b).

1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i progetti in cluster che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, diret-

tamente o indirettamente, al medesimo proponente.

1.17. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW.

1.18. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW con le seguenti: pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 60 MW.

1.20. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.

1.22. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), aggiungere,

in fine, le seguenti parole: , nonché i pompaggi.

*** 1.23.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*** 1.24.** Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) opere infrastrutturali e progetti di rinaturazione per garantire la sicurezza idrica e idrogeologica.

1.26. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, sopprimere la parola: simultanea.

1.28. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell'Allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.

1.29. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: compresi nel

PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.

1.31. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.

1.32. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.

1.33. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l'autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l'applicazione dell'ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste

dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agri-voltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agri-voltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1.34. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1.35. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) per tutto il suo ciclo di vita.

1.36. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006,

n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio per tutto il suo ciclo di vita.

1.37. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

1.38. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Al comma 2-bis, primo periodo, le parole: « formata da un numero massimo di quaranta unità » sono sostituite dalle seguenti: « formata da un numero massimo di settanta unità » e dopo le parole: « dell'Istituto superiore di sanità (ISS) » sono inserite le seguenti: « ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d'interesse ai sensi dell'Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

1.39. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.40. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire

le parole: a trenta giorni con le seguenti: a sessanta giorni.

1.42. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

1.43. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 4, secondo periodo, le parole: « centoventi » sono sostituite dalle parole: « quattrocentottanta » e dopo le parole: « delle indagini richieste » sono inserire le seguenti: « , quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale ».

1.44. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: l'adeguatezza con le seguenti: la completezza;

b) al quarto periodo, dopo le parole: all'autorità competente. aggiungere il seguente periodo: Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.;

c) al quinto periodo dopo le parole: , entro il termine assegnato, aggiungere le seguenti: di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato, conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a: respinta e;

d) *sopprimere il sesto periodo.*

1.45. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: « , decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito. »;

b) *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2-bis dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti: « , decorsi i quali, il concerto si intende acquisito. ».

1.49. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), numero 2.2), dopo le parole: l'autorizzazione di cui al primo periodo *inserire il seguente periodo:* La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.52. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).

1.54. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Sopprimere il comma 2.

* **1.55.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

* **1.56.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili *onshore*, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei casi di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

1.58. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, sopprimere le parole: la legittima disponibilità, a qualunque titolo.

1.60. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

1.64. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre

2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

1.66. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.

1.68. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

1.01. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e pro-

muovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.

3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;

b) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 per cento dell'energia autoprodotta.

c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;

d) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei servizi energetici ef-

fettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.

1.02. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedura Abilitativa Semplificata per le imprese a forte consumo di energia che intendano realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. La realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 MW di proprietà delle imprese a forte consumo di energia elettrica, regolarmente iscritte all'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è sempre sottoposta a Procedura Abilitativa Semplificata se l'impianto insiste sulle aree definite dall'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ha almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) è finalizzato all'autoconsumo; è realizzato su terreni industriali di proprietà delle imprese stesse;

b) è realizzato su terreni terzi di proprietà di terzi, con cui le imprese abbiano concluso o intendano concludere un contratto di Partenariato pubblico-privato, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (*on site*) sia virtualmente (*off site*). Sono conseguentemente aggiornate le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

1.03. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, 27 le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.05. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Cappelletti, Morfino, Santillo.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere la lettera c).*

2.2. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **2.3.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **2.4.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Sopprimere il comma 3.

2.5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario fino a: nonché.

2.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, la scadenza di una eventuale proroga delle concessioni di coltivazione di idrocarburi non può eccedere il limite temporale concordato di decarbonizzazione.

2.7. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Sopprimere il comma 4.

* **2.8.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **2.9.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

* **2.10.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2024. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025. ».

2.12. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

* **2.13.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **2.14.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-

Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i sud-

detti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.»

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2.01. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Evi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 63-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: «le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7»;

2) al comma 4, le parole: «dai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti, adeguatamente delegati»;

3) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della ri-

sorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-quater. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante "Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6

della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio. ».

3.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 63-*bis*, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

« *5-ter.* Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si

applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate. ».

3.2. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti. ».

3.3. Vaccari, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 154, comma 1, dopo le parole: « chi inquina paga » sono aggiunte le seguenti: « nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE. ».

3.4. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario. ».

3.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giu-

gno 2023, n. 68, dopo la lettera *h-ter*) è aggiunta la seguente:

« *h-quater*) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione; ».

3.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di *revamping* che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

3.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, deve prevedere ogni *best practice* finalizzata a ridurre lo spreco idrico.

3.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Sopprimere il comma 2-bis.

3.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di Gestione sostenibile delle risorse idriche e l'Introduzione

dell'Etichettatura ambientale dell'impronta idrica « water footprint »)

1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica « *water footprint* », per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

2. L'impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato a: sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale; sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti; supportare campagne di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, annualmente, alle Camere una relazione sullo stato di

attuazione delle presenti disposizioni, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.

3.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blu)

1. In conformità alle raccomandazioni della Commissione europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2025, le linee guida nazionali per individuare i criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo che si basano sui consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o su stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.

2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere adottato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi e a stabilirne le modalità di erogazione del fondo al fine di un corretto efficientamento idrico tramite l'emissione di certificati per ogni litro risparmiato.

4. L'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori.

5. Si istituisce, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione, pari a 20 milioni di euro per il 2025 per premiare gli imprenditori agricoli che ricorrono a buone pratiche finalizzate al risparmio idrico che sono assegnati in base alla documentazione prodotta dagli imprenditori agricoli sui consumi effettivi di acqua calcolati rispetto ai valori medi di settore. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione del Fondo « Blue Deal Italiano »)

1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato « Blue Deal Italiano », con una dotazione annuale di risorse da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

2. Le risorse del « Blue Deal Italiano » sono destinate, in particolare, a finanziare:

a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.

3. Per le finalità del presente articolo, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del « Blue Deal Italiano » e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.

3.03. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'atti-

vità di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.04. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato « Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e

le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.05. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.06. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)

1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, è istituito un fondo denominato « Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane, » da allocare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo nazionale per la sicurezza delle infrastrutture idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.

2. Le risorse del fondo saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di:

a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini *rain-garden*, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;

b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sul-

l'utilizzo delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.07. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati,

sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3.08. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi: *a)* il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici; *b)* la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo; *c)* il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i

territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3.09. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di 46 sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione

automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3.010. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 45 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

3.011. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 58 conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

3.012. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.013. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e

l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

3.015. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

ART. 4.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 184-ter dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i rifiuti organici, i criteri di cui al comma 1 lettere c) e d) sono soddisfatti esclusivamente qualora adottati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 ».

4.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 194 sono aggiunti i seguenti commi:

«7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti e di materiali derivanti dagli stessi o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, ma vige l'obbligo di dimostrare che le regole

applicate nel Paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell'equivalenza.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono individuate le linee guida per attuare l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l'osservanza dello stesso obbligo. ».

4.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la parola: ventuno con la seguente: ventidue;

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.

4.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso «16-bis.» con il seguente: «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa medesima senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi cinque anni. »

4.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 2, sopprimere le lettere a-bis) e a-ter).

4.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a-bis), capoverso 10-bis, dopo le parole: previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta *inserire le seguenti:* , con esclusione di quelli oggetto dell'accordo di cui all'articolo 224, comma 5,.

4.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.7. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini e per gli effetti della lettera *a)* del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti

e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.

2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « 5. I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi ».

2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera *mm)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « di recupero e trattamento » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore. » Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato », in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.

* **4.9.** Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

* **4.18.** Gadda, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, lettera *b-ter)*, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« *2-bis)* i RAEE provenienti domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse; »;

b) all'allegato *L-quater*, Parte Quarta, recante l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter)*, punto 2, sono inserite le seguenti voci:

Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49	Componenti rimosse	16.02.16
RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20.01.23*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc.	20.01.35*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36

4.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 198, comma 2-bis, dopo le parole "Le utenze non domestiche" sono aggiunte le seguenti: ", in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 202," »;

2) all'articolo 202, comma 1, la parola: «aggiudica» è sostituita dalla parola: «affida»; le parole: «mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di esclusiva»; le parole: «ai criteri» sono sostituite dalle seguenti: «alle previsioni»; le parole: «113, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 1» e le parole: «14 agosto 2000 n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2022 n. 201».

4.11. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Sopprimere il comma 3-bis.

4.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

3-ter. Al fine di incentivare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, in conformità con gli obiettivi del *green deal* europeo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione degli stessi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti, ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, disciplina, nel rispetto dell'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore fissando i requisiti e le misure che includono il sistema di restituzione dei prodotti tessili dopo il loro utilizzo, dei rifiuti derivanti dagli stessi, la loro successiva gestione nonché la responsabilità finanziaria per tali attività.

3-quater. I decreti di cui al comma 3-ter, devono prevedere misure appropriate finalizzate ad incoraggiare la progettazione dei prodotti tessili e dei loro componenti volti a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.

4.13. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: « informa » sono inserite le seguenti: « periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione, »;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni; »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta. ».

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine di promuovere politiche in materia di sostenibilità ed economia circolare, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

5.1. Ilaria Fontana.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera c).

5.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sostituisce con le seguenti: non sostituisce.

5.3. Ghio, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole: « rottami metallici » sono aggiunte le seguenti: « carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

5.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 5-*bis*.

Sopprimerlo.

5-*bis*.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 6.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla Tabella 2 dell'Allegato 5, recante « Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee », i punti 10, 16 e 23 sono soppressi.

6.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Orbetello – area ex Sitoco », di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di « Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2025.

3-*quater*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 28 milioni di euro per l'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.2. Simiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le misure urgenti volte ad accelerare i piani di bonifica delle aree industriali nelle quali sono presenti uno o più siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche al fine di garantire la riconversione ecologica connessa eventuali prescrizioni in essere.

6.3. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale)

1. Per ciascun sito di interesse nazionale oggetto di bonifica, al fine di garantire una adeguata struttura che consenta di supportare le strutture commissariali, ove presenti, si istituisce presso ogni agenzia regionale per la protezione e l'ambiente (ARPA), una unità operativa dotata di una adeguata struttura finalizzata ad accelerare, gestire e monitorare il processo di bonifica del sito interessato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 702, le parole: « di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2028 »;

b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e all'assunzione di risorse umane a tempo indeterminato altamente specializzate ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.01. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di personale per gli interventi connessi al progetto CARG)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finan-

ziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.02. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma « 2-ter » inserire il seguente:

2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei comuni medesimi.

* **9.1.** Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

* **9.2.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4 dopo le parole: « degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni » sono inserite le seguenti: « , previa stipula di apposita convenzione ».

9.3. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Al comma 4, sostituire le parole: delle Grave di Ciano *con le seguenti:* nel medio e basso corso del fiume Piave.

9.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

* **9.5.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **9.6.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

Sopprimere il comma 8-bis.

9.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedi-

mento, il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico definisce la strategia di sostenibilità per l'approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità, per le regioni insulari, individuando le risorse necessarie, quelle addizionali che vanno reperite, e i tempi di realizzazione. Nel medesimo documento, il Commissario indica al Governo le necessarie misure compensative per famiglie e imprese, da conferire con successivo atto del Governo.

9.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al presente comma, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.

10-ter. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi

dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui 97 all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

9.9. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di fiume)

1. All'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

« 1-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.

1-ter. Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-bis, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori. ».

* **9.01.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **9.02.** Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 10.

Sopprimere il comma 4-bis.

10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati. ».

10.3. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli

collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:

1) impianti di potenza fino a 3 megawatt realizzati da aziende agricole nel limite massimo del 10 per cento della superficie agricola nella disponibilità dell'imprenditore agricolo che realizza l'intervento;

2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;

5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica; »;

b) al comma 2, dopo le parole: « del presente decreto », sono aggiunte le seguenti: « compresa la richiesta di allaccio alla rete elettrica ».

10.01. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 10-*bis*.

Sopprimerlo.

* **10-*bis*.1.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **10-*bis*.2.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.25 alle 17.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti
(Seguito dell'esame e rinvio) 143

RISOLUZIONI:

7-00182 Ciani: Iniziative per potenziare l'assistenza alle persone con allergie respiratorie
(Seguito della discussione e rinvio) 143

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Ciocchetti, ha svolto la relazione e si è aperta la discussione.

Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendono intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00182 Ciani: Iniziative per potenziare l'assistenza alle persone con allergie respiratorie.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 novembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il deputato Ciani ha illustrato il contenuto e

le finalità della risoluzione di cui è primo firmatario e si è aperta la discussione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Paolo CIANI (PD-IDP) precisa che, diversamente da quanto aveva preannunciato nella seduta precedente, il collega Quartini non presenterà un'autonoma risoluzione sul tema in oggetto ma farà pervenire le proprie proposte di integrazione del testo della risoluzione originaria. Ritiene che questa soluzione sia preferibile rispetto all'ipotesi di presentare diverse risoluzioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, prende atto dei colloqui intercorsi tra i deputati e invita anche i rappresentanti degli altri gruppi a far pervenire all'onorevole Ciani, per le vie brevi, le eventuali proposte di modifica o integrazione del testo della risoluzione in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione. COM(2024) 517 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione.

COM(2024) 517 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che la proposta di decisione oggi all'esame della Commissione è volta ad estendere ad alcuni materiali forestali di

moltiplicazione, ai fini della loro importazione nell'UE, il vigente regime d'equivalenza alla normativa dell'Unione.

Si tratta dei materiali che rientrano nella cosiddetta categoria dei materiali «controllati», prodotti in alcuni Paesi terzi specificatamente individuati nel rispetto delle norme internazionali elaborate e adottate dall'OCSE per il commercio internazionale di sementi e piante.

Evidenzia come la sua finalità sia quella di assicurare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e il mantenimento di un approvvigionamento costante nell'Unione.

La proposta introduce inoltre disposizioni in materia di etichettatura e individua correttamente le autorità responsabili dell'ammissione e del controllo di tali materiali nel Paese di produzione.

La proposta, presentata dalla Commissione europea il 31 ottobre scorso, modifica e sostituisce una proposta precedente di identico contenuto presentata il 4 settembre cambiandone la base giuridica e determinandone la procedura da non legislativa a legislativa. Tali modifiche consentono di sottoporla alla valutazione dei parlamenti

nazionali sulla conformità al principio di sussidiarietà.

Una volta entrata in vigore, la proposta in esame sostituirà l'autorizzazione temporanea concessa dalla Commissione europea nel 2021 con decisione di esecuzione, in virtù della quale ogni Stato dell'UE, fino al 31 dicembre 2024 può decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria « controllati » prodotti in un determinato Paese terzo presentano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e valutarne la conformità alla normativa dell'UE. Nella relazione illustrativa si ricorda che vista l'imminente scadenza di tale autorizzazione, la proposta dovrebbe poter essere approvata in tempo per essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Con riferimento al merito della proposta, rammenta che le norme vigenti che si intendono aggiornare stabiliscono le condizioni di importazione nell'UE di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle seguenti categorie: « identificati alla fonte », « selezionati » e « qualificati », prodotti in alcuni Paesi terzi specificatamente elencati: Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, negli Stati Uniti, in Svizzera e Turchia. La produzione di materiali forestali in tali Paesi avviene nel rispetto del sistema OCSE per sementi e piante forestali, ovvero del sistema di certificazione per i materiali forestali destinati al commercio internazionale nella fase dell'ammissione e registrazione dei materiali di base così come nella successiva produzione.

Nel 2013 il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato per includervi – in aggiunta alle categorie sopra richiamate che fanno parte del sistema dal 2011 – i materiali forestali di moltiplicazione della categoria « controllati » che costituiscono l'oggetto della proposta al nostro esame.

Nei Paesi terzi contemplati dalla direttiva le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione prevedono che durante la raccolta, la trasformazione in sementi e la produzione di postime, abbia luogo un'ispezione

ufficiale in campo. Inoltre, tali norme nazionali prevedono che sementi e postime appartenenti alle categorie « identificati alla fonte », « selezionati », « qualificati » e « controllati » vengano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi in conformità con il citato sistema OCSE.

La Commissione europea ricorda che la misura si rende necessaria per l'assenza di una norma a livello dell'UE in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria « controllati ».

Avendo valutato le norme nazionali dei Paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria « controllati », la Commissione ritiene che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base possano essere considerate equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva dell'UE sulla commercializzazione; prende, inoltre, atto della necessità di aggiornare le denominazioni e i recapiti di alcune delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione vigente.

In premessa, si sottolinea che sementi o postime della categoria « controllati » potrebbero essere ottenuti ricorrendo alla modificazione genetica. La Commissione europea ritiene pertanto che, al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, tali materiali dovrebbero recare nell'etichetta OCSE e nell'etichetta o nel documento del fornitore chiara indicazione del ricorso o meno a tale tipo di tecnica (così come avviene per la categoria dei materiali « qualificati »). Conseguentemente, la proposta aggiorna con tale disposizione la decisione 2008/971/CE.

L'iniziativa viene definita tecnica e di interesse limitato per il grande pubblico dalla stessa Commissione europea che spiega che per tale ragione non sono state condotte consultazioni pubbliche, né sono stati consultati i portatori di interessi.

Trattandosi di un intervento di attuazione di norme vigenti non è stato ritenuto necessario accompagnare la proposta con una valutazione di impatto.

Per le finalità ambientali della proposta, che mira ad assicurare il mantenimento

dell'approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione di elevata qualità nell'Unione attraverso le importazioni, la proposta – che non incide sul bilancio – è ritenuta coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in grado di contribuire alle politiche generali della politica agricola comune e del *Green Deal* europeo, nonché alla legislazione e alle strategie correlate: la normativa europea sul clima, la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Con riguardo alla base giuridica, questa è individuata dalla Commissione europea nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica per l'adozione – con procedura legislativa ordinaria – delle misure necessarie per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC).

Come anticipato d'anzì, la ripresentazione della proposta con questa nuova base giuridica e il suo passaggio alla procedura legislativa ne consente l'esame da parte dei parlamenti nazionali per poterne valutare la conformità al principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

Con riferimento alla sua coerenza con il principio di sussidiarietà, oggetto specifico dell'esame della XIV Commissione, la Commissione europea sottolinea che la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.

Considerato tuttavia che il settore è già stato oggetto di ampia regolamentazione a livello dell'Unione, ritiene che la relativa legislazione debba essere considerata di competenza prevalente delle Istituzioni dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale «quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determi-

nato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria».

La Commissione ribadisce altresì che i principali obiettivi di tale settore non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri anche per la natura transfrontaliera delle minacce poste dalla crisi climatica e delle sfide derivanti dalle esigenze di protezione della biodiversità e di sviluppo sostenibile. Conclude, pertanto che, in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione può adottare un approccio comune per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione.

In merito al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che questo sia rispettato in quanto la proposta costituirebbe l'unica forma possibile e di intervento dell'UE in materia, e si limita a concedere, ai fini della loro importazione nell'UE, l'equivalenza al diritto dell'Unione di alcuni materiali prodotti in Paesi terzi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme dell'UE.

Nel caso di materiali di moltiplicazione, sementi e postime, è introdotta una misura specifica che prescrive che l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono indicare se è stato fatto ricorso a tecniche di manipolazione genetica.

Ricorda che presso il Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) che il 12 novembre scorso ha nominato relatrice la deputata Veronika Vrecionová (Conservatori e riformisti europei/Cechia). La relatrice ha depositato un emendamento volto ad anticipare l'entrata in vigore del provvedimento approvato lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire che sia vigente prima della scadenza della decisione di esecuzione, che

al momento autorizza gli Stati membri a decidere.

La proposta è stata altresì assegnata in sede consultiva alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), che si è astenuta dal rendere un parere.

Indicativamente la plenaria del Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi tra il 17 e il 19 dicembre prossimi.

L'esame dell'atto risulta in corso da parte del Senato polacco e del Parlamento svedese. Ricorda che presso quest'ultimo lo scorso 14 novembre la Commissione per l'ambiente e l'agricoltura si è pronunciata positivamente sulla conformità al principio di sussidiarietà.

Ricorda infine che, seppure il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 22 gennaio prossimo, la proposta potrebbe con-

cludere il suo iter presso le istituzioni dell'UE prima di quella data, propone quindi di portare a termine il nostro esame in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione di Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA (*Svolgimento e conclusione*) 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione di Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare un quesito Francesco Saverio ROMANO, *presidente*.

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, risponde al quesito formulato.

Intervengono, poi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Andrea CASU (PD-IDP) (*in videoconferenza*), Erica MAZZETTI (FI-PPE) e Antonino IARIA (M5S).

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Ente nazio-

nale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), Oscar Enrico Gandola, accompagnato dal direttore generale, Giovanna Lamarca, e dal vicedirettore generale, Barbara Sannino.

Oscar Enrico GANDOLA, *presidente ENPAV*, Giovanna LAMARCA, *direttore generale ENPAV*, e Barbara SANNINO, *vicedirettore generale ENPAV*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Daniela DONDI (FDI) e Giorgio LOVECCHIO (FI-BP-PPE), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Oscar Enrico GANDOLA, *presidente ENPAV*, Giovanna LAMARCA, *direttore generale ENPAV*, e Barbara SANNINO, *vicedirettore generale ENPAV*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di ENPAV intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	151
Audizione, in videoconferenza, della Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, notaia Alessandra Mascellaro, delegata nazionale alle Pari Opportunità, e della dottoressa Laura Santangelo, responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che, ove si ritenesse, sia a richiesta delle audite che dei commissari, di volere procedere alla seduta segreta, fa presente

che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Audizione, in videoconferenza, della Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, notaia Alessandra Mascellaro, delegata nazionale alle Pari Opportunità, e della dottoressa Laura Santangelo, responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra MASCELLARO, *Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato e delegata nazionale alle Pari Opportunità*, e Laura SANTANGELO, *responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Luana ZANELLA (AVS) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Alessandra MASCELLARO, *Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato e delegata nazionale alle Pari Opportunità*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Andrea Mario Ferraris	153

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Interviene il signor Andrea Mario Ferraris, all'epoca fidanzato e attualmente marito di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Michele Antognoni, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, il dottor Giuliano Mignini, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché i Vice questori aggiunti della Polizia di Stato dottoressa Pamela Franconieri e dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 5 dicembre 2024.

Audizione di Andrea Mario Ferraris.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Andrea Mario Ferraris, all'epoca

fidanzato e attualmente marito di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi.

Il signor FERRARIS riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), la deputata MORGANTE (FDI), la senatrice CAMPIONE (FdI) e il deputato IAIA (FDI), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta del deputato IAIA (FDI), il PRESIDENTE, apprezza le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 16.42 alle 17)

Pongono quindi quesiti il deputato CUPERLO (PD-IDP), il senatore SCURRIA (FdI), il deputato Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) e la senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), ai quali il signor FERRARIS fornisce elementi di risposta.

La seduta, sospesa alle 17.44, è ripresa alle 17.51.

Interviene per porre ulteriori quesiti il senatore PARRINI (PD-IDP), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta del senatore PARRINI (PD-IDP), il PRESIDENTE, apprezza le circostanze, dispone nuovamente la chiusura

della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 17.55 alle 18.11)

Pone quindi quesiti il deputato CIOCCHETTI (FDI), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta della deputata ASCARI (M5S), il PRESIDENTE, apprezza le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 18.18 alle 18.55)

Pone ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali il signor FERRARIS fornisce elementi di risposta.

Il PRESIDENTE, apprezza le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 19.06 alle 19.11)

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 19.12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	155
Comunicazioni del presidente	155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 9.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunicazioni del presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 30 ottobre e del 26 novembre 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Michele Loizzo, commercialista e revisore legale, e del dottor Daniele De Sanctis, commercialista e revisore legale dei conti.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza
del presidente LISEI.*

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 8.50 alle 9.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione (<i>Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine</i>)	6
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	10
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	13
-----------------------------------	----

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	27
SEDE REFERENTE:	
DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	34
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. C. 1950-A Governo	35
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Audizione, in videoconferenza, di Vina Nadjibulla, Vicepresidente della <i>Asia Pacific Foundation of Canada</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. C. 1950-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione	

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 235 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
SEDE CONSULTIVA:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	62
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	86
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03205 Simiani: Elementi in merito all'incidente avvenuto il 21 novembre scorso presso l'impianto « PLUTONIO » del Centro ENEA di Casaccia (RM) e alle misure di sicurezza adottate per assicurare la sicurezza ambientale	88
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-03206 L'Abbate: Iniziative volte a garantire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Basento e a prevenire i rischi ambientali	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-03207 Montemagni: Iniziative volte a verificare l'idoneità del sito della discarica di Cava Fornace (MS) e a prevenire danni ambientali	89
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-03208 Lampis: Iniziative normative volte a consentire le operazioni di dragaggio nel porto di Buggerru (SU)	89
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	110
SEDE REFERENTE:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	89
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
SEDE REFERENTE:	
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia	

circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	97
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	111
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
RISOLUZIONI:	
7-00182 Ciani: Iniziative per potenziare l'assistenza alle persone con allergie respiratorie (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	143
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione. COM(2024) 517 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	
Audizione di Giovanni Anastasi, presidente di Foromez PA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	150
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	151

Audizione, in videoconferenza, della Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, notaia Alessandra Mascellaro, delegata nazionale alle Pari Opportunità, e della dottoressa Laura Santangelo, responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSА DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	
Sulla pubblicità dei lavori	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Andrea Mario Ferraris	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	155
Comunicazioni del presidente	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	156

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Roma, 5 dicembre 2024. – Presidenza del presidente Lorenzo CESA.

Incontro informale in videoconferenza con il Rappresentante permanente d'Italia presso la NATO, Amb. Marco Peronaci, a seguito della Riunione dei Ministri degli esteri (Bruxelles 3-4 dicembre 2024).

L'incontro informale si è svolto dalle 16 alle 17.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 5 dicembre 2024.

La seduta comincia alle 17.20.

Sugli esiti della Sessione Annuale dell'Assemblea parlamentare NATO (Montréal 22-25 novembre 2024).

Lorenzo CESA, *presidente*, esprime a tutti i colleghi il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto nella sessione annuale a Montréal, che è stato pienamente riconosciuto non solo con la conferma degli incarichi ricevuti lo scorso anno ma anche con l'assegnazione di nuove importanti funzioni.

Sono stati infatti confermati i colleghi Orsini, Losacco e Formentini, rispettivamente vicepresidenti delle Commissioni Difesa, Economia e Politica; nonché i colleghi Barcaiuolo e Calovini vicepresidenti rispettivamente della Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza e del Gruppo Speciale Mediterraneo.

Sono stati eletti invece per la prima volta il collega Carè presidente della Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza e la collega Malpezzi relatrice della Sottocommissione per le relazioni transatlantiche, nonché i colleghi Marcheschi e Orsomarso vicepresidenti rispettivamente delle Sottocommissioni su Transizione e sviluppo e sulle Tendenze tecnologiche e la sicurezza, oltre a lui stesso che è stato eletto presidente della Sottocommissione sui Partenariati. I colleghi Paroli e Losacco faranno poi parte del Consiglio interparlamentare NATO-Ucraina.

A seguito di tali nuovi incarichi, occorre in alcuni casi integrare la composizione dei rappresentanti italiani nelle sottocommissioni, aggiungendo il collega Carè in quella per la Cooperazione transatlantica in materia di sicurezza e difesa e il collega Losacco in quella su Transizione e sviluppo.

La Delegazione concorda.

Lorenzo CESA, *presidente*, si congratula con il collega Carè per la nomina a presidente del gruppo dei socialisti e democratici, incarico ricoperto per la prima volta da un italiano.

Nel dirsi certo che l'assunzione di tante nuove responsabilità corrisponderà ad un accresciuto impegno da parte di tutti per far sentire la voce dell'Italia in seno all'Assemblea alla cui presidenza è stato eletto l'amico e collega portoghese Marcos Pere-strello, rimarca che alcuni degli incarichi conseguiti consentiranno ai parlamentari

italiani di partecipare alle riunioni di coordinamento in cui si concorda il programma dei lavori, da cui erano precedentemente esclusi.


Auspica che il nuovo anno veda la Delegazione impegnata collettivamente, anche nel confronto con il Governo, su tutti i temi di maggiore interesse per la NATO, conti-

nuando a partecipare, come per il passato, a tutte le riunioni programmate dall'Assemblea parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 17.30.

PAGINA BIANCA



19SMC0119440